



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 158

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 13 maggio 2009

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 22
3 ^a - Affari esteri	» 33
4 ^a - Difesa	» 40
5 ^a - Bilancio	» 50
6 ^a - Finanze e tesoro	» 63
7 ^a - Istruzione	» 75
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 82
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 89
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 94
11 ^a - Lavoro	» 96
12 ^a - Igiene e sanità	» 100
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 106
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 256

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 11
7 ^a (Istruzione) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo) . .	Pag. 17

Commissione straordinaria

Per la verifica dell'andamento generale dei prezzi al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati . .	Pag. 270
--	----------

Giunte

Regolamento	Pag. 5
-----------------------	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	Pag. 277
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	» 283
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 285

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	Pag. 287
---	----------

CONVOCAZIONI	Pag. 289
-------------------------------	----------

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Mercoledì 13 maggio 2009

6^a seduta

Presidenza del Presidente del Senato

SCHIFANI

La seduta inizia alle ore 18,50.

PARERE AL PRESIDENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, SULL'AGGIUNTA DI FIRMA AD EMENDAMENTI E CONNESSE QUESTIONI PROCEDURALI

Nell'introdurre i lavori, il PRESIDENTE riepiloga quanto accaduto lo scorso giovedì 7 maggio nel corso della discussione in Assemblea del disegno di legge collegato per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Sull'emendamento 13.300 del senatore D'Ambrosio Lettieri era sorta questione allorché questi, acquisito il parere contrario del relatore e del Governo sull'emendamento medesimo e quello invece favorevole in caso di trasformazione in ordine del giorno, accedeva a quest'ultima ipotesi. Previamente alcuni senatori del Gruppo del Partito Democratico avevano dichiarato di voler aggiungere la propria firma all'emendamento in questione e reclamavano il diritto di mantenere l'emendamento in quanto tale. Peraltro, il primo firmatario, su espressa richiesta della Presidenza, dichiarava di non accettare le aggiunte di firma preannunciate.

Il Presidente, aderendo ad un invito in tal senso, decideva di convocare la Giunta al fine di sottoporre all'esame della stessa le questioni che seguono.

In primo luogo, il procedimento relativo all'aggiunta di firma ad emendamenti. Il Regolamento non disciplina espressamente tale istituto (né più in generale l'aggiunta di firma ad alcun atto di iniziativa parlamentare). Occorre stabilire la forma e i tempi con cui debba manifestarsi l'assenso del proponente. Ricorda in proposito la prassi vigente per i disegni di legge e per gli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo, codificata nella circolare del Presidente del Senato *pro tempore* del 9 settembre 1996. La circolare prevede la necessità dell'assenso del proponente – in-

teso come primo firmatario – a tutte le aggiunte di firma. È il caso di ricordare che tale circolare nasce proprio in seguito ad un «incidente» derivante dall'aggiunta di firma ad un disegno di legge, «politicamente non condivisa» dal primo firmatario.

In secondo luogo, le conseguenze procedurali in caso di ritiro dell'emendamento. Su tale punto la questione appare meno controversa, perché gli altri firmatari, in caso di ritiro da parte del proponente, possono mantenere l'emendamento. Infatti, ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del Regolamento, qualsiasi senatore può far proprio l'emendamento ritirato, anche se non firmatario.

In terzo luogo, le conseguenze procedurali nel caso in cui il primo firmatario intenda trasformare l'emendamento in ordine del giorno ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento: occorre stabilire se egli sia titolare esclusivo della potestà di trasformare l'emendamento in ordine del giorno o se invece tale intento debba essere condiviso da tutti i firmatari (originari e successivi).

Su tale ultima questione il PRESIDENTE ricorda la decisione assunta dalla Presidenza *pro tempore* dell'Assemblea del Senato nella seduta pomeridiana del 18 marzo 2003. In tale occasione – in circostanze del tutto analoghe a quella oggi in esame – ad un emendamento presentato da Senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale, successivamente trasformato in ordine del giorno, erano state aggiunte le firme di senatori appartenenti ai Gruppi Democratici di Sinistra e Misto-Rifondazione Comunista. Di fronte alla richiesta dei sottoscrittori successivi di votare comunque l'emendamento, il Vice Presidente di turno, senatore Salvi, stabilì che:

«quando il proponente di un emendamento lo ritira per trasformarlo in un ordine del giorno, è prassi costante che questa norma venga intesa nel senso che, a differenza dell'ipotesi di puro e semplice ritiro dell'emendamento, non possa essere chiesta, da coloro che vi hanno aderito successivamente, la votazione dell'emendamento medesimo».

Su tali questioni il Presidente dichiara aperta la discussione.

Ha la parola il senatore BOSCETTO, il quale rileva come di fronte all'intento di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, logicamente, debba darsi preminenza alla volontà del primo firmatario dell'atto. Ciò anche tenendo conto delle conseguenze imprevedibili ed incongrue in caso si ritenesse invece di accogliere la tesi opposta.

Il senatore QUAGLIARIELLO osserva che, al di là delle implicazioni strettamente procedurali, i profili su cui la Giunta è chiamata ad esprimersi devono essere affrontati tenendo conto del *favor* esistente all'interno delle norme regolamentari per le prerogative e la posizione del singolo senatore rispetto al Gruppo. Se si muove proprio dall'opportunità di non determinare un affievolimento dei poteri di ciascun senatore nel corso dell'esame dei testi legislativi, non rimane che garantire al primo

firmatario una sua propria ed autonoma posizione in rapporto all'emendamento presentato. Questi, da un lato deve poter rifiutare aggiunte di firma, dall'altro va posto in condizione di decidere liberamente della sorte dell'emendamento da lui stesso predisposto, senza che vincoli od imposizioni possano limitarlo in modo indiretto.

Il punto cruciale – prosegue il senatore Quagliariello – sta nell'opzione tra due alternative assai rilevanti quanto ad effetti: o irrigidire la procedura d'esame degli emendamenti chiedendo a tutti i firmatari il consenso espresso alla richiesta di aggiunta; oppure, come è prassi attualmente seguita, mantenere un margine di flessibilità nella fase delle richieste di sottoscrizioni aggiuntive e riconoscere un ruolo di preminenza al primo firmatario nel prosieguo dell'esame dell'atto.

La senatrice FINOCCHIARO rileva come – proprio a partire dalle considerazioni svolte dal senatore Quagliariello in tema di rapporto tra Gruppi e singoli parlamentari – non si debba trascurare di offrire tutela alla posizione ed alle potestà di ciascun senatore, oltre che di quello primo firmatario dell'emendamento. In altre parole, anche i senatori in ipotesi appartenenti a Gruppi diversi da quello del primo firmatario devono poter liberamente dispiegare la propria attività politica nel procedimento legislativo, così da poter aggiungere la propria firma agli atti introdotti all'esame dell'Assemblea da parte di altri.

Anche ammettendo, poi, che il presentatore dell'emendamento possa ricusare la richiesta di aggiungere la firma, non si può eccessivamente limitare la libertà d'espressione del singolo parlamentare diverso dal primo firmatario. Così andrebbe quantomeno confermato l'assunto che, se il proponente ha qualcosa da obiettare alla richiesta di aggiunta di firma, non potrà farlo indeterminatamente ed in modo assoluto. Di qui il principio, certamente valido, per cui il silenzio a fronte della richiesta implica assenso da parte del proponente l'emendamento. Tornando al caso di specie – quello relativo alla seduta del 7 maggio scorso – tra la richiesta di aggiunta di firma avanzata sull'emendamento presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e il momento in cui il Presidente ha dato la parola a quest'ultimo, era trascorso un tempo congruo e sufficiente per considerare l'aggiunta di firma come perfezionata. Conclusivamente, la senatrice Finocchiaro invita ad una maggiore ponderazione circa le conseguenze procedurali che discenderebbero da una ricostruzione – quale quella effettuata dagli oratori testé intervenuti – che postula il dominio incontrastato del primo firmatario.

Anche il senatore ZANDA è dell'avviso che al primo firmatario di un emendamento deve essere consentito di poter esprimere il proprio parere sulla richiesta di aggiungere la firma da parte di altri senatori. Se questi nulla eccepisce, tale firma non può che considerarsi come legittimamente apposta. A conferma di questo orientamento di massima – in favore del quale sembra militare l'interpretazione sistematica del Regolamento – cita un esempio recentemente verificatosi, in cui, come caso limite, a fronte di una richiesta di aggiungere la firma ad un emendamento, nella momentanea

assenza del presentatore dall'Aula, la firma medesima è stata considerata come valida. Non sembra però potersi negare il principio – che si evince anche dalla norma di cui all'articolo 102, comma 6, del Regolamento – della pari dignità tra tutti i firmatari degli emendamenti. Pertanto, anche i senatori che li hanno sottoscritti successivamente devono essere posti in condizione di difenderne il contenuto nel corso dell'esame in Assemblea.

Prende quindi la parola il senatore DIVINA che richiama la forza precettiva dell'articolo 67 della Costituzione dal quale discende che ciascun senatore deve poter essere libero, nell'esercizio del mandato, da pressioni esercitabili da parte dei Gruppi parlamentari, così come da altri soggetti coinvolti nel procedimento legislativo. Svolgimento diretto di tale disposizione costituzionale è, del resto, la possibilità di effettuare dichiarazioni di voto in dissenso dal proprio Gruppo; proprio alla luce di questo fondamentale principio, si deve riconoscere la possibilità di negare l'aggiunta di firma ad un emendamento da parte di chi ne sia artefice ed ideatore. Se non fosse così, peraltro, la posizione del primo firmatario sarebbe del tutto indebolita a fronte dei tentativi – che da più parti potrebbero in ipotesi provenire – di coercirne la volontà o comprimerne l'autonomia. In forza di tali argomentazioni di ordine generale, il senatore Divina ribadisce la propria convinzione che debba essere riconosciuta la preminenza del primo firmatario nella decisione circa le sorti dell'emendamento.

Dopo un breve intervento del PRESIDENTE che osserva come, per prassi consolidatissima, il primo firmatario dell'emendamento sia, nei fatti, l'interlocutore privilegiato nel corso dell'esame in Assemblea, ha la parola il senatore GIULIANO. Questi concorda con l'impostazione generale che vede nell'articolo 67 della Costituzione un sostegno cogente alla facoltà del primo firmatario di respingere la richiesta di aggiunta di firma. Precisa poi che tale facoltà può essere esercitata tanto per ragioni eminentemente politiche, che per considerazioni di ordine tecnico o redazionale o finanche di colleganza in Commissione tra il presentatore originario e colui il quale intende aggiungere la firma. Se questo appare indubbio, se ne inferisce che, nel momento in cui il primo firmatario manifesta l'intenzione di trasformare il proprio emendamento in ordine del giorno, da parte di altri non possano essere avanzate doglianze o apposti veti. Egli rimane pur sempre il *dominus* della proposta emendativa, la quale non avrebbe trovato accesso all'esame di Assemblea senza la sua originaria iniziativa. Né può dirsi peraltro che l'emendamento sia uscito dalla sua signoria, dal momento che il presentatore intende trasformarlo in ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del Regolamento.

A giudizio della senatrice DELLA MONICA non può non tenersi conto anche della prassi parzialmente difforme seguita presso l'altro ramo del Parlamento, in caso di trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno. Accedendo infatti a quanto sostenuto da alcuni colleghi intervenuti in precedenza, si determinerebbe uno svilimento della posi-

zione di coloro i quali hanno manifestato di voler aderire ad un testo emendativo nel corso dell'esame d'Assemblea o, comunque, in un momento successivo a quello della sua presentazione.

Ella osserva altresì, con riferimento alla circolare citata dal Presidente nella sua introduzione, che questa concerne, a suo avviso, profili diversi da quello oggetto della riunione odierna. In quella circostanza, infatti, la Presidenza aveva inteso disciplinare con esattezza le aggiunte di firma ad atti parlamentari ben diversi dagli emendamenti, quali i disegni di legge e gli atti di sindacato ispettivo, per esigenze prevalentemente redazionali. Nella specifica questione all'attenzione della Giunta, invece, è sua opinione che vada salvaguardata la posizione di ciascun parlamentare in occasione delle richieste d'aggiunta di firma e, in più, siano da tener fermi puntuali limiti al diritto da parte del presentatore originario di un emendamento di negare il proprio consenso all'adesione da parte di altri senatori.

Il senatore CECCANTI osserva che le aggiunte di firma politicamente sensibili si manifestano allorché uno o più senatori appartenenti ai Gruppi di opposizione avanzano la richiesta di apporre la propria firma su una proposta emendativa di un senatore di maggioranza. Contro un eccessivo *favor* per i diritti potestativi di cui dispone il proponente originario milita un argomento fattuale. Il senatore primo firmatario dispone infatti di una facoltà da non sottovalutare: egli ha sempre la possibilità di votare contro l'emendamento, da lui stesso originariamente presentato, qualora successivamente alla trasformazione in ordine del giorno altri senatori abbiano voluto insistere per porlo in votazione.

Associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Ceccanti, il senatore BELISARIO ritiene altresì che rivesta carattere preliminare la questione della possibilità di rifiutare o meno il consenso all'aggiunta di firma. In caso di risposta affermativa, tale rifiuto deve essere espresso in modo esplicito e non controverso. Se ciò non accade, il primo firmatario non potrà più ritenersi *dominus* esclusivo dell'atto emendativo: quest'ultimo diviene patrimonio dell'Aula. Tale argomento è, a suo giudizio, risolutivo per definire le questioni oggi all'esame della Giunta.

Ha quindi la parola il senatore GASPARRI ad avviso del quale l'ordine del giorno, nella prassi delle Assemblee parlamentari, costituisce una sorta di emendamento affievolito il cui significato politico non può essere trascurato nella dinamica del rapporto tra primo firmatario dell'emendamento – dal quale origina – e Governo. Per tale ragione il primo firmatario deve essere posto nella condizione di poter difendere la propria posizione; tale difesa si concreta anche nella prerogativa di poter gestire l'emendamento trasformandolo in ordine del giorno in accoglimento di un invito in tal senso espresso dal Governo, senza divenire ostaggio della volontà avversa di ulteriori firmatari dell'emendamento. Pertanto – egli prosegue – l'elemento della titolarità originaria deve potersi riconoscere come dirimente per evitare che venga posto in votazione l'emendamento come tale se il primo firmatario abbia deciso di trasformarlo in ordine del giorno.

Ha infine la parola il senatore TANCREDI, il quale si dice pienamente concorde con quanto sostenuto dal senatore Gasparri. Accedendo ad una diversa impostazione, si determinerebbero infatti conseguenze illogiche in capo alla posizione dei senatori di maggioranza *pro-tempore*, dal momento che essi potrebbero essere disincentivati ad avanzare proposte emendative al fine di evitare il rischio di appropriazioni che abbiano il preciso intento di porre politicamente in difficoltà il presentatore originario nel suo rapporto dialettico con il Governo.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alla Giunta la seguente proposta di parere:

«L'assenso del proponente, necessario alle aggiunte di firma ad emendamenti, è normalmente presunto, salvo tempestivo espresso diniego.

In caso di ritiro da parte del proponente, gli altri firmatari possono mantenere l'emendamento, in conformità della disposizione di cui all'articolo 102, comma 6, del Regolamento, che consente a tutti i senatori di far propri gli emendamenti ritirati.

Conformemente alla prassi, quando il proponente ritira un emendamento per trasformarlo in ordine del giorno ai sensi dell'articolo 95, comma 7 del Regolamento, gli altri firmatari non possono chiedere la votazione dell'emendamento».

Poiché peraltro, alla luce delle osservazioni formulate dagli oratori intervenuti, potrebbe pensarsi di differenziare la posizione di coloro i quali aggiungono la propria firma nel corso del dibattito in Assemblea da coloro che hanno originariamente sottoscritto l'emendamento insieme al primo firmatario, il PRESIDENTE prospetta la possibilità di modificare in tal senso il terzo punto del testo del parere.

Dopo brevi interventi della senatrice FINOCCHIARO, nonché dei senatori BELISARIO, QUAGLIARIELLO, BOSchetto e ZANDA, dai quali emerge l'orientamento – al di là delle specifiche posizioni da assumere nel voto – che sia comunque preferibile la versione originaria del testo, il PRESIDENTE propone di procedere alla votazione per parti separate dei singoli punti.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono approvati all'unanimità i primi due punti della proposta di parere.

Posto infine in votazione, il terzo punto della proposta di parere risulta approvato a maggioranza.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi tutti i senatori intervenuti.

La seduta termina alle ore 19,40.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 13 maggio 2009

58^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1079) Misure contro la prostituzione

(125) PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione

(570) CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 600 – bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile

(674) Paolo FRANCO. – Disposizioni in materia di prostituzione

(756) STIFFONI. – Misure contro lo sfruttamento della prostituzione e in materia di controlli sanitari

(776) DELLA MONICA ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale

(1027) MUSSO. – Disposizioni in materia di lotta alla prostituzione

(1093) SERRA ed altri. – Norme in materia di prostituzione

(1139) Vittoria FRANCO ed altri. – Disciplina dei reati connessi con il fenomeno della prostituzione e misure di integrazione sociale

– e petizioni nn. 44 e 227 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 maggio scorso.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) interviene per illustrare l'emendamento 1.0.2. Dopo aver svolto talune considerazioni sulla legge Merlin, con la quale si pose fine, attraverso la chiusura delle cosiddette case chiuse, ad un fenomeno di sfruttamento della prostituzione legalizzato ed esercitato sotto il controllo dello Stato, si sofferma sull'articolo 1. Al riguardo, si domanda come si debbano coniugare da un lato il reato introdotto dalla suddetta disposizione, che potrebbe assumere i caratteri di norma speciale e, dall'altro, i reati di atti contrari alla pubblica decenza e atti osceni in luogo pubblico, già sanzionati dal codice penale italiano. Osserva peraltro che la finalità del disegno di legge in esame di contrastare il fenomeno della prostituzione nelle strade poteva essere perseguito anche attraverso una più puntuale applicazione del reato di adescamento previsto dalla legge Merlin e mai formalmente abrogato. Dopo aver ricordato le conseguenze sul piano applicativo derivanti dall'approvazione della legge del 1958, ed in particolare il divieto per le forze dell'ordine di sottoporre a controlli sanitari obbligatori le prostitute, invita a valutare con maggiore attenzione l'impatto che l'introduzione del reato di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico potrà determinare sull'efficienza della amministrazione della giustizia, già caratterizzata da una eccessiva durata dei processi.

La senatrice SBARBATI (*PD*), nell'illustrare l'emendamento 1.0.5, che sottoscrive, osserva che l'articolo 1 non realizza l'obiettivo condivisibile di attenuare l'impatto che la prostituzione determina sull'opinione pubblica, in particolare nei centri urbani. Infatti, si prospettano misure solo restrittive e punitive, mentre si dovrebbe intervenire con azioni di prevenzione. Inoltre, per contrastare il fenomeno della prostituzione non basta colpire le persone più deboli, quelle che per necessità o in modo coattivo esercitano questa professione nelle strade, ignorando la prostituzione esercitata per lo più in appartamenti o locali.

Il senso della proposta di cui all'emendamento 1.0.5 è proprio quello di promuovere interventi per agevolare l'integrazione sociale, la formazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone vittime dello sfruttamento della prostituzione.

Auspica, infine, una pronta ratifica della Convenzione di Varsavia che rafforza le misure internazionali contro il traffico degli esseri umani.

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra l'emendamento 1.10. Il comma 1 di tale proposta ridefinisce la fattispecie penale in modo alternativo rispetto al reato di atti osceni in luogo pubblico, già punito più severamente rispetto alla sanzione prevista all'articolo 1. Il comma 2 prevede la non punibilità delle persone che in base a specifici elementi risultano essere state indotte a prostituirsi mediante violenza, minaccia o inganno: in tal modo si sottolinea l'opportunità di colpire soprattutto le organizzazioni criminali che traggono profitto dallo sfruttamento della prostituzione. Infine, il comma 3 prevede la non punibilità di chi fornisca elementi riscontrabili per l'individuazione degli autori dei reati commessi a suo danno.

Illustra anche l'emendamento 1.16, che riprende una ipotesi di regolamentazione della prostituzione in luogo non pubblico attraverso la non punibilità del favoreggiamento.

Infine, dà per illustrato l'emendamento 1.15.

Il senatore MUSSO (*PdL*) illustra dapprima l'emendamento 1.0.8, con il quale si legalizza la prostituzione in luoghi privati e non aperti al pubblico, introducendo forme di controllo pubblico sull'esercizio di tale attività. L'emendamento 1.0.10, invece, attribuisce ai comuni la facoltà di individuare, sulla scorta di quanto già si verifica in alcune realtà locali, una o più aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali l'esercizio della prostituzione è consentito. Rappresenta infine logico corollario delle suddette proposte l'emendamento 3.0.10, con il quale si esclude la configurabilità del reato di sfruttamento nel caso di concessione in locazione di immobili nei quali si esercita la prostituzione ovvero di erogazione a titolo oneroso della fornitura di beni o servizi a persone dedite alla prostituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA RIUNITI

Il PRESIDENTE comunica che gli Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono convocati domani, giovedì 14 maggio, alle ore 14,15, per definire la programmazione dei lavori.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

59^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'economia e le finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente VIZZINI ricorda la determinazione adottata di comune accordo al termine della seduta antimeridiana, di convocare per domani alle ore 14,15 gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, al fine di programmare l'attività delle stesse Commissioni riunite, e le relative priorità, per la settimana successiva. Informando le Commissioni che il calendario dei lavori del Senato è stato già aggiornato con l'inclusione del disegno di legge n. 1082-B (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) per le sedute della settimana successiva alla prossima, propone di convocare immediatamente la prevista riunione degli Uffici di Presidenza.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

Il presidente VIZZINI riferisce le determinazioni appena adottate, di comune accordo, nella riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 1082-B è fissato per le ore 18 di lunedì 18 maggio. Nelle sedute che saranno convocate per la settimana successiva, nei giorni di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, sarà anzitutto trattato lo stesso disegno di legge n. 1082-B fino alla conclusione dell'esame, mentre il disegno di legge n. 1079, in materia di prostituzione, sarà esaminato, eventualmente, nella seduta di giovedì 21, con la prosecuzione della illustrazione e discussione degli emendamenti e comunque senza votazioni. Nella stessa seduta di giovedì potrà aver inizio l'esame di provvedimenti di competenza eventualmente trasmessi dalla Camera dei deputati, secondo gli aggiornamenti possibili del calendario dei lavori del Senato e comunque avendo esaurito l'esame del disegno di legge n. 1082-B.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) rinvia alle considerazioni che svolgerà successivamente il senatore Mugnai a proposito delle

modifiche apportate dalla Camera dei deputati in materia di filtro per il ricorso in Cassazione.

Per quanto riguarda l'articolo 46, esprime perplessità sulla modifica apportata al comma 8 in materia di testimonianza che abbia ad oggetto documenti di spesa, che può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta dal testimone e trasmessa al difensore della parte, anziché ricevuta, come previsto nel testo approvato dal Senato.

A proposito dell'articolo 64 chiede al rappresentante del Governo di chiarire il senso della modifica della clausola di invarianza finanziaria, che fa riferimento all'ambito della finanza pubblica anziché al bilancio dello Stato.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) esprime in primo luogo piena condivisione per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 47. Al riguardo osserva che la nuova disciplina dell'istituto del filtro in Cassazione si pone peraltro in linea con quanto già previsto da alcuni emendamenti presentati dal proprio Gruppo nel corso dell'esame in seconda lettura. Relativamente all'articolo 46 rileva che la modifica apportata al settimo comma del nuovo articolo 257-bis è volta ad ampliare le modalità di consegna delle testimonianze scritte ai difensori. Ricorda al riguardo che già nel corso dell'esame in seconda lettura erano emerse numerose perplessità sulla originaria formulazione della norma.

Il senatore CASSON (*PD*) ribadisce, preliminarmente, il proprio rammarico per il mancato recepimento da parte delle Commissioni riunite nel corso dell'esame in seconda lettura del disegno di legge delle proposte emendative dell'opposizione, alcune delle quali appaiono anche in linea con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Si sofferma quindi sulle modifiche relative all'articolo 44. Al riguardo, dopo aver ribadito la ferma contrarietà del proprio Gruppo alla decisione di procedere alla riforma della giustizia amministrativa attraverso il ricorso all'istituto della delega legislativa, esprime apprezzamento per l'introduzione di norme più puntuali volte a disciplinare il procedimento previsto per le controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Esprime tuttavia talune riserve sulla decisione di attribuire tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale scelta appare in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale volto a censurare l'attribuzione alla giurisdizione amministrativa di competenze sulla base del parametro dei blocchi di materie. Per quel che concerne l'istituto di cui all'articolo 47 esprime piena condivisione per la scelta di disciplinare i casi di inammissibilità del ricorso in cassazione. Analogamente appare condivisibile la scelta di precisare che l'ipotesi di inammissibilità del ricorso relativa ai provvedimenti che abbiano deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema corte, presupponga anche che l'esame dei motivi non offra elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa Corte, consen-

tendo così possibili nuovi indirizzi giurisprudenziali pur nel rispetto del ruolo tradizionale della Cassazione. Conclude esprimendo apprezzamento per le disposizioni del nuovo articolo 360-*bis* volte a disciplinare il procedimento per la decisione sull'inammissibilità sul ricorso e per la decisione in Camera di consiglio.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo al senatore Benedetti Valentini, precisa che la modifica apportata all'articolo 64 risponde all'esigenza di una maggiore garanzia rispetto a eventuali nuovi o maggiori oneri. Le sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare possono essere trasferiti agli uffici provinciali delle Agenzie del territorio che attualmente rientra nel bilancio dello Stato, ma tale condizione potrebbe mutare in futuro: di qui la precisazione che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, replicando alle richieste di chiarimento avanzate nel corso della discussione generale, precisa che la formulazione introdotta dalla Camera dei deputati in relazione all'articolo 46 appare più ampia di quella prevista originariamente. In relazione all'istituto del filtro in Cassazione fa presente che la nuova formulazione dell'articolo 360-*bis* del codice di procedura civile è stata approvata dalla Camera dei deputati con il consenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) prende atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo in materia di filtro per il ricorso in Cassazione e ribadisce la preferenza per la formulazione dell'articolo 46 approvata dal Senato, che faceva riferimento al ricevimento della dichiarazione testimoniale da parte del difensore. Quanto alla risposta fornita dal sottosegretario Vegas a proposito della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 64 precisa, anche a fini interpretativi, che attualmente si tratta di uffici dello Stato e pertanto gli oneri relativi non possono che rientrare nell'ambito del bilancio dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)**

10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 13 maggio 2009

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

CURSI

indi del Presidente della 7^a Commissione

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e del segnale audio per la seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il suo assenso e pertanto, ove le Commissioni riunite convengano, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della seduta.

Convengono le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle ricerche italiane relative alla fusione nucleare:
seguito dell'esame del documento conclusivo**

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile scorso.

Nel dibattito prende la parola il senatore VERONESI (PD) il quale esprime entusiasmo per la bozza di documento conclusivo, in quanto essa coniuga mirabilmente l'esattezza dell'informazione scientifica con la semplicità del linguaggio. Manifesta quindi particolare apprezzamento

per i primi cinque capitoli, precisando di essere sempre stato un nuclearista convinto; il documento consente peraltro a suo giudizio di porre in luce la fusione quale tappa evolutiva della società, in vista della costruzione di una fonte di energia paragonabile a quella del sole.

Si dichiara inoltre favorevole in particolare alla prima parte del documento atteso che essa costituisce un'occasione per la fisica italiana di essere più attiva, facendo peraltro tesoro dell'ottima tradizione a partire dalla scuola romana di via Panisperna. A tal proposito deplora che il *referendum* del 1987 contro il nucleare abbia segnato una battuta di arresto allo sviluppo della fisica, per cui ritiene che ITER rappresenti il momento del riscatto e il rilancio del settore. Dopo aver evidenziato che il compiacimento per il documento conclusivo è legato ad una sua personale passione per le scienze, testimoniata dal costante sforzo per introdurre le scienze esatte nella medicina, giudica poi oggettiva la descrizione della partecipazione italiana al programma europeo di ricerca, contenuta nel capitolo 6.

Manifesta invece perplessità sulle conclusioni elaborate nel settimo capitolo in quanto si introducono valutazioni tecnologiche e metodologiche non strettamente attinenti agli ambiti di competenza delle Commissioni riunite. Occorre peraltro a suo avviso proseguire coerentemente l'impegno italiano già assunto in questo campo, articolato in varie tappe tra cui il progetto FAST (*Fusion Advanced Studies Torus*). Ricordando di aver condiviso la scelta a suo tempo effettuata dal ministro Letizia Moratti, ribadisce che non rientra nei compiti delle Commissioni una valutazione scientifica.

Avviandosi alla conclusione domanda quali siano i destinatari del documento conclusivo e se esso costituisca un punto di partenza per un'iniziativa legislativa, sottolineando poi l'esigenza di alcune modifiche per rendere il testo oggettivo e privo di giudizi di metodo.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) esprime un particolare apprezzamento per lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo. Osserva che tale documento ha, tra l'altro, il pregio di evidenziare che l'attività di ricerca sulla fusione nucleare, svolta fino ad ora, non ha avuto delle immediate applicazioni pratiche. Ritiene pertanto che il documento conclusivo garantirà una maggiore chiarezza rispetto ad alcune informazioni fuorvianti fornite all'opinione pubblica sul tema della ricerca nell'ambito della fusione nucleare. Si sofferma indi sull'importanza delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite, con particolare riguardo agli interventi dei responsabili dei progetti avviati dalla Commissione europea, e rileva che, nel momento in cui l'attività di ricerca scientifica deve essere applicata alla realtà pratica, si deve prestare particolare attenzione al rischio di disperdere inutilmente degli investimenti che ammontano a diverse decine di milioni di euro. A tale proposito, pur riconoscendo la necessità di dedicare maggiori risorse nella ricerca scientifica, richiama l'attenzione sulla opportunità di impiegare tali risorse in modo efficace, procedendo ad una attenta valutazione dei costi e dei benefici basata su una

scala di priorità predefinita. Da ultimo si sofferma sulla proposta della *facility* FAST, avanzata dall'ENEA all'Euratom, e attualmente all'esame presso la Commissione europea, evidenziando la necessità di considerare, anche in questo caso, i costi e i benefici degli investimenti.

Il senatore RUSCONI (PD), nel manifestare particolare apprezzamento per la qualità scientifica del documento, reputa indispensabile una valutazione politica, imperniata anzitutto sull'ultimo capitolo. Associandosi alle considerazioni del senatore Veronesi, reputa infatti estraneo alle competenze delle Commissioni un giudizio tecnico sui programmi di ricerca, che rischia di generare un'impropria confusione di ruoli con la comunità scientifica.

Assicura inoltre di non ravvisare alcun dubbio sull'utilità della fusione nucleare, che rappresenta una strada condivisa dagli ultimi quattro Governi, e afferma l'assenza di contrarietà ideologiche sull'argomento. Domanda quindi chiarimenti sulla disponibilità del Presidente relatore a modificare il documento, chiedendo a sua volta come si intenda procedere dopo l'approvazione e quali siano i possibili futuri interlocutori. Ribadisce indi l'opportunità di garantire continuità agli investimenti al programma europeo di ricerca.

Esprime poi condivisione sui primi capitoli, ritenendo tuttavia le conclusioni eccessivamente sbilanciate a favore di IGNITOR, che si colloca al di fuori del progetto europeo. In proposito ricorda l'audizione del Presidente dell'ENEA, il quale ha sottolineato che lo sviluppo di IGNITOR è subordinato alla disponibilità di ulteriori fondi nazionali proprio in quanto non rientra nel quadro europeo di finanziamento. Invoca quindi un chiarimento circa il peso attribuito ad IGNITOR nelle conclusioni, rimarcando la necessità di proseguire nella collaborazione – ormai trentennale – con gli altri Paesi europei, che ha del resto consentito all'Europa di assumere un ruolo di avanguardia.

Dopo aver richiamato in dettaglio le tappe di ITER, che utilizza anche i risultati di esperimenti satelliti realizzati fra l'altro in Gran Bretagna e in Giappone, si sofferma sul progetto FAST che rappresenta a sua volta una fase del progetto svolta in Italia sotto l'egida dell'Euratom. In proposito giudica indispensabile per l'Italia mantenere la propria collocazione del programma europeo di fusione, sulla base di quanto già stabilito dai precedenti Governi e dai principali enti di ricerca; la rinuncia dell'Italia a costruire una macchina qual'è il FAST penalizzerebbe invece il Paese rispetto ad altri Stati, come ad esempio Germania, Gran Bretagna e Francia. Tiene poi a precisare che le audizioni hanno chiaramente messo in luce gli obiettivi di FAST nel quadro europeo anche al fine di dotare l'Italia di una macchina sperimentabile dopo il JET.

Quanto al giudizio negativo espresso nel documento conclusivo circa il non utilizzo del trizio nelle reazioni sviluppate da FAST, puntualizza che di recente è stato affermato che l'utilizzo di tale materiale non è strettamente necessario. In proposito, nel precisare che l'Italia potrebbe comunque limitare il proprio impegno finanziario data la copertura europea,

invita a considerare che l'esclusione del trizio da FAST è una scelta, atteso che le reazioni con il trizio sono già sperimentate da JET. Sollecita quindi il Presidente relatore a modificare il documento conclusivo, ridimensionando anzitutto l'enfasi attorno ad IGNITOR, tanto più che – ribadisce – non è compito delle Commissioni indicare quali progetti vanno finanziati.

Rinnova inoltre il suo favore per la ricerca nel settore della fusione nucleare, anche per scoprire nuovi potenziali energetici, e giudica improprio che il Parlamento stabilisca quali programmi internazionali di ricerca siano più promettenti sul piano scientifico, rimarcando che FAST riceve risorse comunitarie grazie al suo stesso collegamento con ITER. L'eccessiva attenzione su IGNITOR e la svalutazione di FAST corrispondono infatti a suo avviso esclusivamente alla propensione, pur legittima, di singoli scienziati. Si augura infine che il Presidente relatore intenda recepire alcune proposte di modifica, onde consentire una valutazione pienamente positiva da parte del suo schieramento politico.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) manifesta compiacimento per la qualità del documento conclusivo e della discussione, frutto anche delle approfondite audizioni svolte dalle Commissioni riunite. Ritiene infatti che l'indagine conoscitiva abbia una importanza culturale considerevole, in quanto contribuirà ad un mutamento di atteggiamento nell'opinione pubblica, finora sempre negativo nei confronti del nucleare. Occorre perciò continuare ad investire e valorizzare all'esterno il documento conclusivo, dopo la sua approvazione, proprio per rendere un servizio al Paese in termini di corretta informazione.

Quanto ai contenuti, ritiene che le Commissioni riunite non siano in grado di esprimersi su scelte scientifiche, ma possano dare un indirizzo di carattere più generale. Condivide peraltro l'esigenza di assicurare continuità al programma di ricerca europeo, almeno fin quando non sarà dimostrata la necessità di investire in progetti utilizzabili nell'immediato.

Si interroga conclusivamente sulle prospettive reali connesse all'approvazione del documento conclusivo, dato che attualmente non sono state presentate proposte legislative in materia né dal Governo, né dai parlamentari. Auspica a sua volta che il documento sia modificato e trasmesso a tutti gli interlocutori istituzionali interessati.

Il senatore BUBBICO (PD) ricorda l'importanza delle problematiche legate al tema della ricerca nell'ambito della fusione nucleare e riconosce la straordinaria rilevanza delle questioni trattate nel documento conclusivo presentato alle Commissioni riunite. Si sofferma quindi sul contributo che l'Italia potrà fornire nell'ambito dei progetti europei ed internazionali già avviati con riguardo alla ricerca sulla fusione nucleare ed evidenzia l'opportunità che nel documento conclusivo vengano inserite le proposte precedentemente illustrate dal capogruppo del Partito Democratico della 7^a Commissione. Manifesta infine condivisione per l'importanza di procedere ad una valutazione dei costi e dei benefici con riguardo agli investimenti

da effettuare in tale campo e richiama l'attenzione sulla opportunità di acquisire, sul documento conclusivo proposto, l'orientamento dell'Esecutivo e della comunità scientifica nazionale.

Il seguito dell'esame del documento conclusivo, nonché della procedura informativa, sono quindi rinviati.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

105^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Davico e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VIZZINI riferisce le determinazioni adottate di comune accordo nella riunione, appena conclusa, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: in quella sede si è convenuto di fissare, per la settimana di lavoro parlamentare che inizierà subito dopo le elezioni del 6 e 7 giugno, l'audizione dei rappresentanti dei proponenti i disegni di legge d'iniziativa popolare n. 2 (Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive) e n. 3 (Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori).

Inoltre si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno, dalla settimana prossima, il disegno di legge n. 1552 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia – Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), approvato dalla Camera dei deputati, nonché il disegno di legge n. 1290 (Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale) d'iniziativa del senatore Ichino e di altri senatori.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) *Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il relatore PASTORE (*PdL*) dà conto di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore SANNA (*PD*) illustra una proposta alternativa di parere, anch'essa pubblicata in allegato, che si concentra sul contenuto dell'articolo 17 del decreto-legge, con il quale viene disposto lo spostamento dell'evento G8 dall'isola della Maddalena all'Aquila. Eccepisce anzitutto che la deliberazione con cui è stato approvato il decreto-legge è stata assunta dal Consiglio dei ministri in violazione dell'articolo 47, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Sardegna, a norma del quale il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattano questioni che riguardano quella Regione. In proposito, ricorda che secondo la costante giurisprudenza costituzionale il Presidente della Regione deve essere convocato quando si tratti di un interesse rilevante e differenziato rispetto ad altre Regioni, una condizione che a suo avviso ricorreva per la decisione dello spostamento del G8.

Con riguardo alla proposta di parere avanzata dal relatore, rileva che le disposizioni del decreto-legge introducono importanti eccezioni alla disciplina civile dei contratti di appalto e di fornitura di prestazioni d'opera e prevedono una revisione al ribasso dei contratti, senza riconoscere alcun potere negoziale alle imprese. Inoltre, nel parere si dovrebbe censurare la retroattività di tali misure rispetto all'emanazione del decreto-legge.

Nota ancora che la maggior parte delle spese sostenute finora sono coperte da fondi CIPE e FAS nella disponibilità della regione Sardegna e che questa ha rimodulato in funzione della localizzazione dell'evento. Tali risorse, dopo lo spostamento dell'evento, dovrebbero essere rimesse nella disponibilità della Regione Sardegna.

Infine, prende atto con rammarico che, malgrado la sollecitazione da lui avanzata nella seduta di ieri (che il Presidente avrà senz'altro rappresentato), non è presente alcun rappresentante del Governo per fornire chiarimenti sui risparmi che la relazione tecnica imputa allo spostamento del G8.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) esprime apprezzamento per la relazione svolta dal relatore Pastore, il quale ha sottolineato la situazione di eccezionalità che giustifica la specialità di molte delle disposizioni in esame, che dunque non possono essere applicate in modo indiscri-

minato. Tuttavia, la proposta di parere presentata non riflette esaustivamente quelle considerazioni.

Oltre a condividere le osservazioni del senatore Sanna, ritiene che all'articolo 5 si dovrebbero indicare specificamente, e non in forma sintetica, le diverse ipotesi in cui è applicabile la sospensione dei termini processuali. Per quanto riguarda l'articolo 2, comma 8, ritiene necessario sottolineare con maggiore enfasi il ruolo degli enti locali nella fase della ricostruzione.

Per quanto riguarda l'articolo 10, comma 2, a suo avviso è necessario esplicitare il campo di applicazione facendo riferimento ai mutui e ai finanziamenti utilizzati da soggetti residenti nei comuni individuati all'articolo 1, comma 2, o a quelli per i quali le garanzie gravano sugli immobili situati negli stessi comuni. Infine, all'articolo 11, per evitare il rischio di indeterminatezza dei soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 4, occorre specificare che sono individuati nei privati titolari di immobili, strutture e infrastrutture di cui al comma 1.

Il senatore SARO (*PdL*) ricorda l'esperienza da lui condotta in qualità di amministratore nelle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia. Sulla base di tale precedente, ritiene che si dovrebbe riconsiderare l'impostazione attuale del decreto-legge, a suo avviso eccessivamente centralizzata, e favorire una maggiore partecipazione degli enti locali e della Regione Abruzzo. La collaborazione dei diversi livelli istituzionali è d'importanza cruciale per la graduazione degli incentivi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, a seconda della distanza dall'epicentro del sisma. Inoltre, la costruzione *ex novo* di immobili deve essere regolata in base alla programmazione urbanistica e alla progettazione, con il diretto coinvolgimento dei comuni. I contributi dovranno essere riferiti a una base uguale per tutti funzionale per il nucleo abitativo, salva la possibilità di finanziamenti parziali per la riparazione o ricostruzione di parti non essenziali e più ampie degli immobili. Infine, sempre per quanto riguarda la riparazione o ricostruzione degli immobili, si dovrà prevedere un potere sostitutivo per casi particolari, ad esempio quando titolari degli immobili siano persone anziane.

A suo avviso, sarebbe preferibile dare mandato alla Regione Abruzzo di elaborare le norme di dettaglio per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, che potrà realizzarsi con l'attribuzione di competenze amministrative specifiche alle province e ai comuni.

Il PRESIDENTE osserva che le osservazioni del senatore Saro sono riferibili più opportunamente al merito del provvedimento.

Il senatore BIANCO (*PD*) condivide le osservazioni del senatore Saro e ritiene che dovrebbero essere integrate nel parere, come quelle proposte dai senatori Sanna e Marino. Infatti, pur condividendo la necessità di una efficace struttura di protezione civile, ritiene che si dovrebbe preservare la funzione delle istituzioni ordinarie, a cominciare dai Comuni.

A proposito del richiamo del senatore Sanna alla convocazione del presidente della Regione Sardegna per partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri in cui si è deliberato lo spostamento dell'evento G8, ricorda che analoga sollecitazione fu avanzata nella scorsa legislatura per le deliberazioni del Governo in occasione della presentazione del disegno di legge finanziaria.

Il relatore PASTORE (*PdL*), intervenendo per la replica, invita a tenere conto che il terremoto ha colpito una città capoluogo della Regione e della Provincia. Ciò comporterà gravi difficoltà nella ripresa dell'attività ordinaria.

Con riferimento alle osservazioni del senatore Sanna, ritiene che si potrebbe invitare la Commissione a valutare se siano adeguatamente tutelati i diritti risarcitori dei soggetti che hanno sostenuto spese o hanno subito perdite conseguenti agli impegni assunti legittimamente con soggetti pubblici.

Per quanto riguarda l'articolo 5 si potrà esplicitare la formulazione, facendo riferimento a tutte le possibili sedi giurisdizionali e alla varietà delle situazioni cui le norme sono dirette (funzionamento degli uffici giudiziari, residenza degli interessati, operatività dell'avvocatura). Quanto alle altre osservazioni avanzate dal senatore Marino, sottolinea che nel parere si richiama la necessità di una consultazione del Presidente della Regione Abruzzo per l'adozione di provvedimenti di somma urgenza; questi potrà senz'altro rapportarsi con le altre istituzioni territoriali, come è avvenuto per l'individuazione dei comuni colpiti. Per quanto attiene all'articolo 11, l'individuazione dei beneficiari riguarda il merito del provvedimento e dovrà essere considerata dalla Commissione bilancio e dalla Commissione territorio che procede all'esame in sede referente. È invece accoglibile la proposta di esplicitare il campo di applicazione dell'articolo 10, comma 2.

Soffermandosi sulle osservazioni svolte dal senatore Saro, ritiene che il provvedimento non sovverte le competenze delle istituzioni locali. Semmai si potrebbe segnalare l'opportunità di inserire una norma di precisazione all'articolo 4, in particolare per la fase di attuazione della ricostruzione. Infine, ricorda che la sua proposta di parere segnala la necessità di precisare se i contributi previsti all'articolo 3, comma 1, coprono per intero o solo parzialmente i costi sostenuti per la ricostruzione o riparazione degli immobili. Tuttavia, nel caso in cui la copertura sia solo parziale, è opportuno indicare i criteri per definire le priorità nell'erogazione dei fondi.

Presenta quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni sul testo, che recepisce gli esiti del dibattito, con particolare riguardo ad alcuni rilievi formulati dai senatori Marino e Sanna.

Si procede alla votazione.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione, ribadendo le perplessità costituzionali esposte nella discussione di cui si è tenuto conto solo in parte. In particolare, ribadisce la cogenza delle norme che prevedono la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni a statuto speciale nelle riunioni del Consiglio dei ministri in cui si esaminano argomenti di rilevante interesse per quelle Regioni.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ringrazia il senatore Pastore per il lavoro di sintesi svolto in qualità di relatore e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Si rammarica per la mancata unanimità sulla proposta di parere del relatore, ma apprezza la disponibilità manifestata nel dibattito dai Gruppi dell'opposizione.

Il senatore BODEGA (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo e ringrazia il relatore Pastore per il lavoro svolto. Sottolinea che il provvedimento non mette in discussione le potestà delle Regioni e degli enti locali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato al resoconto.

La proposta alternativa di parere avanzata dal senatore Sanna risulta pertanto preclusa.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che il decreto-legge contiene norme di carattere eccezionale e speciale in ragione della straordinaria gravità degli eventi che sono specificamente indicati all'articolo 1, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 2, si ritiene opportuno assicurare che il Commissario delegato conservi la facoltà di individuare, anche successivamente, i territori a cui si applica la normativa speciale mediante ulteriore decretazione di verifica e/o aggiornamento;

– all'articolo 2, comma 8, appare necessario prevedere che i provvedimenti del Commissario delegato siano adottati previa consultazione del Presidente della Regione Abruzzo;

– all'articolo 3, comma 1, occorre precisare se i contributi previsti coprano per intero o parzialmente i costi sostenuti per la ricostruzione o riparazione degli immobili. Nel caso in cui la copertura sia solo parziale, sembra opportuno indicare i criteri per definire le priorità nell'erogazione dei fondi. È opportuno inoltre assicurare il finanziamento della ricostruzione anche degli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o ad uso non abitativo;

– al medesimo articolo 3, comma 1, occorre chiarire se con l'espressione «inagibili» si intenda un mero danno subito dall'immobile o se, come sembrerebbe dall'espressione usata, si faccia riferimento all'inagibilità prevista dalla normativa urbanistica ed edilizia; in questa seconda ipotesi, si configurerebbe una possibile irragionevolezza della norma, in quanto potrebbe verificarsi il caso di un immobile inagibile – e quindi ammesso ai contributi – meno danneggiato di un immobile agibile e quindi escluso dai contributi;

– all'articolo 3, comma 3, occorre specificare il senso dell'espressione «investimenti di interesse nazionale» utilizzata con riferimento alla concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione di immobili distrutti o inagibili adibiti ad abitazione principale;

– all'articolo 3, comma 5, si sottolinea la necessità di prevedere forme di pubblicità, anche gratuite e senza spese, del vincolo che insiste sugli immobili per la cui ricostruzione è stato concesso un contributo;

– all'articolo 4, non sembrano configurarsi modifiche di competenza in capo al sistema delle autonomie; ove sussistessero simili dubbi, sarebbe opportuna una norma di precisazione;

- all'articolo 5, si invita a considerare tutte le ipotesi in cui si applicano le disposizioni di sospensione dei termini processuali;
- all'articolo 8, comma 2, lettera c), è necessario valutare la chiarezza dell'espressione «nuclei monoparentali madre bambino», la quale sembrerebbe escludere le ipotesi in cui l'unico familiare che viva con il bambino sia un soggetto diverso dalla madre.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534
PRESENTATA DAL SENATORE SANNA**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che il decreto-legge contiene norme di carattere eccezionale e speciale in ragione della straordinaria gravità degli eventi che sono specificamente indicati all'articolo 1, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che sia soppresso l'articolo 17. Si rileva, infatti, che la deliberazione approvativa del decreto-legge è stata assunta dal Consiglio dei ministri in violazione dell'articolo 47, secondo comma dello Statuto speciale della Regione Sardegna, il quale stabilisce che il Presidente della Giunta regionale «interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione». La prescrizione introdotta dalla richiamata fonte statutaria, di rango costituzionale, è applicabile alla norma in esame (con l'articolo 17 si sposta il vertice G8 dall'isola de La Maddalena a L'Aquila, e si introducono rilevantissime eccezioni alla disciplina civile dei contratti di appalto, di fornitura e di prestazione d'opera relativamente alle esecuzioni in corso nella regione Sardegna). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, nel Consiglio dei ministri deve essere convocato il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ogni qualvolta si tratti di un interesse rilevante e differenziato rispetto alle altre Regioni. Questa particolare e rafforzata forma di cooperazione tra gli organi – non attivata dal Consiglio dei ministri – era ed è dovuta per diversi ed evidenti motivi. In primo luogo, l'applicazione al «grande evento G8» della disciplina sulle attività di protezione civile comporta il potere dello Stato di derogare a norme di legge statali e regionali che incidono sulle competenze regionali e di quelle delle autonomie locali della Sardegna coinvolte dagli interventi di organizzazione. Per questo motivo il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna fa parte del Comitato di Coordinamento Nazionale per la Presidenza del Vertice G8. In secondo luogo, la maggior parte delle spese sino ad ora sostenute per la realizzazione dell'evento sono coperte da fondi CIPE e FAS nella disponibilità della Regione e da essa rimodulati in funzione della localizzazione dell'evento. In terzo luogo, l'articolo 17 dispone che i risparmi ricavati dalla differente modalità di organizzazione dell'evento – praticamente finanziato da trasferimenti della Regione Autonoma della Sardegna alla contabilità speciale della missione «evento G8» – non tornino al bilancio regionale, ma al Fondo di riserva per le spese impreviste del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per le ragioni sopra esposte, ricorrendo tutti i presupposti e le condizioni per l'ap-

plicazione dell'articolo 47, secondo comma dello Statuto Speciale della Sardegna, disattese nel Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto-legge n. 39 del 2009, la Commissione ravvisa l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17.

La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 2, si ritiene opportuno assicurare che il Commissario delegato conservi la facoltà di individuare, anche successivamente, i territori a cui si applica la normativa speciale mediante ulteriore decretazione di verifica e/o aggiornamento;

– all'articolo 2, comma 8, appare necessario prevedere che i provvedimenti del Commissario delegato siano adottati previa consultazione del Presidente della Regione Abruzzo;

– all'articolo 3, comma 1, occorre precisare se i contributi previsti coprano per intero o parzialmente i costi sostenuti per la ricostruzione o riparazione degli immobili. Nel caso in cui la copertura sia solo parziale, sembra opportuno indicare i criteri per definire le priorità nell'erogazione dei fondi. È opportuno inoltre assicurare il finanziamento della ricostruzione anche degli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o ad uso non abitativo;

– al medesimo articolo 3, comma 1, occorre chiarire se con l'espressione «inagibili» si intenda un mero danno subito dall'immobile o se, come sembrerebbe dall'espressione usata, si faccia riferimento all'inagibilità prevista dalla normativa urbanistica ed edilizia; in questa seconda ipotesi, si configurerebbe una possibile irragionevolezza della norma, in quanto potrebbe verificarsi il caso di un immobile inagibile – e quindi ammesso ai contributi – meno danneggiato di un immobile agibile e quindi escluso dai contributi;

– all'articolo 3, comma 3, occorre specificare il senso dell'espressione «investimenti di interesse nazionale» utilizzata con riferimento alla concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione di immobili distrutti o inagibili adibiti ad abitazione principale;

– all'articolo 3, comma 5, si sottolinea la necessità di prevedere forme di pubblicità, anche gratuite e senza spese, del vincolo che insiste sugli immobili per la cui ricostruzione è stato concesso un contributo;

– all'articolo 4, non sembrano configurarsi modifiche di competenza in capo al sistema delle autonomie; ove sussistessero simili dubbi, sarebbe opportuna una norma di precisazione;

– all'articolo 5, si invita a considerare tutte le ipotesi in cui si applicano le disposizioni di sospensione dei termini processuali;

– all'articolo 8, comma 2, lettera c), è necessario valutare la chiarezza dell'espressione «nuclei monoparentali madre bambino», la quale sembrerebbe escludere le ipotesi in cui l'unico familiare che viva con il bambino sia un soggetto diverso dalla madre.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nel presupposto che il decreto-legge contiene norme di carattere eccezionale e speciale in ragione della straordinaria gravità degli eventi che sono specificamente indicati all'articolo 1, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 2, si ritiene opportuno assicurare che il Commissario delegato conservi la facoltà di individuare, anche successivamente, i territori a cui si applica la normativa speciale mediante ulteriore decretazione di verifica e/o aggiornamento;

– all'articolo 2, comma 8, appare necessario prevedere che i provvedimenti del Commissario delegato siano adottati previa consultazione del Presidente della Regione Abruzzo;

– all'articolo 3, comma 1, occorre precisare se i contributi previsti coprano per intero o parzialmente i costi sostenuti per la ricostruzione o riparazione degli immobili. Nel caso in cui la copertura sia solo parziale, sembra opportuno indicare i criteri per definire le priorità nell'erogazione dei fondi. È opportuno inoltre assicurare il finanziamento della ricostruzione anche degli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale o ad uso non abitativo;

– al medesimo articolo 3, comma 1, occorre chiarire se con l'espressione «inagibili» si intenda un mero danno subito dall'immobile o se, come sembrerebbe dall'espressione usata, si faccia riferimento all'inagibilità prevista dalla normativa urbanistica ed edilizia; in questa seconda ipotesi, si configurerebbe una possibile irragionevolezza della norma, in quanto potrebbe verificarsi il caso di un immobile inagibile – e quindi ammesso ai contributi – meno danneggiato di un immobile agibile e quindi escluso dai contributi;

– all'articolo 3, comma 3, occorre specificare il senso dell'espressione «investimenti di interesse nazionale» utilizzata con riferimento alla concessione di contributi e agevolazioni per la ricostruzione di immobili distrutti o inagibili adibiti ad abitazione principale;

– all'articolo 3, comma 5, si sottolinea la necessità di prevedere forme di pubblicità, anche gratuite e senza spese, del vincolo che insiste sugli immobili per la cui ricostruzione è stato concesso un contributo;

– all'articolo 4, non sembrano configurarsi modifiche di competenza in capo al sistema delle autonomie; ove sussistessero simili dubbi, sarebbe opportuna una norma di precisazione, in particolare per la fase di attuazione della ricostruzione;

– all'articolo 5, si invita a considerare tutte le ipotesi in cui si applicano le disposizioni di sospensione dei termini processuali in ogni sede giurisdizionale, anche tenendo conto della varietà delle situazioni cui le norme sono dirette (funzionamento degli uffici giudiziari, residenza degli interessati, operatività dell'avvocatura);

– all'articolo 8, comma 2, lettera *c*), è necessario valutare la chiarezza dell'espressione «nuclei monoparentali madre bambino», la quale sembrerebbe escludere le ipotesi in cui l'unico familiare che viva con il bambino sia un soggetto diverso dalla madre;

– all'articolo 10, comma 2, appare necessario esplicitare il campo di applicazione con riferimento a quei mutui e finanziamenti contratti dai soggetti residenti nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, o a quelli le cui garanzie gravano sugli immobili situati in tali comuni;

– all'articolo 17, si invita a valutare se siano adeguatamente tutelati i diritti risarcitori dei soggetti che hanno sostenuto spese o hanno subito perdite conseguenti agli impegni assunti legittimamente con soggetti pubblici.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

50^a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1460) MICHELONI. – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1498) Mirella GIAI. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(1546) RANDAZZO ed altri. – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

– e petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1545 e 1546, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1460, 1478 e 1498 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1460, 1478 e 1498, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1545 e 1546 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso – per quanto riguarda i disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498 e le petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti – nella seduta del 22 aprile scorso. Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati i disegni di legge n. 1545 e 1546, di cui propone la con-

giunzione con i disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498 e le petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti in considerazione dell'analogo tema.

Convieni la Commissione.

Il relatore TOFANI (*PdL*) illustra i disegni di legge n. 1545, di iniziativa dei senatori Randazzo e Di Giovan Paolo, e n. 1546, di iniziativa dei senn. Randazzo, Gustavino, Leddi, Soliani, Magistrelli, Marcucci e Di Giovanpaolo, che attengono alle medesime tematiche delle proposte legislative già in corso di esame presso la Commissione.

In particolare, il disegno di legge n. 1545 reca modifiche alla legge di disciplina del CGIE, riformando i compiti e le finalità dell'organismo. Quanto alla composizione, si prevede la riduzione dei componenti da 94 a 74, eliminando 10 componenti di nomina governativa e 10 elettivi. Viene mantenuto il sistema elettorale attuale di Comites e CGIE, salva la previsione di quote per le donne e per i giovani e si stabilisce l'incompatibilità dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero e dei membri del Parlamento europeo. Il Segretario generale diviene il vertice del CGIE e si ridefiniscono anche i compiti delle Assemblee continentali. Infine, si prevede la riduzione del numero dei componenti del Comitato di Presidenza del CGIE.

Illustra quindi il disegno di legge n. 1546, il quale prevede una parziale riforma della legge istitutiva dei Comites. La soglia per l'elezione del Comites viene elevata dagli attuali 3000 a 5000 cittadini residenti nella circoscrizione consolare. Vengono altresì previste modifiche ai compiti e alle funzioni dei Comites, aggiungendo, in particolare, a detti compiti, la presentazione di un piano-Paese da aggiornare annualmente.

Il senatore RANDAZZO (*PD*), primo firmatario dei disegni di legge testé illustrati, fa presente che le proposte presentate recano, specificamente, due fondamentali disposizioni. La prima norma prevede l'innalzamento del numero dei cittadini italiani iscritti nella circoscrizione consolare estera necessario per l'elezione di un Comites dagli attuali 3000 a 5000. Tale disposizione si differenzia dalle altre proposte legislative per l'individuazione di una soglia numerica inferiore per la consistenza della comunità italiana, in tal modo scongiurando il pericolo di sopprimere completamente l'esistenza di Comites in vaste aree territoriali, quali ad esempio l'Africa e il Medio Oriente.

Fa quindi presente che la seconda peculiarità delle proprie iniziative legislative consiste nella mera riduzione, e non nella totale eliminazione, dei componenti del CGIE di nomina governativa, in tal modo garantendo il permanere della rappresentanza di categorie associative e parti sociali esponenziali delle comunità italiane all'estero.

Quanto agli altri profili riguardati dai disegni di legge in esame rileva una sostanziale unità di vedute.

Il presidente DINI fa presente che anche i disegni di legge del senatore Randazzo verranno presi in considerazione dal Comitato ristretto già

istituito dalla Commissione per l'esame delle proposte di riforma dei Comites e del CGIE, e ricorda che detto Comitato ristretto ha in data odierna svolto un'audizione del Segretario generale del CGIE e di una rappresentanza dello stesso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1082-B) Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra il provvedimento in esame, d'iniziativa governativa, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e approvato con modificazioni dal Senato nel marzo 2009, che è stato ulteriormente modificato, in terza lettura, dalla Camera dei deputati. Osserva che di particolare rilievo ai fini dei profili di competenza della Commissione risultano essere le modifiche all'articolo 4.

Una prima modifica si inserisce nell'ambito delle disposizioni di semplificazione normativa. La versione originaria del provvedimento recava l'abrogazione di una serie di atti normativi antecedenti al 1947, risalenti quindi nel tempo, senza escludere i provvedimenti che costituivano adempimento di impegni internazionalmente assunti dall'Italia.

La novella introdotta durante l'esame alla Camera dei deputati riguarda una nuova formulazione dell'articolo 14, comma 17, della legge di semplificazione per il 2005, che dispone espressamente il mantenimento in vigore delle disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e delle leggi che autorizzano la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali, sottraendole al meccanismo «taglia-leggi» previsto nel testo licenziato dal Senato.

Inoltre, la modifica approvata dalla Camera dei deputati prevede che gli atti di ratifica di trattati internazionali – pari a circa 1.050 – relativi al periodo 1861-1948 e ricompresi in un apposito elenco annesso al provvedimento in esame, siano espunti dall'allegato n. 1 al decreto-legge n. 200 del 2008 che ha abrogato oltre 29.000 atti primari di incerta o dubbia vigenza, a decorrere dal 16 dicembre 2009. Tale esclusione soddisfa l'esigenza di garantire – a fronte di tale vasto e condivisibile intervento abrogativo – la piena vigenza degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e non ancora estinti.

In conclusione, richiamando il dibattito svoltosi in occasione dell'esame in sede referente del provvedimento nella precedente lettura e alla luce delle modifiche presso la Camera dei deputati, propone l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente DINI pone quindi in votazione la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva.

Decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM (2009) 136 def.) (n. 31)

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARCENARO (*PD*) illustra l'atto in esame, recante una proposta di decisione quadro del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e della repressione delle vittime, che abroga la precedente decisione quadro del 2002.

Sottolinea anzitutto come la disciplina dell'immigrazione investa nel suo complesso i rapporti tra Italia e Unione europea e richiama il dibattito che si è svolto presso la Commissione in sede di esame dell'atto comunitario n. 17, in cui il relatore Pisanu aveva evidenziato la necessità di valorizzare i flussi migratori regolari.

Fa presente che i profili maggiormente significativi riguardano da un lato l'apparato sanzionatorio e, dall'altro, un sistema di protezione delle vittime della tratta di esseri umani. A tale ultimo proposito, richiama la conformità della proposta in esame rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani – di cui auspica una sollecita ratifica da parte dell'Italia – e rispetto alla direttiva 2004/81/CE, che prevede l'assistenza e il rilascio del titolo di soggiorno ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta.

Ritiene di fondamentale rilievo assicurare adeguata tutela proprio alle vittime della tratta dal punto di vista umanitario, valutando favorevolmente a tal fine la predisposizione di un idoneo apparato repressivo delle condotte criminose.

In tale ambito segnala l'importanza dell'articolo 6 della proposta di decisione, in materia di non applicazione di sanzioni alle vittime, nonché dell'articolo 7, in materia di indagini e azione penale.

Rileva conclusivamente la necessità di tutelare particolarmente le vittime più vulnerabili quali donne e minori e, stante l'importanza del provvedimento, propone che la Commissione esprima sullo stesso un parere favorevole, basato sulla considerazione dell'urgenza di una normativa comunitaria in materia e di una vigorosa e onnicomprensiva tutela delle vittime dei reati di tratta.

Il senatore PERDUCA (*PD*) ricorda che sono in corso di esame presso le Commissioni riunite affari costituzionali e Giustizia una serie di disegni di legge in materia di contrasto alla prostituzione. In tale contesto, specifiche disposizioni sono dedicate alla repressione della tratta di

esseri umani e alla disciplina del rimpatrio delle prostitute arrestate. Auspica che l'esame dell'atto comunitario in titolo possa essere considerato un elemento in più nell'ambito della discussione dei disegni di legge citati.

Richiama poi l'attenzione della rappresentante del Governo sulla necessità che, alla luce del quadro comunitario di riferimento, anche la normativa italiana affronti con attenzione la problematica del rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di reati.

La senatrice MARINARO (PD) ritiene l'atto in esame di grande importanza, anche al di là della situazione contingente che si sta verificando in Italia in relazione ai flussi migratori irregolari.

Auspica che sulla tutela dei diritti umani degli immigrati si verifichi un'ampia convergenza di vedute tra maggioranza e opposizione, rispecchiando l'impostazione della società civile in Italia.

Fa peraltro presente come sia imprescindibile per l'Italia assumere una posizione precisa in seno all'Unione europea, al fine di sottolineare l'importanza di misure atte a garantire una convivenza civile e una disciplina condivisa sul tema delle migrazioni.

Il sottosegretario CRAXI rileva anzitutto come l'Italia, pur a fronte della notevole consistenza del numero dei rifugiati politici, abbia sempre rispettato i patti e gli impegni assunti nelle sedi comunitarie. Tuttavia, la problematica migratoria non può essere affrontata in modo unilaterale, ma deve inquadrarsi in una apposita normativa europea.

Fa presente che il Governo condivide pienamente la proposta di decisione in discorso, a garanzia della dignità umana e del contrasto ad ogni forma di schiavitù.

Il presidente DINI, nel condividere le preannunciate posizioni che il Governo italiano assumerà nelle sedi comunitarie, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone quindi in votazione la proposta del relatore di esprimere alla 2^a Commissione, sulla base dei rilievi emersi nel corso del dibattito, un parere favorevole sull'atto comunitario in esame.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1474) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

(22) PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo, il 7 novembre 1991

(47) PETERLINI ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000

(106) THALER AUSSERHOFER. – *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000*

(381) DELLA SETA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il presidente DINI, non essendovi iscritti a parlare, propone alla Commissione di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1474, considerando assorbiti i disegni di legge nn. 22, 47, 106 e 381, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

La Commissione approva.

(1522) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo ai confini «mobili» sulla linea di cresta o displuviale, effettuato a Roma il 23 e il 26 maggio 2008, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(1523) Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione relativa all'Organizzazione idrografica internazionale, fatto a Monaco Principato il 4 luglio 2005, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato alla relatrice Marinaro a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandola altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

(1524) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca alla Convenzione firmata a Bruxelles il 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione

delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, fatta a Bruxelles l'8 dicembre 2004, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 29 aprile scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la Commissione, previa verifica del numero legale, conferisce mandato al relatore Palmizio a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 15,55.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

74^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CANTONI informa la Commissione che è pervenuta, da parte del Segretario generale della Difesa la risposta scritta al quesito formulatogli durante l'audizione dello scorso 7 aprile, vertente su profili relativi alla costituenda società Difesa Servizi S.p.A.

Tale risposta è a disposizione dei Commissari.

La Commissione prende atto.

AFFARE ASSEGNATO

Ristrutturazione organizzativa, tecnico-logistica e infrastrutturale degli arsenali (n. 127)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore GAMBÀ (*PdL*) introduce la tematica sottesa all'affare in titolo, rilevando che esso investe una serie di situazioni e di problematiche particolarmente delicate inerenti l'attuale situazione ed il futuro degli arsenali della Marina militare (tra cui spiccano quelli di La Spezia e Taranto). Tali impianti, che forniscono un importante apporto in ordine alla manutenzione del naviglio militare versano, da almeno quindici anni, in una situazione connotata da un forte degrado delle strutture, fortemente sottoutilizzate. Questa situazione ha dato luogo, altresì, ad una serie di rilevanti problemi occupazionali per il personale civile ivi impiegato. Peraltro, la Commissione ha anche avuto modo di constatare dal

vivo l'obiettivo complessità della problematica in occasione della visita presso l'arsenale di La Spezia, effettuata il 1° dicembre 2008.

Il relatore ricorda quindi che il 30 marzo 2007 il ministro della Difesa *pro tempore* aveva nominato un apposito gruppo di lavoro al fine di elaborare una soluzione unitaria ed organica. Successivamente, sulla base delle conclusioni a suo tempo presentate, si procedette, tramite apposito decreto dell'11 settembre dello stesso anno, alla costituzione di un apposito comitato (denominato CAID, ossia Comitato Area Industriale Difesa) per la proposizione delle attività necessarie all'attuazione delle linee d'azione prospettate. Tale organismo aveva, in particolare, il compito di proporre un piano finanziario complessivo nonché le iniziative normative necessarie per pervenire ad un sostanziale miglioramento dell'efficienza, in senso industriale, di tutti gli stabilimenti di lavoro della Difesa.

Conclude quindi la propria esposizione osservando che, nel predisporre il testo di un'eventuale risoluzione, potrebbero essere seguite principalmente due vie: la prima consisterebbe in una proposta al Governo espressa in termini di puro sollecito, al fine di proseguire efficacemente l'attività già intrapresa, laddove la seconda potrebbe basarsi su ulteriori approfondimenti in ordine al tema, stante la sua particolare complessità.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) osserva che l'attuale situazione degli arsenali della Marina (e delle strutture ad essi collegate) presenta connotati di particolare gravità. Inoltre, nell'ambito dei tre impianti più significativi non è da passare sotto silenzio la difficile situazione di circa 3900 operai del settore civile, costretti ad operare in condizioni non ottimali. Tuttavia, le installazioni rivestono altresì una notevole importanza nell'ambito della componente industriale della Difesa, in quanto da un lato effettuano le dovute manutenzioni sul naviglio militare e dall'altro hanno anche notevoli capacità che potrebbero essere utilizzate a sostegno di entità e strutture esterne, con un importante recupero di risorse e di servizi per la Forza armata.

Esprime quindi avviso favorevole in ordine ad una recente iniziativa governativa, risalente al 29 aprile, che ha istituito un apposito comitato allo scopo di affrontare anche la tematica della riconversione degli arsenali. Sarebbe quindi, a suo avviso, assai opportuno seguire da vicino i lavori del suddetto organismo, allo scopo di pervenire all'elaborazione di soluzioni appropriate.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), prendendo lo spunto dalla difficile situazione in cui versa l'arsenale di Taranto (caratterizzata da un elevato degrado delle strutture e da una contrazione delle maestranze ivi operanti), reputa opportuna l'effettuazione di un'apposita indagine conoscitiva sul tema, allo scopo di acquisire ulteriori e preziosi elementi informativi in ordine ad una situazione che si presenta oltremodo delicata e complessa.

Il presidente CANTONI (*PdL*) rileva che la Commissione nella visita alle strutture ubicate a La Spezia aveva potuto personalmente constatare l'oggettiva situazione di difficoltà in cui versano gli arsenali della Marina. In ragione di ciò, non sarebbe opportuna l'effettuazione di un'indagine conoscitiva sul tema, che potrebbe portare ad un'eccessiva dilatazione dell'*iter* dell'affare iscritto all'ordine del giorno, finalizzato al voto di una risoluzione. Conclude osservando che un importante apporto alla soluzione del problema potrebbe essere rappresentato dalla costituenda società Difesa Servizi (oggetto di apposito disegno di legge all'esame della Commissione), sia in ordine alla loro valorizzazione, sia in ordine alla possibilità di utilizzo delle strutture da parte di organismi ed entità del mondo civile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla non proliferazione nucleare (COM (2009) 143 def.) (n. 32)

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CONTINI (*PdL*) illustra l'atto comunitario in titolo, rilevando che la comunicazione della Commissione europea al Consiglio ed al Parlamento europeo oggi all'esame della Commissione si inserisce nel quadro delle strategie (sia a livello internazionale, sia europeo) per ridurre i rischi della proliferazione nucleare di fronte all'aumentato interesse per l'energia atomica al fine di far fronte al crescente fabbisogno energetico mondiale. La comunità internazionale deve pertanto adoperarsi sia per ridurre al minimo il rischio di incidenti, sia in materia di sicurezza, al fine di evitare l'utilizzo della tecnologia in questione per scopi non pacifici.

In particolare, l'attore internazionale di maggior spessore è l'AIEA, che si avvale di particolari poteri e di un sistema rafforzato di controlli di sicurezza. Nel contesto europeo, invece, i principali strumenti per perseguire la politica di non proliferazione si rinvencono nel contesto PESC, nei vari trattati ed a livello Euratom.

Nel contesto PESC l'obiettivo della non proliferazione è stato considerato nel 2003, attraverso l'adozione di una strategia di sicurezza contro le armi di distruzione di massa. Tale obiettivo è stato altresì ribadito in una relazione approvata dal Consiglio nel 2008. Inoltre, l'Unione ha fornito pieno sostegno alla risoluzione n. 1540 delle Nazioni Unite sulla prevenzione della proliferazione di tali armi.

Con riferimento, quindi, agli strumenti comunitari adottati nell'ambito dei trattati, spiccano sia quello per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (istituito nel 2007), sia quello di assistenza (IPA) del 2006, sia, ancora, quello della stabilità, approvato con apposito regolamento sempre nel 2006.

Infine, in ambito Euratom le attività si sono estrinsecate nei campi del controllo di sicurezza (effettuato in stretta collaborazione con l'AIEA, anche in ordine all'individuazione delle attività nucleari non dichiarate), della salute e della protezione fisica (attraverso la regolamentazione di licenze ed autorizzazioni che impediscono il possesso, l'utilizzo ed il trasporto di materiali radioattivi in assenza degli appropriati controlli), e del controllo delle esportazioni. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, particolare importanza rivestono sia il regolamento CE n. 1334 del 2000 (che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni), sia la politica di sicurezza implementata dalla Commissione (avvalendosi anche di una *task force* formata da esperti delle autorità degli stati membri), sia, ancora, l'attività svolta dall'agenzia di approvvigionamento dell'Euratom. Inoltre, il Centro comune di ricerca istituito dall'articolo 8 del trattato è incaricato dello sviluppo di tecnologie e metodologie per l'esecuzione dei controlli, la formazione degli ispettori e l'attuazione del programma di sostegno europeo all'AIEA.

La relatrice osserva quindi che la parte finale della comunicazione della Commissione europea è dedicata ai possibili sviluppi futuri in materia di non proliferazione nucleare. Vengono infatti individuate iniziative di ulteriore sostegno al trattato di non proliferazione nucleare ed all'attuazione dei protocolli aggiuntivi, nonché di ampliamento della cooperazione con i paesi nucleari e di garanzia di combustibile atomico per quegli stati che intendono sviluppare tale forma di energia senza disporre di propri impianti per la sua produzione.

Conclude proponendo alla Commissione di esprimersi favorevolmente sull'atto comunitario iscritto all'ordine del giorno.

Si apre la discussione generale.

Il senatore SERRA (*PD*) pone l'accento sulla necessità di evitare che ulteriori nazioni possano dotarsi di tecnologie nucleari per scopi bellici, nonché sull'opportunità di ridurre l'entità degli arsenali atomici già esistenti. Al riguardo, la comunicazione della Commissione europea iscritta all'ordine del giorno avrebbe potuto, infatti, presentare degli spunti ulteriori, soprattutto considerata la prossima stipula del nuovo trattato di non proliferazione, prevista per il 2010.

Conclude esprimendo comunque il proprio avviso favorevole sull'atto comunitario in titolo.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) sottolinea l'importante contributo d'avanguardia offerto dall'Unione europea in ordine alla non proliferazione nucleare. Il trattato Euratom, infatti, precede di ben undici anni quello adottato a livello internazionale. Esprime quindi, del pari, il proprio avviso favorevole in ordine all'atto comunitario iscritto all'ordine del giorno.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CANTONI (*PdL*) dichiara chiusa la discussione generale. Constatato, quindi, che non vi sono iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole predisposto dalla relatrice Contini, che risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,25.

75^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CANTONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, il generale di corpo d'armata Gianfrancesco Siazzu.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CANTONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state richieste sia l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, sia la trasmissione radiofonica e che il Presidente del Senato aveva fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri in relazione al disegno di legge n. 1373 recante «Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società "Difesa Servizi Spa"»

Il presidente CANTONI ringrazia il generale Siazzu per aver accolto l'invito a partecipare e gli cede la parola.

Il generale SIAZZU osserva preliminarmente che il disegno di legge n. 1373, nel riconoscere alle Forze armate il diritto all'uso esclusivo dei

propri simboli, è destinato a colmare una lacuna normativa concretamente percepita nell'attività di tutela e valorizzazione dell'immagine istituzionale: è fuori di dubbio, infatti, che l'attenzione del mondo imprenditoriale sia, da tempo, diretta all'utilizzazione commerciale del complesso dei simboli e degli emblemi distintivi che traducono all'esterno il patrimonio identitario delle quattro Forze armate.

A fronte di un'evidente carenza di disciplina giuridica, in grado di offrire un'inequivoca protezione di tali beni, l'intervento normativo in parola costituisce pertanto l'auspicata attribuzione della titolarità dei marchi alle Forze armate e del conseguente diritto all'uso esclusivo dei simboli istituzionali, da cui discenderà la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di tutela apprestati dall'ordinamento.

Al riguardo, l'oratore ricorda che nel mese di maggio del 2006 (previo assenso del ministro della Difesa) il Comando generale dell'Arma aveva proceduto alla registrazione dei simboli istituzionali presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), sulla base di quanto statuito della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (ratificata con la legge n. 424 del 1976), che vieta l'utilizzazione, ai fini commerciali, di stemmi, bandiere ed altri emblemi di Stato, nonché di qualsiasi loro imitazione dal punto di vista araldico, in carenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Tale procedura, conclusasi con esito favorevole nel febbraio 2008, fa sì che gli emblemi dell'Arma dei carabinieri godano della relativa protezione in 166 paesi aderenti alla Convenzione di Parigi. Appare quindi del tutto evidente come il regime giuridico proposto dal disegno di legge in esame, si presenti in piena sintonia con quello della menzionata convenzione, offrendo opportuni strumenti amministrativi volti a difendere il diritto all'uso esclusivo degli emblemi, sia in Italia, sia all'estero.

L'oratore si sofferma, poi, sugli aspetti della tutela dei segni distintivi delle Forze armate strettamente connessi all'istituzione della società Difesa Servizi S.p.A., osservando che nell'attuale scenario congiunturale risulta sicuramente positiva l'opportunità offerta di integrare le risorse finanziarie disponibili con forme di autofinanziamento, introducendo la facoltà per l'amministrazione della Difesa di consentire a terzi, pubblici o privati, l'uso degli elementi identitari nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate. La possibilità di concedere l'uso dei segni distintivi è comunque delineata dal disegno di legge nei suoi caratteri essenziali, in quanto la sua configurazione in dettaglio viene rinviata alla sede regolamentare, previo concerto tra i dicasteri interessati: l'emanazione del decreto attuativo dovrà essere pertanto l'occasione per fissare i criteri per la conduzione – in concreto – dell'attività in esame, affinché si possa conseguire un giusto equilibrio tra produzione di flussi finanziari e valorizzazione dell'immagine istituzionale, sempre con particolare attenzione al prestigio che le Istituzioni proiettano, ormai, in ogni parte del mondo. Ne deriva che, da parte della società Difesa Servizi dovrà, comunque, essere pienamente garantita la specificità di ciascuna Forza armata ed in particolare dell'Arma dei carabinieri, in sede di attuazione della strate-

gia di concessione dell'uso dei simboli in questione. L'improrogabilità dell'intervento normativo all'esame della Commissione trova, inoltre, ulteriore e specifica conferma nel fenomeno, registrato nel recente passato, di utilizzo indebito delle denominazioni e dei simboli dell'Arma da parte di riviste dedite alla trattazione di tematiche d'interesse del comparto sicurezza-difesa.

Un altro aspetto di sicuro rilievo è quindi, a suo avviso, l'assetto giuridico conferito alla società che, quale soggetto di diritto privato, potrà fatturare e introitare risorse dall'esterno, consentendo così di indirizzare all'Amministrazione Difesa proficui canali di autofinanziamento. In tale quadro, un rilevante settore d'intervento – strettamente legato alla valorizzazione dei segni distintivi delle Forze annate – potrà essere certamente il ricorso all'istituto della sponsorizzazione che, sebbene introdotto nella Pubblica Amministrazione dall'articolo 43 della legge finanziaria del 1998, non ha ancora trovato l'auspicata, diffusa applicazione, a causa della mancanza di una disciplina organica e puntuale su criteri e procedure da seguire nella relativa attività negoziale. Cita quindi, al riguardo, il recente approvvigionamento (effettuato nel 2008, mediante una procedura di aggiudicazione ad evidenza pubblica), di una fornitura di capi tecnici di abbigliamento sportivo destinati a soddisfare le esigenze di tutto il personale del centro sportivo Carabinieri e degli allievi presso gli istituti di istruzione (aggiudicata ad un prezzo pari a meno del 50 per cento di quello di mercato, con la concessione all'impresa fornitrice di apporre il proprio logo sui predetti capi di abbigliamento), precisando che, in occasioni similari, la costituenda società potrebbe rappresentare la giusta soluzione, rivelandosi uno strumento finanziario assai efficace, qualora si consideri il crescente interesse commerciale rivolto al mondo militare.

Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio della Difesa, osserva poi che l'attività svolta dalla società Difesa Servizi S.p.A. potrà costituire un importante valore aggiunto, anche in relazione al programma promosso dal legislatore (ed avviato negli ultimi anni dallo Stato maggiore della Difesa), per razionalizzare il parco immobiliare delle Forze annate e ricavare risorse finanziarie da dedicare alle esigenze di ammodernamento e potenziamento delle dotazioni infrastrutturali. In questo ambito, resteranno naturalmente ferme le competenze della Direzione generale dei lavori e del demanio, secondo le nuove e più snelle procedure introdotte dalla legge n. 133 del 2008, che consentono all'amministrazione militare di effettuare direttamente le attività tecnico-amministrative, determinando il valore dei beni e stipulando i conseguenti atti negoziali.

Nell'ambito delle attività istituzionali della futura società potrà inoltre essere approfondita la possibilità di conseguire – in chiave interforze – anche un altro fondamentale obiettivo che la Difesa persegue da tempo con molteplici iniziative, ossia la realizzazione di impianti per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili per migliorare l'efficienza energetica del vasto parco infrastrutturale e per conseguire significativi risparmi finanziari sui consumi. Al riguardo, l'oratore precisa che l'Arma ha recentemente assunto contatti con società di produzione e distribuzione di ener-

gia nonché con i poli universitari della capitale («La Sapienza» e «Tor Vergata»), per seguire la continua evoluzione tecnologica nello specifico settore. In particolare, sono state già avviate le attività tecniche relative ad un primo progetto pilota per realizzare impianti fotovoltaici presso alcune caserme dell'Italia meridionale: tale modello prevede la realizzazione di impianti a costo zero ricorrendo allo strumento della permuta del diritto d'uso dei tetti e delle superfici scoperte disponibili, a fronte di quota parte dell'energia prodotta dall'impresa aggiudicataria. Tuttavia, i primi approfondimenti condotti hanno evidenziato una non trascurabile complessità delle procedure tecnico-amministrative.

Conclude osservando che l'istituzione della società potrebbe rappresentare una concreta opportunità per la Difesa di recuperare significative risorse e valorizzare lo straordinario patrimonio rappresentato dai suoi segni distintivi e dal retaggio storico ad essi sotteso.

I commissari presenti pongono, quindi, alcuni quesiti.

Il senatore TORRI (*LNP*) chiede se l'introduzione del nuovo organismo possa dar luogo ad eventuali sovrapposizioni di ruoli e di compiti con gli enti già esistenti. Domanda inoltre quali processi di valorizzazione potrebbero trovare applicazione, per il tramite della costituenda società, in ordine ai beni appartenenti all'Arma dei carabinieri.

Il generale SIAZZU precisa che l'articolato del disegno di legge n. 1373 non pregiudica le competenze delle direzioni generali, laddove la nuova società potrà svolgere particolari attività non consentite che non possono figurare in capo a degli organi amministrativi. Relativamente alla valorizzazione degli immobili in dotazione all'Arma, cita quindi l'esempio della caserma di Piazza del Popolo a Roma, costruita dal Valadier ed edificio di grande interesse storico ed artistico, che potrebbe, per il tramite della società Difesa Servizi, essere adeguatamente valorizzato con importanti ritorni economici.

Il presidente CANTONI osserva che, per il tramite della costituenda società, potrebbero essere acquisiti importanti introiti in ordine alle numerose serie televisive che hanno ad oggetto l'operato dei Carabinieri.

Il generale SIAZZU conferma che l'Arma ha collaborato sotto molti aspetti alla realizzazione delle serie televisive aventi ad oggetto il suo operato, senza alcun ritorno economico. Tuttavia, molte di queste collaborazioni sono state interrotte, a seguito della constatazione che quanto raffigurato da quei programmi non illustrava correttamente l'operato concreto dei vari reparti ed organismi dell'Arma.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) domanda se le Forze armate hanno attualmente delle strutture in grado di garantire un'adeguata valorizzazione dei loro emblemi e del loro patrimonio immobiliare, ed altresì se

vi sono delle precise norme giuridiche tali da consentire a queste strutture di ottenere in proprio i risultati che si prefiggono.

Chiede quindi chiarimenti in ordine ai controlli cui dovrebbe essere sottoposta la costituenda società.

Il generale SIAZZU osserva che, in ordine gestione e nella commercializzazione dei segni distintivi, le Forze armate non operano in maniera uniforme. In ragione di ciò, l'istituzione di un organismo quale la società Difesa Servizi potrebbe portare indubbi benefici, attraverso la definizione di una procedura standardizzata ed univoca. Per quanto attiene ai controlli cui il nuovo organismo dovrebbe risultare soggetto, rileva quindi che essi saranno definiti in sede di regolamentazione.

Il senatore GALIOTO (*PdL*) domanda se, al di là della concessione dell'uso dei segni distintivi e della gestione del patrimonio immobiliare, vi sono ulteriori attività che potrebbero essere esternalizzate e gestite con profitto dalla costituenda società, quali, ad esempio, l'utilizzo di personale dell'Arma in corsi di formazione sia per il personale della protezione civile, sia nell'abito di strutture scolastiche.

Il generale SIAZZU osserva che, per il tramite della futura società, potrebbero derivare, ad esempio, degli introiti economici a seguito dell'utilizzo di personale militare quale comparsa in determinati film storici, senza naturalmente incidere sull'operatività dei reparti. Con riferimento, quindi, ai corsi di formazione nelle scuole, che già sono istituiti con la collaborazione sia dell'Arma che della Polizia di Stato, rimarca l'opportunità che tale attività, la quale presenta connotati squisitamente istituzionali (in quanto volta all'educazione del cittadino), rimanga confinata in un ambito non commerciale, bensì autonomo e gratuito.

Il senatore PEGORER (*PD*) domanda se, in luogo dell'istituzione della società Difesa Servizi, le stesse finalità ad essa sottese non possano essere efficacemente perseguite attraverso il miglioramento delle strutture già esistenti.

Il generale SIAZZU osserva che, soprattutto in relazione alla commercializzazione dei segni distintivi delle Forze armate, la costituenda società potrebbe operare positivamente, attraverso la fissazione di regole uniformi attualmente non presenti, e che pertanto, attraverso il nuovo organismo, sarebbe possibile limitare il sorgere di molteplici iniziative al momento non sottoposte ad efficaci controlli.

Il senatore SERRA (*PD*) chiede delucidazioni in ordine alle modalità in cui la costituenda società possa ottenere gli opportuni guadagni economici, ed alla loro entità.

Il generale SIAZZU precisa che l'entità dei futuri introiti potrà essere valutata solo quando la società Difesa Servizi sarà concretamente operante. In ogni caso, il nuovo organismo fornirà un indispensabile apporto sia in termini di regolamentazione e trasparenza, sia svolgendo in maniera più agevole e snella determinati e particolari compiti.

Il senatore GAMBA (*PdL*), dopo aver rimarcato le notevoli opportunità offerte dal nuovo organismo, osserva che esso potrebbe proficuamente operare in molte situazioni in cui la normativa vigente preclude anche il contributo volontario al mondo civile, quali, ad esempio, l'utilizzo dei laboratori del RIS a favore di altri enti pubblici, con gli opportuni ritorni economici.

Il generale SIAZZU rileva che attualmente vi sono numerose attività che l'Arma presta a favore del mondo civile. Tuttavia, al momento, esse non garantiscono, in base alla legislazione vigente, alcun introito monetario.

Non essendovi altri iscritti a parlare il presidente CANTONI ringrazia nuovamente il generale SIAZZU per la sua disponibilità, dichiarando conclusa l'odierna procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

178^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha illustrato, per quanto di competenza, i profili finanziari del provvedimento in titolo.

Il senatore MORANDO (PD) ritiene che sebbene il provvedimento rechi opportune coperture finanziarie, tuttavia non appare esplicitato in modo esaustivo il legame tra risorse di copertura e fabbisogni delle popolazioni colpite dal terremoto. In primo luogo, fa presente che parte della copertura del provvedimento deriva da una rimodulazione della spesa in conto capitale. Dal punto di vista della programmazione economica ritiene doveroso che il Governo chiarisca quali siano gli interventi programmati che non verranno effettuati per destinare le risorse agli opportuni interventi a sostegno delle popolazioni colpite. Finora il Governo ha eluso le numerose richieste di chiarimenti in tal senso, atteggiamento che non può continuare stante la delicatezza del provvedimento in esame. A suo avviso la ragione di scarsa trasparenza del Governo nello specificare gli interventi cui rinunciare consiste nel non voler diffondere il dato di fatto

che alla ricostruzione del terremoto contribuiranno, in termini di interventi programmati e non più effettuati, soltanto le regioni del Mezzogiorno. Si tratta di una scelta politica del tutto legittima che deve tuttavia essere resa trasparente. Rileva, in secondo luogo, che il nodo cruciale per superare le emergenze, nelle passate esperienze, è stato quello di consentire alle famiglie ed alle imprese le cui proprietà non erano state interamente distrutte dal terremoto di riprendere al più presto le proprie attività. Il decreto-legge in esame invece riconosce un credito di imposta per le spese anticipate dalle famiglie e dalle imprese per la ricostruzione. Ne è una conferma l'assenza di effetti finanziari associati al 2009 per le disposizioni di quell'articolo 3. In altre parole, il decreto non sembra prevedere nemmeno una minima quota di risorse statali da riconoscere alle famiglie e alle imprese per attivare quegli investimenti necessari ad uscire nel più breve tempo possibile dall'emergenza. Sono invece previsti 500 milioni di euro per il 2009 per l'assistenza alla popolazione. Sarebbe quindi preferibile che il Governo indicasse quante risorse sono ancora disponibili dei 500 milioni citati e li destinasse a dare un anticipo alle famiglie per iniziare da subito la ricostruzione. In conclusione, ritiene che le soluzioni individuate dal decreto-legge non consentono l'avvio immediato della ricostruzione, tenuto conto delle esperienze pregresse. Inoltre, ritiene iniquo che anche le regioni del Nord più ricche non diano un contributo significativo alla ricostruzione.

Il senatore GIARETTA (PD) rileva che finora l'opposizione ha garantito il massimo supporto politico all'iniziativa del Governo anche al fine di dimostrare ai cittadini che la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto rappresenta una questione di unità nazionale. Tuttavia sta emergendo una verità scomoda sulla divergenza tra gli impegni assunti dal Governo a nome di tutti e le misure contenute nel decreto-legge. La quantità di risorse stanziata è, evidentemente, insufficiente. Sarebbe quindi preferibile qualificare il provvedimento come un primo intervento. Sulle coperture finanziarie le risposte del Governo sono evasive. È anche fuorviante lo *slogan* utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze sul fatto che per la ricostruzione «non si metta mano nelle tasche dei cittadini». Infatti le norme sui giochi e le lotterie, in luogo di un nuovo concorso di solidarietà per il terremoto, rappresentano misure di riforma dell'intera filiera dei giochi sui quali in passato la Lega Nord si è più volte pronunciata negativamente. Poi, vengono sottratte risorse al cosiddetto «*bonus famiglia*» con la scusa che pochi nuclei familiari ne hanno beneficiato invece di riconoscere che l'agevolazione è stata disegnata male. Infine, la copertura del decreto-legge a valere sulla spesa in conto capitale per importi di un certo rilievo sottrae risorse che l'ultima delibera del CIPE sulle grandi opere ha destinato alle misure per consentire all'economia italiana di uscire dalla crisi. Conclude segnalando l'opportunità di riprendere il confronto, più volte avviato e mai giunto a una conclusione, sull'assicurazione obbligatoria degli immobili per le calamità, tenuto conto che tutti

i proprietari di immobili stanno beneficiando dell'esenzione dell'ICI sulla prima casa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra le restanti proposte trasmesse segnalando, per quanto di competenza, l'emendamento 32-*bis*.0.301 (di portata analoga alle proposte 32-*bis*.0.302, 32-*bis*.0.303 e 32-*bis*.0.304) di cui occorre valutare la congruità della quantificazione degli oneri recati dal comma 1. In relazione poi alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, fa presente che su proposte di analoga portata la Commissione si è resa in modi difformi (con un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in data 8 aprile e con un parere favorevole in data 29 aprile). Segnala poi che occorre, poi, prevedere gli effetti finanziari delle proposte 33-*decies*.0.300 e 33-*decies*.0.301 (tenuto conto che su una proposta analoga all'ultima citata la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Fa presente che in relazione alla proposta 6.301 (testo 2), il cui parere era già sospeso nell'originaria formulazione, occorre valutare l'opportunità di aggiornare la clausola di copertura a valere sui fondi speciali rispetto al nuovo bilancio riclassificato per missioni e programmi. Ricorda infine che era sospeso il parere sull'emendamento 1.300 (testo 2), ora 1.300 (testo 3), per il quale valgono le osservazioni già espresse in precedenza: per quanto di competenza, si segnalava che il comma 7 della proposta era suscettibile di determinare minori entrate, il comma 7 è stato trasferito nella lettera c). Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari del comma 9 volto ad estendere alle reti d'impresa alcune norme vigenti applicate ai distretti industriali (articolo 1, comma 368, della legge n. 266 del 2005) di natura finanziaria (in particolare il numero 1 concernente le operazioni di cartolarizzazione) attualmente trasferito nella lettera d). Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO esprime avviso contrario sulla lettera c) della proposta 1.300 (testo 3), in quanto sulla scorta della documentazione consegnata nell'ultima seduta dedicata all'esame del provvedimento in titolo, risulta che essa determina effetti negativi per l'erario ed esprime contrarietà anche sulla lettera d). In relazione alle proposte 33-*decies*.0.300 e 33-*decies*.0.301 rileva che non vi sono osservazioni sulla prima, mentre

sulla seconda esprime avviso contrario in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri in analogia con il parere già reso dalla Commissione su altro emendamento.

Il senatore MORANDO (*PD*) rileva che l'emendamento 33-*decies*.0.300 è anch'esso suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica perché consente alle imprese farmaceutiche di operare un incremento dei prezzi dei farmaci. Peraltro, tenuto conto che nell'atto Senato n. 1534 recante interventi per il terremoto in Abruzzo, vi è contenuta una norma di contenimento dei prezzi dei farmaci recante larga parte della copertura e che appare in contrasto con l'attuale emendamento. Ritiene pertanto opportuno esprimere un avviso contrario sulla proposta in questione.

Il senatore GIARETTA (*PD*), concordando con le osservazioni del senatore Morando, sottolinea che la proposta 33-*decies*.0.300 è suscettibile di ridurre la copertura del provvedimento per gli interventi a sostegno della popolazione colpita dal terremoto in Abruzzo.

Il presidente AZZOLLINI propone di sospendere il parere sulla proposta 33-*decies*.0.300 al fine di consentire al Governo di svolgere i necessari approfondimenti. In relazione alla proposta 6.301 (testo 2) propone di modificarne la copertura prevedendo il ricorso alle risorse disponibili sui fondi speciali per il triennio 2009-2011 a valere sugli accantonamenti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e dell'interno.

Tenuto conto del dibattito svolto, il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 33-*decies*.0.301. Esprime poi parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alle seguenti condizioni:

- che all'emendamento 6.301 (testo 2) il secondo periodo sia così sostituito: "Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009 quanto a euro 500.000 l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a euro 1.500.000 l'accantonamento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento del Ministero dell'interno e, per l'anno 2011, quanto a euro 2.000.000 l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.";
- che all'emendamento 1.300 (testo 3) venga soppressa la lettera c).

Esprime poi parere di semplice contrarietà sulla lettera *d*) dell'emendamento 1.300 (testo 3).

Esprime infine parere non ostativo sulle restanti proposte, ad eccezione degli emendamenti 32-*bis*.0.301, 32-*bis*.0.302, 32-*bis*.0.303, 32-*bis*.0.304 e 33-*decies*.0.300 sui quali il parere è sospeso.».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

179^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Intervengono il vice ministro per l'economia e le finanze Vegas e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta odierna antimeridiana.

Il PRESIDENTE dà la parola ai membri della Commissione per i restanti interventi nell'ambito del dibattito sul provvedimento.

Il senatore VACCARI (*LNP*), richiamando l'intervento svolto dal senatore Morando in ordine a un limitato contributo da parte delle regioni settentrionali d'Italia nel reperimento delle risorse a favore delle zone colpite dagli eventi sismici, sottolinea invece l'ampio apporto fornito sia in termini di interventi di volontariato provenienti da tutto il Paese, ivi in-

cluse le zone del nord, sia in relazione ai profili di copertura del provvedimento. In particolare, evidenzia come le risorse connesse al gettito fiscale cui si fa riferimento ai fini della copertura finanziaria del provvedimento, derivano in gran parte dalle attività svolte nelle zone del nord del Paese, per cui sottolinea l'importante contributo fornito dalle zone settentrionali del Paese alle popolazioni colpite dal sisma.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), richiamando altresì le osservazioni svolte dal senatore Morando, rileva come larga parte delle imposte sui giochi previste quale copertura finanziaria del provvedimento sono connesse alle attività svolte nel nord del Paese, posto che si registra un'alta percentuale in relazione al fenomeno del sommerso in altre parti del Paese. In relazione alla questione del finanziamento degli interventi di ricostruzione a valere su opere infrastrutturali che sono già state previste per le zone settentrionali del Paese, questione profilata da alcune parti in relazione alla copertura finanziaria del provvedimento, evidenzia come occorrerebbe operare una più ampia riflessione sull'utilità oggettiva di talune opere infrastrutturali, tra le quali richiama le opere di realizzazione delle linee metropolitane in alcune città delle regioni meridionali, valutando altresì, in via organica, la congruità delle destinazioni delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Il senatore LUSI (*PD*), richiamando gli interventi già svolti dai senatori Morando e Giaretta, si sofferma sui profili della copertura finanziaria del provvedimento, rilevando come il quadro degli effetti finanziari del provvedimento preveda addirittura un avanzo in termini di saldo complessivo. Tuttavia, le maggiori entrate previste dal provvedimento a copertura degli interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici sono meramente eventuali e future, per cui non sussistono idonee garanzie alla concreta realizzabilità degli interventi previsti. Si sofferma sulla questione del rinvio a successive ordinanze per la definizione delle concrete modalità attuative del provvedimento: tale rinvio a una fonte di rango secondario, che costituisce uno strumento revocabile e modificabile in via amministrativa, non costituisce una idonea tutela nei confronti dei destinatari delle norme rispetto agli interventi previsti dal provvedimento e che saranno solo successivamente definiti dalle ordinanze in questione. In tale quadro, si delinea dunque una complessiva insufficienza degli strumenti predisposti dal provvedimento; in particolare, in relazione al tema della ricostruzione della prima casa, richiama i contenuti dell'emendamento 3.500, da poco presentato dal Governo presso la Commissione di merito. Con tale proposta risultano accolte talune posizioni già espresse dalle forze di opposizione in materia di integrale riconoscimento di risorse per la ricostruzione della prima casa, non solo attraverso il meccanismo del credito d'imposta, misure tuttavia prive di una copertura finanziaria. La proposta emendativa 3.500 non prevede infatti una parallela modifica della norma di copertura generale del provvedimento, per cui non vi sono elementi di certezza e garanzia a favore dei cittadini destinatari delle misure. Ri-

chiama, altresì, i delicati temi degli aiuti alle imprese e dei costi relativi alla fornitura di servizi che pongono problemi privi di idonee risposte nell'ambito del provvedimento, concludendo con la formulazione di osservazioni critiche rispetto al quadro complessivo della copertura finanziaria del testo, che non fornisce idonei elementi di garanzia.

Il senatore MORANDO (*PD*), in relazione all'emendamento 3.500 del Governo testé presentato presso la Commissione di merito, sottolinea come le modifiche previste rispetto al testo del provvedimento, pur apprezzabili nel merito, in quanto riconoscono un contributo diretto non solo in termini di credito d'imposta, stravolgono completamente l'impianto posto a base della quantificazione contenuta in relazione tecnica. Evidenzia, quindi, la necessità che sia predisposta una nuova relazione tecnica calibrata sulla nuova proposta emendativa, considerato che non appare più sostenibile l'assenza di effetti finanziari sull'anno 2009.

Il PRESIDENTE, prima di esprimere parere sul testo riguardo al quale mancano ancora alcuni degli approfondimenti richiesti al Governo, propone di procedere con l'esame degli emendamenti riferiti sino all'articolo 2 e relative proposte aggiuntive, fermo restando che in relazione alla proposta 3.500 dovrà essere fornita una apposita relazione tecnica da parte del Governo.

Dopo un intervento del relatore TANCREDI (*PdL*) volto ad evidenziare come non possa escludersi *a priori* l'assenza di effetti finanziari sull'anno 2009, il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea come la previsione di contributi diretti, non solo in termini di credito d'imposta, determina effetti anche sull'esercizio finanziario in corso, per cui sottolinea all'attenzione del Governo la necessità, in ordine al reperimento di risorse, al fine di coprire tali effetti.

Dopo un intervento del senatore FLERES (*PdL*), che rileva come, secondo quanto chiarito dal relatore, non risulti automatica la determinazione di effetti finanziari sull'anno 2009, alla luce della tempistica per i profili autorizzatori connessi alle ricostruzioni, il PRESIDENTE evidenzia la necessità di acquisire elementi da parte del Governo, al fine di definire la corretta copertura della proposta emendativa in questione.

Propone quindi di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti sino all'articolo 2 e aggiuntivi.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appaiono determinare maggiori oneri le proposte 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 1.30. Segnala, inoltre, che occorre valutare gli effetti finanziari in relazione alla possibile estensione della platea dei beneficiari, in ordine alle proposte 1.7, 1.8, 1.9,

1.16. Rileva poi che Occorre valutare in relazione al testo le proposte 1.23 e 1.24. In ordine alla proposta 1.28, occorre acquisire conferma della effettiva valenza della invarianza finanziaria affermata nella proposta, con particolare riferimento allo svolgimento della funzione ispettiva. Occorre altresì valutare l'effettività della clausola di invarianza in ordine alla proposta 1.29. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.31. Appare determinare maggiori oneri la proposta 2.4, mentre in ordine alla proposta 2.10 occorre una quantificazione, e segnala che viene previsto un aumento dell'importo di cui all'articolo 12, comma 1 (future maggiori entrate). Rileva poi che occorrono chiarimenti in ordine alla proposta 2.25, mentre occorre valutare possibili effetti finanziari negativi in relazione alle proposte 2.53 e 2.54. Determinano minori entrate le proposte 2.50 e 2.55. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.56, posto che a fronte delle previste espropriazioni da parte dei sindaci si determinerebbe l'obbligo alla corresponsione di indennità, a carico dei Comuni (come previsto, per le espropriazioni da parte del Commissario delegato, dall'articolo 2, comma 6, ultima parte, del testo del provvedimento). Occorre altresì valutare la proposta 2.57. Occorre acquisire una quantificazione, al fine di valutare la congruità della copertura, in ordine alle proposte 2.65 e 2.0.2.

Il senatore MORANDO (*PD*), in ordine alla proposta 1.10, evidenzia come il tenore della relazione tecnica ponga un margine di modulabilità che rende problematico un richiamo all'articolo 81 sulla proposta in questione, atteso che l'estensione della platea a taluni soggetti potrebbe avvenire comunque nell'ambito delle risorse indicate.

Il PRESIDENTE, in ordine alla proposta 1.10, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, propone comunque l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 1.7, 1.9 e 1.16.

Il senatore LUSI (*PD*), in ordine alla proposta 1.7, rileva l'assenza di effetti finanziari negativi, posto che non si amplia la platea dei beneficiari.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) propone, sulla proposta in questione, l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posto che si estende la platea dei beneficiari.

Il sottosegretario CASERO esprime parere contrario sulle proposte 1.23 e 1.24, sulle quali il PRESIDENTE propone un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, posto che il venir meno della perizia giurata elimina una clausola di garanzia. In ordine alle proposte 1.28 e 1.29, propone l'espressione di una condizione che chiarisca la gratuità dell'attività dei membri degli organi.

Il sottosegretario CASERO esprime parere contrario sulla proposta 1.31 nonché sull'emendamento 2.4.

Il senatore MORANDO (*PD*), sull'emendamento 2.4, rileva che è previsto un tetto di spesa nel cui ambito si moduleranno gli interventi previsti, per cui non sussistono gli elementi per un richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sulla proposta 2.4.

Il sottosegretario CASERO esprime parere contrario sull'emendamento 2.10, nonché 2.25.

Il senatore LUSI (*PD*), in ordine alla proposta 2.10, rileva che si fa riferimento ad aree abitative già individuate, prevedendo un apposito stanziamento.

Dopo che il PRESIDENTE rileva che la copertura della proposta sembrerebbe ultronea, il senatore VACCARI (*LNP*) rileva l'assenza di una quantificazione dell'onere tale da consentire una valutazione della congruità dell'importo, per cui appare difficile valutare la proposta, a meno di espungerne la copertura finanziaria.

Dopo un intervento del senatore MORANDO (*PD*) in ordine all'opportunità di mantenere la copertura finanziaria, il PRESIDENTE propone un parere non ostativo sulla proposta in questione.

Il sottosegretario CASERO esprime il parere contrario dell'esecutivo sugli emendamenti 2.53, 2.54, 2.50 e 2.55, nonché sulle proposte 2.56, 2.57, 2.65 e 2.0.2.

In ordine alle proposte 2.65 e 2.0.2, il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà in relazione alla entità delle risorse oggetto di una maxicopertura.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 2 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22, 1.25, 1.30, 1.7, 1.8, 1.9, 1.16, 1.23, 1.24, 1.31, 2.25, 2.53, 2.54, 2.50, 2.55 e 2.57. In ordine alle proposte 1.28 e 1.29, il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che l'operato dei componenti degli organi previsti sia a titolo gratuito. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.65 e 2.0.2. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti

fino all'articolo 2 ed emendamenti aggiuntivi, ad eccezione degli ulteriori emendamenti trasmessi a partire dal 12 maggio.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1397) AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sospesa nella seduta notturna di ieri.

Il senatore VACCARI (*LNP*) esprime un generale apprezzamento per il disegno di legge in titolo in quanto volto a realizzare un graduale contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni e un'unitarietà del sistema di finanza pubblica. Inoltre, condivide una uniformità di sistemi contabili ed economici, quali quelli già adottati per la sanità, da estendere agli altri enti pubblici. Dal punto di vista politico, la riforma in esame rappresenta un prerequisito per l'elaborazione dei costi *standard* nell'ambito del processo di federalismo fiscale. Vede inoltre con favore l'adozione di conti integrati e il consolidamento del bilancio degli enti controllati. Comprende bene che non si tratta di un passaggio indolore per gli amministratori pubblici, ma ritiene opportuno vincere le resistenze verso uno stabile federalismo fiscale. Ritiene, inoltre, che l'armonizzazione dei bilanci sia uno strumento per migliorare il controllo sulla spesa ed anche per migliorarne l'efficacia. In relazione alla riclassificazione del bilancio per missioni e programmi, apprezza il fatto che vengano poste in evidenza le finalità della spesa incrementando la flessibilità della gestione del bilancio, entro certi limiti. La riclassificazione produce maggiore conoscibilità e trasparenza della spesa, maggiori certezze nel perseguimento degli obiettivi e, grazie anche alla prospettiva triennale, migliora la programmazione delle risorse. Valuta positivamente lo strumento della decisione quadro di finanza pubblica al fine della migliore allocazione delle risorse. Il provvedimento non è privo di aspetti problematici, quale ad esempio, la possibilità di effettuare manovre espansive anche con ricorso alla maggior spesa di parte corrente. Tuttavia, ritiene che tale profilo sia temperato dall'entrata a regime del federalismo fiscale. Auspica, infine, che su questi temi vi sia il massimo consenso da parte delle forze di maggioranza e di opposizione.

Il senatore LUSI (*PD*) sottolinea che la riforma in esame ha notevoli riflessi in termini di allocazione delle risorse. Essa risulta anche cruciale rispetto ai temi della democrazia relativamente alle scelte di esecuzione del bilancio da parte del Governo e dei poteri di indirizzo del Parlamento.

Quest'ultimo è carente in termini di controllo efficace della finanza pubblica. Ritiene opportuno porre il Parlamento stesso in grado di controllare gli andamenti economici e di acquisire gli strumenti informativi idonei a valutare gli effetti finanziari della politica economica del Governo. Per questo, con le proposte emendative presentate a sua firma, si intende istituire un'Autorità per la trasparenza dei conti pubblici, passando attraverso il rafforzamento del Servizio del bilancio. Solo in tal modo si riesce ad arginare il dominio completo del Governo nella gestione del bilancio rispetto a poteri di controllo del Parlamento che sono soltanto formali. L'Autorità rappresenterebbe una fonte indipendente che possa fornire ausilio al Parlamento. Altri strumenti che affiancano questa iniziativa, contenuti in proposte emendative, sono la libertà di accesso alle banche dati di istituti pubblici da parte del Parlamento, la garanzia della correttezza delle informazioni statistiche indipendenti dall'indirizzo governativo. Fa menzione poi di altre proposte emendative presentate a sua firma volte ad eliminare la clausola di salvaguardia, la modalità di copertura delle leggi delega individuata nel disegno di legge in titolo, la possibilità del Ministro dell'economia di effettuare variazioni compensative tra programmi. Più in generale, sottolinea che l'esperienza maturata in questo campo dal 1978 al Trattato di Maastricht evidenzia nessi critici tra regole interne e regole europee. Queste ultime sono basate su valori di consuntivo, mentre quelle interne su previsioni. A ciò si aggiungano le evidenti distorsioni nelle stime formulate *ex ante* rispetto agli obiettivi effettivamente raggiunti che evidenziano un sistematico ottimismo delle previsioni governative. Dal punto di vista teorico, il sistema chiuso di tutela dei saldi disegnato dalle attuali procedure di bilancio e basato su un'analisi *ex ante*, associato ad una visione eccessivamente formalistica, minaccia le procedure stesse. Conclude sottolineando che bisogna prevedere il passaggio per il bilancio dello Stato da un sistema basato sulla cassa ad uno basato sulla competenza economica, individuando strumenti idonei ad evitare previsioni distorte, rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo del Parlamento e rendere più efficace gli strumenti di controllo della spesa tra diversi livelli di governo accentuando il ruolo della Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente AZZOLLINI dichiara conclusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che era rimasto sospeso il parere sulle proposte 32-bis.0.301, 32-bis.0.302, 32-bis.0.303, 32-bis.0.304 e 33-decies.0.300. Avverte poi che è stato trasmesso l'emendamento 10.0.3000. Ricorda, infine, che sulla proposta 33-decies.0.300 il Governo aveva espresso parere favorevole.

Il Vice ministro VEGAS esprime avviso contrario sulle proposte 32-bis.0.301, 32-bis.0.302, 32-bis.0.303 e 32-bis.0.304 in quanto trovano copertura sui tagli orizzontali alla Tabella C. Rileva che, rispetto all'avviso già reso sulla proposta 33-decies.0.300, non vi sono elementi di novità.

Il senatore MORANDO (PD) rileva che mentre le proposte 32-bis.0.301 e 32-bis.0.302 presentano le stesse criticità per le quali la Commissione aveva già reso su analoghe proposte parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tuttavia l'emendamento 32-bis.0.303 non appare altrettanto problematico. Rileva, inoltre, che il comma 1, della proposta 32-bis.0.304 potrebbe rappresentare un intervento di copertura per l'emendamento 32-bis.0.303. A tal proposito fa presente che sebbene l'emendamento presenti una copertura sulla cosiddetta «Robin tax», misura che a posteriori non è in grado di garantire il gettito inizialmente stimato, tuttavia nel bilancio a legislazione vigente ad essa sono state associate entrate rilevanti. In relazione alla proposta 33-decies.0.300 fa presente che dalla lettura della norma e dagli elementi di chiarimento forniti, vi sono forti elementi di perplessità sulla non onerosità della proposta. A tal fine, era stato richiesto l'approfondimento al Governo che, tuttavia, non è pervenuto. Ritiene, pertanto, esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tenuto peraltro conto che la proposta in esame va a incidere sulle norme di copertura contenute nel provvedimento a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

Il senatore LUSI (PD) ritiene preferibile condizionare il parere sulla proposta 32-bis.0.303, a sua firma, all'introduzione di un comma aggiuntivo che rechi le stesse disposizioni contenute nel comma 1 del 32-bis.0.304.

Il senatore VITA (PD) preannuncia che ritirerà la proposta 32-bis.0.304 a sua firma.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP) conviene con l'opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento sull'emendamento 33-decies.0.300.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso di semplice contrarietà sulla proposta 32-bis.0.303 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga aggiunto il comma 1 della proposta 32-bis.0.304. Propone altresì di esprimere avviso contrario sulle proposte 32-

bis.0.301 e 32-bis.0.302. Conviene, con l'avviso del Governo, sulla proposta 33-decies.0.300 e rileva che non vi sono osservazioni sulla proposta 10.0.3000.

Il Vice ministro VEGAS conviene con la proposta del Presidente.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 10.0.3000, 32-*bis.0.301*, 32-*bis.0.302*, 32-*bis.0.303*, 32-*bis.0.304* e 33-*decies.0.300*, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 32-*bis.0.301* e 32-*bis.0.302*. Esprime poi parere di semplice contrarietà sulla proposta 33-*decies.0.300*. Esprime, infine, parere di semplice contrarietà sulla proposta 32-*bis.0.303*, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2 le parole: »di cui al comma 3« siano sostituite dalle altre: »di cui ai commi 3 e 4« e che sia aggiunto poi il seguente comma: »3-*bis*. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analogia materia più favorevole al prenditore.«, nel presupposto che l'emendamento 32-*bis.0.304* sia ritirato. Esprime, infine, parere di nulla osta sulla proposta 10.0.3000.».

La Commissione approva il parere del relatore.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

84^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore **SPEZIALI (PdL)** illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e condizioni il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto nel quale sono ricomprese le osservazioni emerse nel corso della discussione generale.

Il senatore **CONTI (PdL)** chiede di chiarire l'osservazione relativa agli effetti sui comportamenti dei giocatori delle norme in materia di gioco recate dall'articolo 12.

Il relatore **SPEZIALI (PdL)** accoglie l'osservazione sostituendo le parole: «favorire un atteggiamento non corretto da parte» con le altre: «indurre comportamenti distorti e/o patologici».

Interviene quindi il senatore **Paolo FRANCO (LNP)**, il quale esprime una netta contrarietà alla parte del parere relativa alla previsione di una assicurazione obbligatoria sugli immobili, osservando, tra l'altro, che la formulazione proposta non scioglie il dubbio che siano comunque preordi-

nate risorse pubbliche aggiuntive rispetto al pagamento dell'assicurazione. Dal proprio punto di vista, la proposta avanzata dal relatore non elimina il rischio oltretutto che l'assicurazione obbligatoria si configuri come una vera e propria tassa aggiuntiva, con un nuovo prelievo, assolutamente non condivisibile per le famiglie. Svolge poi ulteriori osservazioni critiche su aspetti relativi alla concreta praticabilità di tale ipotesi.

Il presidente BALDASSARRI interviene puntualizzando il tenore dell'intervento da lui svolto in discussione generale sul tema dell'assicurazione sugli immobili, chiarendo che si tratta di una indicazione volta a reintrodurre tale tema nel dibattito per il risarcimento dei danni da calamità naturali e che comunque esso non potrebbe mai configurarsi come un prelievo aggiuntivo.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) prende atto del chiarimento del presidente Baldassarri.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) fa presente di aver predisposto una proposta di parere alternativa a quella del relatore, pubblicata in allegato al resoconto. Nell'illustrarla pone in rilievo gli spunti critici rispetto ai contenuti del decreto-legge in esame, soffermandosi innanzitutto sull'incongruità della presenza di previsioni relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e del sistema delle agenzie fiscali. Rileva quindi la sussistenza di riconosciuti rischi sociali in relazione all'ampliamento dell'offerta di giochi, osservando inoltre, a tale riguardo, l'opportunità che si svolga un confronto ampio sulla disciplina della selezione di nuovi concessionari. Prosegue criticando la mancanza di contributi a fondo perduto per la ricostruzione, risultando inadeguato, nel caso dei soggetti incapienti, il ricorso a benefici fiscali. Ulteriori perplessità riguardano la mancanza di chiarezza circa la destinazione dei risparmi previsti come conseguenza delle misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica, nonché la previsione dell'adozione di futuri provvedimenti in materia di contrasto all'evasione fiscale, anche internazionale, rispetto alla quale paventa la riproposizione di inefficaci e inique operazioni volte al rientro di capitali esportati illecitamente.

A giudizio del senatore COSTA (*PdL*) le norme di competenza della Commissione recate dal decreto-legge, che peraltro preordina opportunamente le risorse per fare fronte all'emergenza, potranno essere in fase attuativa oggetto di una interlocuzione con il Governo, secondo l'orientamento che emerge dalla proposta di parere formulata dal relatore. Nel condividere il tenore del parere predisposto, ritiene essenziale che sulla attuazione dell'articolo 12 in materia di giochi pubblici, attesa anche l'evoluzione del comparto e la sua rapida trasformazione, vi possa essere un confronto tra il Governo e il Parlamento. Per quanto riguarda invece la proposta di introdurre una assicurazione obbligatoria sugli immobili ripre-

corre l'*iter* in precedenti legislature di misure di analogo tenore facendo peraltro riferimento al modello francese di assicurazione degli immobili.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) ritiene che il parere predisposto dal relatore non abbia colto le questioni di maggiore criticità emerse nel corso del dibattito e preannuncia quindi con rammarico il proprio voto contrario, specificando che per quanto riguarda le disposizioni in materia di giochi e quelle relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe preferito dei rilievi maggiormente incisivi. Inoltre manca un'indicazione relativa all'ipotesi di introdurre una sanatoria fiscale per il rientro dei capitali dall'estero.

Esprime poi una netta contrarietà rispetto all'ipotesi di introdurre un'assicurazione obbligatoria per i danni ad immobili, concordando con le osservazioni formulate dal senatore Franco.

A giudizio del senatore DE ANGELIS (*PdL*) il parere mette correttamente in luce il carattere emergenziale ed urgente delle disposizioni recate dal decreto-legge per ricostruire le zone terremotate e ritiene altresì adeguate le osservazioni in merito all'esigenza di calibrare con cautela l'ampliamento dell'offerta dei giochi pubblici. Su tale aspetto peraltro esprime la convinzione che occorra una regolamentazione precisa e rigida per evitare gli effetti socialmente più preoccupanti delle attività di gioco.

Per quanto riguarda invece la prospettiva di un'assicurazione obbligatoria fa presente che, in vista di un ordinamento federale, appare più opportuno puntare sulla capacità degli enti locali di governare il territorio, anche sotto il profilo della prevenzione dei danni da eventi calamitosi.

Interviene quindi il senatore FERRARA (*PdL*) a giudizio del quale la discussione generale e il dibattito sulla proposta del parere rischiano di enfatizzare argomenti e questioni che esulano dalla specifica competenza della Commissione: in particolare, i rilievi più volte avanzati dall'opposizione circa la copertura degli oneri attraverso l'ampliamento dell'offerta di giochi non sembrano tener conto della scelta di fondo compiuta dall'Esecutivo di escludere un incremento del prelievo tributario per reperire nuove risorse. A suo parere il carattere emergenziale del provvedimento non ha consentito scelte alternative, e comunque ritiene preferibile avere puntato sull'ampliamento dell'offerta dei giochi, in grado di assicurare un gettito consistente, rispetto ad un aleatorio taglio della spesa corrente.

A giudizio del senatore MUSI (*PD*) l'insistenza con la quale l'opposizione ha sottolineato il problema di copertura finanziaria deriva essenzialmente dal carattere generico e poco chiaro degli impegni assunti dal Governo per risarcire le popolazioni abruzzesi. Inoltre rimane ancora non smentita la estraneità delle disposizioni concernenti il riassetto del Ministero dell'economia e delle finanze così come non vi è stato alcun chiarimento del Governo in merito alla reale portata della disposizione recata dall'articolo 14, comma 4 in materia di lotta all'evasione, anche in-

ternazionale. Allo stato attuale, prosegue l'oratore, il decreto-legge prevede l'anticipazione da parte dei proprietari degli immobili danneggiati delle somme necessarie a ricostruire le case, il cui rimborso avviene attraverso la forma del credito d'imposta. Il decreto quindi presenta ancora lacune e imprecisioni che non sono state messe a fuoco adeguatamente dalla proposta del parere del relatore.

Interviene quindi il sottosegretario MOLGORA, il quale invita la Commissione a non trascurare l'obiettivo di omogeneizzare e standardizzare tutte le disposizioni agevolative, anche di carattere tributario, che dovrebbero automaticamente scattare in caso di eventi calamitosi. Per quanto riguarda la proposta di parere formulata dal relatore esprime perplessità per la osservazione concernente l'assicurazione obbligatoria, che appare qualificata come un prelievo aggiuntivo.

Dopo un ulteriore intervento del presidente BALDASSARRI, il relatore SPEZIALI (*PdL*) modifica il parere relativamente al suggerimento di una assicurazione obbligatoria sugli immobili, sul modello della assicurazione per la RC auto, specificando che esso intende promuovere una discussione sul punto.

Il presidente BALDASSARRI avverte che si passerà alla votazione del parere, nel testo modificato dal senatore Speziali.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) nel dichiarare il voto contrario della propria parte politica sul parere predisposto dal relatore Speziali, richiama l'esigenza che il Governo coinvolga maggiormente la Commissione sulle scelte strategiche in materia di giochi pubblici e riassetto delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze. Viceversa raccomanda l'approvazione della proposta di parere da lui formulata, a nome del Partito Democratico, dal quale emergono i profili critici e le lacune del decreto-legge con una nettezza maggiore di quanto non faccia peraltro, lo stesso parere predisposto dalla maggioranza.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica sul parere del relatore e il pieno sostegno alla proposta avanzata dal senatore Barbolini.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal senatore Speziali che risulta approvata.

Risulta pertanto preclusa la proposta di parere alternativo formulata dal senatore Barbolini.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (n. 75)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 3,4 e 5, e 9-*bis* della legge 18 aprile 2005, n. 62, e degli articoli 12, commi 2 e 3, e 44 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Esame e rinvio)

La relatrice BONFRISCO (*PdL*) specifica in primo luogo che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base di due distinte deleghe recate dall'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004) e dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 dicembre 28 dicembre 2005, n. 262 (cosiddetta Legge sul risparmio).

L'articolo 1 prevede la revisione dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52 – TUF), che disciplina l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte delle persone fisiche, richiedendo a tale fine il possesso di specifici requisiti e l'iscrizione in un apposito albo, alla cui tenuta è preposto un organismo del quale si prevede altresì la costituzione. L'originaria impostazione di fondo della norma risulta inalterata, ma ne vengono chiariti e completati alcuni profili fondamentali ai fini del miglior funzionamento della disciplina ivi contenuta in tema di istituzione dell'albo, iscrizione, requisiti professionali e apparato sanzionatorio. Per conservare la necessaria coerenza tra la disciplina in materia di consulenti finanziari e quella in materia di promotori finanziari il presente schema di decreto è volto a intervenire anche su quest'ultima, modificando il comma 4 dell'articolo 31 del TUF.

La relatrice nota quindi che l'intervento sulla disciplina degli strumenti finanziari scambiati sui sistemi multilaterali di negoziazione (introdotti nell'ordinamento con l'attuazione della direttiva MiFID) in possesso di determinate caratteristiche è volto a garantire adeguati livelli di tutela per gli investitori, consentendo una riduzione del costo della raccolta di capitale per le piccole e medie imprese i cui titoli siano scambiati su tali mercati. I sistemi multilaterali di negoziazione infatti possono rispondere precipuamente all'esigenza di tale segmento di imprese di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla presenza di un mercato secondario dei titoli dalle stesse emessi, senza però dover osservare i talvolta onerosi adempimenti finanziari e gestionali che discendono dalla quotazione su un mercato regolamentato. Ai fini dell'efficiente funzionamento del mercato è tuttavia necessario predisporre un complesso di regole che garantiscano il corretto svolgimento delle negoziazioni, anche reprimendo quelle condotte fraudolente (abusi di mercato) che hanno l'effetto di disincentivare i soggetti potenzialmente interessati a investire e comportano quindi un incremento del costo della raccolta di capitale per le imprese.

Dopo essersi soffermata analiticamente sui contenuti dei commi 7 e 10, la relatrice osserva che i successivi commi 11, 12, 13, 14, e 15 modificano gli articoli 182, 183, 184 e 185 del TUF, riguardanti l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, al fine di estendere l'applicabilità di tali norme ai reati e agli illeciti commessi in relazione a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

Il comma 19 modifica l'articolo 190, comma 1, del TUF, prevedendo che sia l'esercizio dell'attività di consulente finanziario che quella di promotore finanziario, in assenza dell'iscrizione ai rispettivi albi, costituisca un illecito amministrativo punibile con le sanzioni previsti dal medesimo comma.

La relatrice si sofferma quindi sull'articolo 2, recante modifiche al decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (attuativo della direttiva MiFID) osservando che per regolare la transizione al nuovo regime previsto per i consulenti finanziari dell'articolo 18-*bis* del TUF, la norma assegna al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di nominare con proprio decreto i primi membri del nuovo organismo previsto dall'articolo 18-*bis* del TUF, nonché di stabilirne le competenze. I successivi componenti saranno nominati ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo 18-*bis*. Alle spese per la nomina dei vertici dell'organismo si provvede nell'ambito delle risorse derivanti dai contributi e da altre somme versati dagli iscritti.

In conclusione osserva che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e appaiono aderenti ai principi e ai criteri definiti nelle richiamate norme di delega.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 14 maggio, alle ore 14,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

La 6^a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni.

La Commissione esprime in linea di principio apprezzamento per l'orientamento del Governo di proporre una serie di misure – sia a carattere contingente per superare l'emergenza, sia a carattere strutturale per realizzare le opere necessarie alla ricostruzione e al rilancio economico nei territori abruzzesi – rilevando al contempo che le disposizioni recate dall'articolo 12, comma 2, appaiono solo in parte correlate alle esigenze determinate dal sisma. In particolare, le disposizioni relative alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le disposizioni concernenti le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle Agenzie fiscali, finalizzate per esplicita previsione all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, appaiono meritevoli di un approfondimento normativo e gestionale, da affrontare attraverso una diretta interlocuzione tra il Governo e la Commissione finanze e tesoro, non correlabile con le disposizioni concernenti la ricostruzione.

In riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 12 in materia di giochi pubblici la Commissione, pur prendendo atto della stima prudenziale relativa al gettito derivante dall'introduzione delle nuove modalità e tipologie di gioco, esprime il timore che – al di là della dichiarata e condivisibile finalità di reperire ulteriori risorse finanziarie finalizzate alla ricostruzione delle zone terremotate – l'impostazione complessiva di tale articolo possa, anche indirettamente, favorire un atteggiamento non corretto da parte dei consumatori più deboli e più esposti nei confronti del gioco.

Per quanto concerne invece la misura dell'indennizzo per la ricostruzione degli immobili distrutti, la Commissione, auspicando che il Governo dia seguito alla disponibilità dichiarata di modificare il decreto-legge in merito a tale punto, suggerisce altresì l'introduzione di una specifica indicazione dell'indennizzo da erogare sottoforma di contributo a fondo perduto; in alternativa, l'utilizzo dello strumento del credito dell'imposta a fronte degli investimenti sostenuti per la ricostruzione delle unità abitative, da rendere comunque in maniera più esplicita, è condiviso a condizione di introdurre una specifica clausola di salvaguardia che consenta l'erogazione dei contributi statali anche per i contribuenti il cui livello di reddito non permette la fruizione del credito di imposta stesso (incapienti).

Tenuto conto che la discussione sulla quantificazione degli indennizzi e sul reperimento delle risorse necessarie per la ricostruzione coinvolge per l'ennesima volta il Governo e il Parlamento per eventi che potranno ripetersi anche in futuro, la Commissione suggerisce di introdurre una misura strutturale e permanente di sostanziale solidarietà *ex ante* tra tutti i cittadini attraverso la previsione di un premio assicurativo obbligatorio con onere ripartito tra tutti i cittadini e distribuito nel medio-lungo periodo al fine di definire previamente le risorse necessarie in caso di danni derivanti da calamità naturali, eventualmente aggiuntive alle risorse pubbliche.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

La 6^a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni.

La Commissione esprime in linea di principio apprezzamento per l'orientamento del Governo di proporre una serie di misure – sia a carattere contingente per superare l'emergenza, sia a carattere strutturale per realizzare le opere necessarie alla ricostruzione e al rilancio economico nei territori abruzzesi – rilevando al contempo che le disposizioni recate dall'articolo 12, comma 2, appaiono solo in parte correlate alle esigenze determinate dal sisma. In particolare, le disposizioni relative alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le disposizioni concernenti le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle Agenzie fiscali, finalizzate per esplicita previsione all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, appaiono meritevoli di un approfondimento normativo e gestionale, da affrontare attraverso una diretta interlocuzione tra il Governo e la Commissione finanze e tesoro, non correlabile con le disposizioni concernenti la ricostruzione.

In riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 12 in materia di giochi pubblici la Commissione, pur prendendo atto della stima prudenziale relativa al gettito derivante dall'introduzione delle nuove modalità e tipologie di gioco, esprime il timore che – al di là della dichiarata e condivisibile finalità di reperire ulteriori risorse finanziarie finalizzate alla ricostruzione delle zone terremotate – l'impostazione complessiva di tale articolo possa, anche indirettamente, indurre comportamenti distorti e/o patologici dei consumatori più deboli e più esposti nei confronti del gioco.

Per quanto concerne invece la misura dell'indennizzo per la ricostruzione degli immobili distrutti, la Commissione, auspicando che il Governo dia seguito alla disponibilità dichiarata di modificare il decreto-legge in merito a tale punto, suggerisce altresì l'introduzione di una specifica indicazione dell'indennizzo da erogare sottoforma di contributo a fondo perduto; in alternativa, l'utilizzo dello strumento del credito dell'imposta a fronte degli investimenti sostenuti per la ricostruzione delle unità abitative, da rendere comunque in maniera più esplicita, è condiviso a condizione di introdurre una specifica clausola di salvaguardia che consenta l'erogazione dei contributi statali anche per i contribuenti il cui livello di reddito non permette la fruizione del credito di imposta stesso (incapienti).

Tenuto conto che la discussione sulla quantificazione degli indennizzi e sul reperimento delle risorse necessarie per la ricostruzione coinvolge per l'ennesima volta il Governo e il Parlamento per eventi che potranno ripetersi anche in futuro, la Commissione suggerisce di avviare una discussione al fine di introdurre una misura strutturale e permanente di sostanziale solidarietà *ex ante* tra tutti i cittadini attraverso la previsione di un premio assicurativo obbligatorio relativo agli immobili di proprietà sul modello della RC auto al fine di definire previamente le risorse necessarie in caso di danni derivanti da calamità naturali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BARBOLINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

La 6^a Commissione (Finanze e tesoro), esaminato il disegno di legge in titolo, esprime apprezzamento e condivisione per i provvedimenti a carattere contingente adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza, auspicando la tempestiva assunzione di una serie di misure di carattere strutturale per realizzare le opere necessarie alla ricostruzione e al rilancio economico nei territori abruzzesi.

In merito al decreto formula, per quanto di competenza, le seguenti osservazioni e condizioni.

Parere contrario, con richiesta di stralcio, alle disposizioni recate dall'articolo 12, comma 2, che non si considera necessario correlare alle esigenze effettivamente determinate dal sisma. Le disposizioni relative alla revisione delle articolazioni periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e quelle concernenti le dotazioni organiche dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e delle Agenzie fiscali, finalizzate per esplicita previsione all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione di contrasto all'illegalità e all'evasione fiscale con particolare riferimento al settore del gioco pubblico, appaiono con tutta evidenza bisognose di un approfondimento normativo e gestionale, da affrontare attraverso una diretta interlocuzione tra il governo e la Commissione finanze e tesoro, e non correlabili, se non a prezzo di una evidente forzatura, con le disposizioni concernenti la ricostruzione.

In riferimento alle disposizioni introdotte dall'articolo 12 in materia di giochi pubblici la Commissione, pur prendendo atto della stima prudenziale relativa al gettito derivante dall'introduzione delle nuove modalità e tipologie di gioco, esprime il timore che – al di là della dichiarata e condivisibile finalità di reperire ulteriori risorse finanziarie finalizzate alla ricostruzione delle zone terremotate – l'impostazione complessiva di tale articolo possa, anche indirettamente, indurre comportamenti distorti e/o patologici dei consumatori più deboli e più esposti nei confronti del gioco, raccomandando appropriate azioni di garanzia al riguardo. Ai fini di un approfondimento più generale sulla materia dei giochi, ai fini di un più ampio coinvolgimento della Commissione e del Parlamento in ordine ai requisiti, alla trasparenza ed ai controlli, si propone lo stralcio del punto 5 della lettera l) relativamente alle «procedure per una nuova selezione dei concessionari» .

Per quanto concerne invece la misura dell'indennizzo per la ricostruzione degli immobili distrutti, la Commissione, chiede che il Governo dia seguito alla disponibilità dichiarata di modificare il decreto-legge in merito a tale punto, raccomandando in particolare l'introduzione di una spe-

cifica indicazione dell'indennizzo da erogare sottoforma di contributo a fondo perduto per sovvenire interamente, anche in questa circostanza, chi abbia perso l'abitazione per calamità naturali e prevedere concreti sostegni finanziari per le aziende ed i professionisti colpiti dal sisma.

Si segnala ad ogni modo che, per le forme in cui eventualmente proposto, all'utilizzo dello strumento del credito dell'imposta a fronte degli investimenti sostenuti per la ricostruzione delle unità abitative, deve comunque accompagnarsi l'introduzione di una specifica clausola di salvaguardia che consenta l'erogazione dei contributi statali anche per i contribuenti il cui livello di reddito non permette la fruizione del credito di imposta stesso (incapienti).

La Commissione esprime perplessità anche con riferimento alle misure di razionalizzazione della spesa farmaceutica di cui all'art. 13 del decreto, posto che nulla viene specificato in merito alla destinazione dei risparmi di spesa conseguiti e relativamente ai soggetti (intendendosi con ciò le persone che devono eventualmente farvi ricorso) che potrebbero subire effetti economici pregiudizievoli.

Si ritiene infine di dovere censurare il fatto che il richiamo di cui all'art. 14 comma 4 circa la destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'evasione fiscale, anche internazionale, per effetto di futuri provvedimenti legislativi e destinate ad apposito fondo per l'attuazione delle misure del presente decreto e alla solidarietà, anche in relazione alla reticenza tenuta dal governo in Commissione sul tema, indirettamente confermino le voci che da giorni si rincorrono sui giornali circa l'intenzione di dar seguito ad una misura di scudo fiscale che, se concepito come i precedenti in materia, determinerebbe un'ulteriore «facilitazione» nei confronti di chi non rispetta la legalità e apparirebbe oltremodo iniquo in questa difficile congiuntura economica nei confronti dei contribuenti che attuano comportamenti di correttezza e lealtà fiscale.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

103^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca PIZZA.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Agli intervenuti nel dibattito replica il sottosegretario PIZZA, il quale chiarisce anzitutto al senatore Rusconi che le deroghe al numero minimo di giorni di lezione e alle valutazioni per la validità dell'anno scolastico si riferiscono, ai sensi del decreto ministeriale n. 3543 del 15 aprile e dell'ordinanza ministeriale n. 47 del 7 maggio, agli alunni dei comuni terremotati i cui edifici scolastici, dichiarati inagibili a seguito del sisma, non hanno consentito il regolare svolgimento dell'attività didattica.

Entrando nel dettaglio delle deroghe consentite, egli precisa che esse riguardano: il limite annuale dei giorni di lezione, che possono essere anche inferiori a 200; la valutazione del comportamento, atteso che a giudizio del consiglio di classe l'eventuale insufficienza non incide sull'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato; la sufficienza in tutte le discipline, purchè il consiglio di classe ritenga che l'alunno possa recuperare l'anno successivo; la composizione del consiglio di classe per l'effettuazione degli scrutini finali, il quale può operare anche se incompleto ed eventualmente essere sostituito dal dirigente scolastico o da un suo dele-

gato; la composizione delle commissioni per gli esami di Stato; la riduzione delle prove finali al solo colloquio orale; la flessibilità organizzativa del calendario delle prove di esame; lo scrutinio per l'ammissione alla classe successiva da parte del consiglio di classe di provenienza, nel caso di alunni trasferiti presso altre sedi per stato di necessità.

Egli conferma indi che il risanamento degli edifici scolastici sarà eseguito sulla base della normativa sismica vigente.

Quanto alle risorse per l'arredamento scolastico utilizzabili in Abruzzo, si tratta di circa 315.000 euro.

Egli risponde poi al senatore Marcucci ribadendo l'obiettivo del Governo di rendere possibile in tempi rapidissimi il ritorno alla normalità delle attività istituzionali dell'università dell'Aquila. In un secondo momento, si procederà alla ricostruzione delle strutture universitarie danneggiate o distrutte, per una spesa complessivamente stimata in circa 89 milioni di euro, di cui 16 per il ripristino della Casa dello studente.

Il Sottosegretario dichiara altresì di condividere le osservazioni della senatrice Garavaglia di effettuare in primo luogo una stima attendibile dei danni e procedere indi all'individuazione delle risorse necessarie nell'ambito del piano per le infrastrutture. In tale ottica, concorda che il termine di 30 giorni per la delibera del CIPE possa rivelarsi troppo ravvicinato, atteso che tale organo dovrà preventivamente identificare e quantificare la tipologia, la qualità e la quantità degli interventi necessari, sia a breve che a lungo termine.

Per quanto riguarda la sospensione degli effetti dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 relativamente agli organici, il Governo ha ritenuto di mettere a disposizione risorse aggiuntive per garantire la necessaria elasticità degli interventi, anziché «ingessare» l'organico senza rispondenza con le necessità a livello provinciale.

Con riferimento all'università conferma la volontà del Governo di non delocalizzare le attività dell'ateneo de L'Aquila, anche se una strategia definitiva al riguardo risulta prematura, in quanto appaiono prioritarie le necessità abitative della popolazione residente. Il Ministero è tuttavia impegnato a trovare le soluzioni più idonee per garantire la tempestiva ripresa della funzionalità amministrativa e didattica dell'ateneo.

Egli dà conto, conclusivamente, di alcune proposte emendative che l'Esecutivo auspica per superare talune criticità del decreto con riguardo alle risorse da destinare all'arredamento scolastico e al sollecito ripristino degli edifici scolastici parzialmente inagibili.

Il senatore RUSCONI (*PD*), pur ringraziando il Sottosegretario per avere assicurato la sua presenza in Commissione, si dichiara insoddisfatto della replica, che giudica insufficiente rispetto alle reali difficoltà dei territori colpiti dal sisma. Condivide peraltro la proposta avanzata nella seduta di ieri dal senatore Ascitti in ordine all'utilità di un sopralluogo in Abruzzo a settembre per verificare il regolare avvio dell'anno scolastico, quale gesto di attenzione dal parte del Parlamento. Prende poi atto delle precisazioni del Governo circa le valutazioni necessarie per ter-

minare l'anno scolastico, sottolineando tuttavia l'opportunità di chiarire inequivocabilmente l'ambito di applicazione di tali disposizioni, onde evitare possibili abusi, anche con riferimento al voto in condotta. Si riserva indi di valutare il parere che il relatore si accinge ad illustrare al fine di esprimere un voto negativo o di astensione.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) lamenta che la replica non abbia confermato gli impegni assunti dal ministro Gelmini per l'università, secondo cui il Dicastero si farà carico degli oneri delle tasse universitarie, le quali non possono essere pagate dagli studenti ma costituiscono una voce necessaria nel bilancio dell'ateneo.

Rimarca altresì la necessità di intervenire adeguatamente affinché l'università de L'Aquila rientri quanto prima nella sede urbana, atteso che essa rappresenta l'anima della città. Ritiene poi essenziale che la Commissione dia un segnale rilevante per far sì che il ripristino avvenga in maniera coerente rispetto al tessuto culturale dei territori interessati dagli eventi sismici, nella prospettiva di accelerare la normalizzazione. A tal proposito, conclude affermando che la ricostruzione deve riguardare prioritariamente anche le istituzioni scolastiche, le quali rappresentano la prima testimonianza di una vita normale.

Il relatore de ECCHER (*PdL*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, che recepisce, fra l'altro, i contenuti di una proposta emendativa in corso di presentazione presso la Commissione di merito in ordine all'esigenza di includere gli immobili destinati ad uso scolastico nel piano di interventi urgenti, all'esenzione dei comuni colpiti dal sisma dalla compartecipazione finanziaria agli interventi già programmati, nonché alla semplificazione delle procedure per l'utilizzo delle risorse statali già disponibili a favore delle scuole.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo, prende la parola il senatore ASCIUTTI (*PdL*) che richiama le analogie tra il terremoto in Abruzzo e gli eventi sismici che colpirono l'Umbria e le Marche un decennio fa. Invita poi a considerare che l'Esecutivo è pienamente consapevole della necessità di velocizzare la ricostruzione, proprio a partire dalle istituzioni scolastiche e universitarie, che giudica fondamentali per il ritorno alla normalità.

Il senatore PITTONI (*LNP*) dichiara a sua volta il voto favorevole della propria parte politica, condividendo in particolare l'osservazione n. 2 relativa all'inclusione degli immobili ad uso scolastico nel previsto piano di interventi urgenti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) manifesta stupore per l'assenza nello schema di parere di condizioni in grado di sottolineare con forza alla Commissione di merito gli aspetti ritenuti prioritari tra gli ambiti di inte-

resse della 7^a Commissione. Stigmatizza altresì l'assenza di riferimenti al personale, anche a tempo determinato, giudicando indispensabile enfatizzare anche il ripristino degli immobili destinati ad uso scolastico, nonché l'esigenza di maggiori risorse. Reputa infatti che se il parere contenesse delle condizioni in luogo delle osservazioni potrebbe sostenere maggiormente il ministro Gelmini al fine di mettere in luce l'importanza di un intervento urgente a partire dalle scuole, atteso che la tempistica del ripristino è un elemento assolutamente non secondario.

Nel prendere atto perciò dello schema di parere proposto dal relatore, dichiara a nome del suo Gruppo il voto contrario, dato che viene mortificato a suo avviso il ruolo specifico della Commissione di sottolineare la rilevanza dei settori di competenza.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva quindi a maggioranza lo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 9,30.

104^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali
Giro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(1541) Deputati CIRIELLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice DE FEO (*PdL*), la quale evidenzia innanzitutto che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati con il voto favorevole di tutte le forze politiche, è volto a potenziare, nella ricorrenza del millennario della sua fondazione, l'Abbazia della Santissima Trinità, sita a Cava de' Tirreni in provincia di Salerno, che rappresenta un tesoro culturale ed architettonico del nostro Paese. Ripercorre brevemente le origini dell'Abbazia, fondata nel 1011 in un'epoca

di preminenza, ma anche di differenziazione, del monachesimo europeo. Essa divenne uno dei centri di riferimento della spiritualità medievale e della cultura benedettina che segnò, nei secoli scorsi, l'identità dell'Occidente, sul piano non solo ideale ma anche economico e politico.

Sottolinea perciò la crescita, anche sotto il profilo culturale, dell'importanza del monumento religioso, divenuto il centro di una vasta rete di monasteri che si estendevano dalla Campania alla Sicilia, il cosiddetto «*Ordo Cavensis*», ossia una vera e propria congregazione monastica, non diversa da quella cluniacense, anche se geograficamente più limitata. Dopo aver posto in luce il ricco patrimonio di opere dell'Abbazia, rammenta che nel 1867 lo Stato italiano attribuì ad essa la qualifica di monumento nazionale.

Passando al merito del disegno di legge, rileva che si tratta di un progetto volto a valorizzare l'Abbazia dal punto di vista architettonico, culturale, ambientale e turistico, al fine di consentire il recupero della sua memoria storica ed il rilancio della sua funzione civile e religiosa. Dà indi conto dei molteplici interventi previsti, tra cui: attività finalizzate a restaurare il valore architettonico della struttura e le opere presenti nel complesso; azioni volte a ripristinare il tracciato viario che conduce all'Abbazia, al fine di garantire un facile accesso ai visitatori, nonché ad ampliare la zona pedonale, in cui è ubicato il complesso, a delimitarlo e separarlo dal centro abitato così da restituirgli il dovuto silenzio ed il necessario raccoglimento per i religiosi e i visitatori; censimento, inventario ed edizione digitale della documentazione storica sull'Abbazia e sulla sua congregazione nonché del materiale documentario relativo ai monasteri e alle chiese cavanesi con particolare attenzione alla pubblicazione del *Codex Diplomaticus Cavensis* la cui trascrizione è ferma al 1080; realizzazione di strutture turistiche e ricettive idonee ad ospitare il flusso di turisti e di studiosi che intendono visitare il complesso e studiare i preziosi documenti che custodisce; organizzazione, data la ricorrenza del millenario della fondazione dell'Abbazia, di eventi culturali, scientifici e mediatici, quali mostre e convegni di studio nonché incontri di carattere ecumenico.

Evidenzia poi la complessità del progetto, per la realizzazione del quale è prevista l'istituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2009 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012. Nel disegno di legge si precisa che gli oneri finanziari sono coperti con la riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Pur ritenendo che lo stanziamento sia inferiore rispetto a quanto sarebbe necessario, giudica apprezzabile la scelta del Governo di assicurare comunque, in periodo di crisi, una copertura finanziaria fino al 2012, quale importante segnale di attenzione verso il nostro patrimonio culturale. Ricorda inoltre che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 2006, è stata destinata una quota dell'8 per mille, pari a 810.000 euro, alla valorizzazione e musealizzazione della Abbazia di Cava de' Tirreni e che, a dette somme, si

aggiungono le risorse stanziare dalla regione Campania e dalla provincia di Salerno.

Fa presente altresì che il fondo speciale previsto per la realizzazione del progetto sarà gestito da un comitato nazionale, posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Faranno parte del comitato, oltre al Presidente (nominato con decreto del Presidente del Consiglio tra soggetti aventi comprovata esperienza nel campo della valorizzazione dei beni culturali), un rappresentante designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché uno dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Segnala che a tali membri di indicazione governativa si aggiungono un rappresentante della provincia di Salerno ed uno della regione Campania, il sindaco del comune di Cava de'Tirreni o un suo delegato, due esperti nominati tra ricercatori e docenti universitari ed un componente con funzioni di coordinamento religioso, designato dall'abate dell'Abbazia. Detto comitato, prosegue la relatrice, ha inoltre il compito di organizzare e predisporre eventi scientifico-culturali per la celebrazione del millenario dell'Abbazia.

Comunica poi che la VII commissione della Camera ha manifestato la volontà di svolgere una missione presso l'Abbazia: giudica utile associarsi all'iniziativa, per testimoniare l'interesse del Parlamento per tale luogo di culto. Nel ribadire il consenso politico trasversale registratosi in prima lettura, auspica pertanto, anche in questa sede, un'analogha condivisione tra tutte le forze politiche e raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento; a tal fine propone che la Commissione rinunci alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Interviene brevemente il senatore RUSCONI (PD), per esprimere l'auspicio che il percorso condiviso già registratosi sul provvedimento in titolo sia confermato in occasione dell'esame del disegno di legge n. 867, attualmente all'attenzione dell'altro ramo del Parlamento.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534**

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che le parti di competenza riguardano i commi 4 e 5 dell'articolo 4 in tema di edilizia e attività scolastica;

considerato positivamente che, secondo il comma 4, alla regione Abruzzo è riservata, con delibera CIPE, una quota aggiuntiva delle risorse che l'articolo 18 del decreto-legge anticrisi (n. 185 del 2008) assegna al Fondo infrastrutture, fra l'altro, per la messa in sicurezza delle scuole;

tenuto conto che il medesimo comma 4 autorizza la regione Abruzzo a modificare il Piano annuale di edilizia scolastica per il 2009 con l'inserimento di nuove opere;

valutato favorevolmente il comma 5, secondo cui le risorse per arredi scolastici disponibili sul bilancio del Ministero possono essere destinate alle scuole ubicate nella regione Abruzzo, onde assicurare la ripresa delle attività didattiche nelle zone colpite dagli eventi sismici;

osservato che per le predette finalità è autorizzata la spesa di 19,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 14,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2,3 milioni di euro per l'anno 2011;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. si rileva che il termine previsto per l'adozione della delibera CIPE di cui al comma 4, pari a trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, potrebbe non essere sufficiente;

2. si reputa essenziale esplicitare che il piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), deve includere anche quelli destinati ad uso scolastico;

3. occorre inoltre esentare i comuni colpiti dagli eventi sismici dalla compartecipazione finanziaria agli interventi già programmati nel piano di edilizia scolastica 2009 predisposto ai sensi della legge n. 23 del 1996, onde agevolarli nell'opera di ricostruzione;

4. si giudica infine necessario snellire le procedure per l'utilizzo delle risorse statali già disponibili a favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado danneggiate dal sisma, nella prospettiva di rendere celermente agibili le relative strutture già all'inizio del prossimo anno scolastico».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

100^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia (n. 37)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il senatore CAMBER (*PdL*), in qualità di relatore, illustra la proposta di nomina del senatore Lorenzo Forcieri a Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia. Al riguardo, sottolinea come la suddetta proposta, avanzata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia stata concertata con la regione Liguria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, riguardante il riordino della legislazione in materia portuale.

Dà poi sommariamente conto del *curriculum vitae* del candidato, rilevando come quest'ultimo, in virtù del proprio percorso professionale e degli incarichi ricoperti, presenti in maniera ineccepibile tutti i requisiti necessari a svolgere l'incarico con competenza e profitto.

Pertanto, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il presidente GRILLO pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Baldini (*PdL*), Bornacin (*PdL*), Butti (*PdL*), Camber (*PdL*), Cicolani (*PdL*), Donaggio (*PD*), Marco Filippi (*PD*), Fistarol (*PD*), Gallo (*PdL*), Grillo (*PdL*), Magistrelli (*PD*), Menardi (*PdL*), Morri (*PD*), Mura (*LNP*), Musso (*PdL*), Papania (*PD*), Sircana (*PD*), Stiffoni (*LNP*), Vimercati (*PD*) e Zanetta (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con diciotto voti favorevoli, un voto contrario ed un astenuto.

Proposta di nomina del Presidente dell’Autorità portuale di Piombino (n. 35)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore MUSSO (*PdL*), illustra la proposta di nomina del signor Luciano Guerrieri a Presidente dell’Autorità portuale di Piombino. Ricorda che tale proposta, avanzata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è stata concertata con la regione Toscana, secondo quanto previsto dall’articolo 8 della menzionata legge n. 84 del 1994.

Al riguardo, rammenta come il nominativo del signor Guerrieri non sia incluso all’interno di una terna di candidati, bensì affiancato da un solo candidato alternativo. Sebbene ciò non corrisponda alla lettera dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994 – che fa espresso riferimento ad una «terna di esperti» – sottolinea tuttavia come, in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa, la procedura di nomina sia rispettata qualora venga salvaguardata la discrezionalità di scelta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: pertanto, mentre l’individuazione di un solo candidato sarebbe lesiva della suddetta discrezionalità, la presenza di due nominativi consente di salvaguardare la *ratio* sostanziale del meccanismo di nomina.

Evidenzia, inoltre, come il già richiamato articolo 8, comma 1 della legge n. 84 del 1994 disponga che i candidati proposti presentino requisiti di «massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale»: trattandosi di parametri particolarmente stringenti, si è stratificata una prassi applicativa non sempre coincidente con l’enunciato letterale della disposizione; tuttavia, nel caso in esame, il signor Guerrieri, in quanto presidente uscente dell’Autorità portuale di Piombino, ha acquisito sul campo un’indiscussa competenza.

In conclusione, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il presidente GRILLO (*PdL*), nel ringraziare il senatore Musso, ritiene meritevoli di riflessione i rilievi formulati, anche ai fini di future modifiche della normativa vigente. Per quanto riguarda, in particolare, il requisito della qualificazione professionale, ne reputa opportuna un’interpretazione flessibile e di buon senso: infatti, non si capirebbe il motivo per cui un candidato, privo di titoli accademici, ma in possesso di una lunga esperienza come amministratore di città di mare, non possa considerarsi idoneo a svolgere l’incarico di Presidente di un’Autorità portuale.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ritiene che la *ratio* della legge n. 84 del 1994 sia rispettata anche qualora i candidati alla Presidenza di Autorità portuali siano soltanto due, anziché una terna come espressamente previsto, in quanto viene comunque salvaguardata la discrezionalità di scelta del Ministro.

Appare invece più delicato l’aspetto della qualificazione professionale, in considerazione della finalità della legge n. 84 – tesa alla valoriz-

zazione delle competenze tecnico-professionali –, nonché della centralità sempre maggiore dei porti nel sistema infrastrutturale nazionale.

Il presidente GRILLO pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Baldini (*PdL*), Bornacin (*PdL*), Butti (*PdL*), Camber (*PdL*), Cicolani (*PdL*), Donaggio (*PD*), Marco Filippi (*PD*), Fistarol (*PD*), Gallo (*PdL*), Grillo (*PdL*), Magistrelli (*PD*), Menardi (*PdL*), Morri (*PD*), Mura (*LNP*), Musso (*PdL*), Papania (*PD*), Sircana (*PD*), Stiffoni (*LNP*), Vimercati (*PD*) e Zanetta (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata all'unanimità, con venti voti favorevoli.

La seduta termina alle ore 9,10.

101^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'ANAS S.p.A., dottor Pietro Ciucci, il direttore centrale risorse umane e affari generali, dottor Pietro Buoncristiano, il direttore centrale relazioni esterne e rapporti istituzionali, dottor Giuseppe Scanni, il capo ispettorato vigilanza concessioni autostradali, architetto Mauro Coletta e il capo servizi rapporti istituzionali, avvocato Roberta Lancetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VIMERCATI (*PD*) ritiene opportuno audire nuovamente in Commissione il vice ministro Castelli, in relazione alle dichiarazioni sulla riduzione degli investimenti infrastrutturali connessi all'Expo 2015 di Milano; infatti, tenuto conto che lo stesso vice ministro, nella seduta pomeridiana del 18 marzo scorso, aveva garantito alla Commissione l'attuazione di tutti gli investimenti infrastrutturali programmati, appare doveroso avere chiarimenti precisi sulla questione. Chiede altresì di ascoltare il Presidente della regione Lombardia con riguardo alle infrastrutture dell'Expo 2015 di competenza dell'organismo interistituzionale denominato «Tavolo Lombardia».

Da ultimo, reputa utile l'audizione dei dirigenti di Alitalia-Compagnia aerea italiana S.p.A. sulla politica industriale della predetta società.

Il presidente GRILLO concorda con la necessità di audire, già la prossima settimana, il vice ministro Castelli, anche in considerazione del nuovo ruolo, per l'appunto di vice ministro, da questi recentemente acquisito.

Si impegna, altresì, a contattare per le vie brevi i vertici di Alitalia, al fine di concordare una futura audizione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Presidente dell'ANAS S.p.A.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente GRILLO, nel dare il benvenuto al dottor Ciucci, introduce brevemente le tematiche oggetto dell'audizione odierna.

Il dottor CIUCCI illustra un documento scritto che consegna all'ufficio di segreteria della Commissione.

Ricorda preliminarmente come questa audizione coincida con l'approssimarsi della scadenza del mandato triennale dell'attuale consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Rammenta come nel luglio del 2006 la società versasse in notevoli difficoltà finanziarie ed organizzative, che hanno indotto il nuovo vertice a predisporre una serie di interventi incidenti sulle principali aree operative dell'ANAS.

Dà analiticamente conto delle innovazioni apportate alla struttura della società, all'organizzazione del personale e ai meccanismi di controllo dei costi e delle *performance*: tali ammodernamenti hanno condotto ad una riduzione dell'organico, ad un miglioramento della distribuzione

dei carichi di lavoro, nonché ad una riduzione dei tassi di assenteismo del personale.

Si sofferma sul *core business* dell'ANAS – consistente nella gestione di una rete stradale ed autostradale di oltre 55.000 chilometri – evidenziando gli sforzi intrapresi nel rafforzamento dei controlli sull'esecuzione delle opere: si tratta di un impegno notevole che ha permesso di ottenere la certificazione di qualità di tutte le attività facenti capo all'area tecnica.

Per quanto concerne l'attività legale e le connesse funzioni svolte da ANAS in quanto stazione appaltante, sottolinea l'attenzione rivolta a tale settore, con particolare riguardo al coordinamento territoriale. Tra l'altro, al fine di ridurre le possibilità di contenzioso, sono stati predisposti bandi di gara recanti clausole più chiare; altresì, si sono definite forme di accordo con l'Avvocatura generale dello Stato, oltre al potenziamento degli uffici legali interni, attraverso l'assunzione di nuovi professionisti.

Fornisce successivamente dei dati analitici sullo stato dei lavori di varie opere pubbliche, sul ricorso al *project financing*, sul potenziamento dei presidi di controllo, anche con riguardo all'istituzione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

Ricorda, poi, come il bilancio 2005 di ANAS indicasse una perdita pari a quasi 500 miliardi di euro, mentre oggi si è vicini a chiudere il bilancio 2008 con un sostanziale pareggio.

Successivamente, sottolinea come nel biennio 2007-2008 l'ANAS sia tornata ad essere la principale stazione appaltante di lavori pubblici: attualmente, risultano 160 cantieri aperti, per un totale di 12 miliardi di euro di investimenti. Ritiene che la *mission* dell'ANAS consista nel rappresentare sempre di più un modello di riferimento per la realizzazione, in Italia, di opere pubbliche, nel rispetto di costi e di tempi predefiniti. Rileva come il processo di trasformazione di ANAS in una vera e propria impresa non sia ancora concluso, anche a causa del difficile raggiungimento di un equilibrio economico-finanziario fortemente condizionato sia dai costi delle opere e dei materiali, sia dall'andamento del contenzioso.

In conclusione, confida nel fatto che ANAS continui a rappresentare un punto di riferimento per l'ammodernamento infrastrutturale del Paese.

Il senatore FISTAROL (*PD*) domanda chiarimenti sui canoni per i corrispettivi dei passi carrai, ossia quelle somme di denaro che privati cittadini e imprese sono tenuti a pagare all'ANAS per poter entrare e uscire dalla propria residenza o dalla propria sede di impresa, attraversando strade di proprietà dell'ANAS collocate al di fuori dei centri abitati. Al riguardo, ricorda come la legge n. 449 del 1997 abbia previsto la possibilità di adeguare annualmente tali canoni che, attualmente, determinano un introito per l'ANAS pari a circa 23 milioni di euro, con un costo medio per i soggetti passivi interessati oscillante tra i 5 i 7 mila euro.

In considerazione dell'onerosità di tali canoni, che in certi casi possono costringere alla chiusura di attività imprenditoriali, domanda quale sia la posizione sul punto dei vertici nazionali dell'ANAS, tenuto anche

conto che la società applica gli aumenti dei canoni a macchia di leopardo, a seconda della solerzia degli uffici regionali. A tale proposito, rammenta come il 6 maggio scorso, ad una riunione presso la sede regionale dell'ANAS di Venezia, i dirigenti locali della società abbiano dimostrato una sensibilità notevole su tale problematica, rendendosi disponibili a misure di ricalcolo dei canoni pregressi.

Da ultimo, auspica sulla questione un'apposita iniziativa parlamentare o governativa, per evitare forme di vessazione nei confronti di cittadini e di piccole e medie imprese.

La senatrice DONAGGIO (PD) avanza richieste di chiarimento sugli esiti dell'attuale sistema tariffario, considerato che – a fronte di previsioni di risparmio del 6 per cento – si ipotizza invece un aggravio delle tariffe pari allo 0,81 per cento nel quinquennio 2005-2010. Sul punto, ritiene necessario chiarire il rapporto tra l'ANAS e la società Autostrade per l'Italia.

Successivamente, chiede delucidazioni sulle opere accessorie connesse al passante di Mestre, considerato che il ritardo nella loro ultimazione sta comportando una notevole congestione delle strade che attraversano i comuni prossimi al passante.

Il senatore SIRCANA (PD) chiede delucidazioni in merito all'attivazione, da parte di Autostrade per l'Italia, di linee di credito garantite a fronte di investimenti non ancora realizzati, avanzando specifica richiesta di puntualizzazione sull'entità delle predette linee creditizie.

Il senatore CICOLANI (PdL) svolge una serie di riflessioni sulla gestione di ANAS S.p.A. nell'ultimo triennio, soffermandosi in particolare sull'esecuzione dei lavori pubblici, sulle società miste ANAS-Regioni e sul riassetto organizzativo della società stessa.

Sollecita poi la predisposizione di un piano di investimenti nella manutenzione e nella sicurezza delle reti stradali e autostradali, per esempio con riguardo alla segnaletica.

Pur dando atto di numerosi elementi positivi, ritiene che occorra continuare a lavorare su alcuni elementi di criticità rappresentati dalle menzionate società miste regionali e dal ritardo nel ricorso alla finanza di progetto. Più in generale, ritiene che negli ultimi anni si sia registrato un ammodernamento organizzativo dell'ANAS – anche attraverso l'assunzione di risorse umane giovani ed altamente qualificate – senza che sia stato tuttavia raggiunto l'obiettivo di fare di ANAS uno strumento di esportazione all'estero del *know-how* italiano.

Il senatore VIMERCATI (PD) condivide la sollecitazione del senatore Cicolani relativa alla predisposizione di investimenti nel settore della manutenzione e della sicurezza stradale, al fine di ridurre l'elevato numero di incidenti automobilistici.

Auspica poi la programmazione di adeguati investimenti nelle tecnologie della comunicazione.

Infine, chiede un approfondimento sull'efficacia delle attività ispettive svolte dall'ANAS nei riguardi delle società concessionarie autostradali.

Il senatore IZZO (*PdL*), dopo essersi associato alle considerazioni sull'importanza degli investimenti nella sicurezza stradale, domanda quale sia lo stato dei lavori della tratta autostradale Benevento-Caserta Sud, inserita nella cosiddetta «legge obiettivo».

Il senatore PAPANIA (*PD*), dopo aver espresso apprezzamento per l'operato e per la sensibilità istituzionale del presidente Ciucci, solleva perplessità in relazione alla convenzione unica, alla vigilanza sulle concessionarie autostradali e al sistema di tariffazione. Si sofferma poi sulla tematica degli investimenti cosiddetti «non tariffabili» ossia privi di riflessi sul sistema delle tariffe.

Da ultimo, domanda chiarimenti sugli interventi programmati dall'ANAS, sullo stato dei relativi lavori, nonché su eventuali contrasti territoriali, con particolare riguardo al tracciato degli assi viari.

Il senatore GALLO (*PdL*) domanda quale sia lo stato dei lavori ed il cronoprogramma relativi al raddoppio, già finanziato, della strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) avanza richieste di approfondimento in relazione all'avanzamento dei lavori della Salerno-Reggio Calabria, nonché sui megalotti 1 e 2 della strada statale 106 «Jonica».

Da ultimo, affronta la questione della vigilanza sulle società concessionarie autostradali, ricordando che sul punto il proprio Gruppo parlamentare ha presentato un disegno di legge finalizzato all'istituzione di un'apposita autorità *super partes*.

Il presidente GRILLO, nel ringraziare il dottor Ciucci e i senatori intervenuti, rinvia il seguito dei quesiti e la replica del Presidente dell'ANAS ad una prossima seduta.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente GRILLO avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 14 maggio 2009, alle ore 8,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

70^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1339) ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella precedente seduta è stata effettuata l'illustrazione degli emendamenti inerenti al disegno di legge in titolo.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore sugli emendamenti.

Il relatore PICCIONI (*PdL*) esprime parere favorevole su tutte le proposte emendative presentate, ossia sugli emendamenti 2.1, 2.2, 5.1, 7.1, 9.3, 9.1, 9.2, 9.4, 10.1, 13.1 e 14.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1339**Art. 2.****2.1**

MOLINARI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui alla presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

2.2

DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano la potestà legislativa nelle materie di cui alla presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione».

Art. 5.**5.1**

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7. Ai minori di anni sedici la licenza di pesca è rilasciata senza alcun onere, anche di carattere fiscale.».

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5. La tassa unica di concessione regionale non è dovuta dai minori di anni sedici.».

Art. 9.

9.3

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il Capo del Corpo forestale dello Stato o suo delegato;».

9.1

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

9.2

ZANETTA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini del più puntuale svolgimento dei compiti affidati di cui al comma 2) del presente articolo, l'Osservatorio può organizzare, al proprio interno, gruppi di lavoro ristretti su tematiche specifiche ed individuare le più efficaci ed efficienti collaborazioni con gli Atenei nazionali.».

9.4

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. Le regioni e le province possono istituire, rispettivamente, osservatori regionali e osservatori provinciali sulla pesca nelle acque interne.».

Art. 10.**10.1**

ZANETTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9. Le regioni o le province, se allo scopo precipuamente delegate, potranno organizzare corsi di formazione e perfezionamento in materia di gestione delle risorse ittiche rivolti ai componenti delle associazioni affidatarie delle ZGC.

Detti corsi si svolgeranno in collaborazione con le Università o gli istituti di ricerca presenti sul territorio regionale.

Le frequenze ai detti corsi sarà soggetta a verifiche di apprendimento e conseguentemente certificata».

Art. 13.**13.1**

ZANETTA

Aggiungere il seguente comma:

«2. Le regioni, nell'ambito delle competenze attribuite in materia, promuovono accordi con le associazioni delle aziende di acquacoltura operanti sul territorio regionale, al fine di definire protocolli qualitativi relativi al materiale ittico destinato alle operazioni di ripopolamento in primo luogo per quel che attiene i "salmonidi ed i timallidi".

Le priorità nella definizione dei protocolli riguarderanno principalmente il recupero del patrimonio genetico delle specie "autoctone", la prevenzione del diffondersi di quelle patologie già identificate in base alle vigenti norme di polizia veterinaria e le pratiche di acquacoltura responsabile.

La competente Direzione generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali coordinerà gli interventi e selezionerà l'accesso alle misure comunitarie di sostegno».

Art. 14.

14.1

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, ALLEGRINI, COMINCIOLI, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCONE, SANTINI, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «Arma dei carabinieri» inserire le seguenti: «, al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

77^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Umberto Vattani a Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero – ICE (n. 36)

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente CURSI, relatore, illustra l'atto del Governo in esame, soffermandosi in particolare sull'importante ruolo svolto dall'ICE nella promozione dei prodotti italiani all'estero. Dopo aver dato brevemente conto dell'esperienza professionale dell'ambasciatore Vattani, formula una proposta di parere favorevole alla sua nomina a presidente dell'ICE.

Il senatore BUBBICO (*PD*) dichiara il voto di astensione dei senatori del PD sulla proposta di nomina in titolo.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto si procede alla votazione, a scrutinio segreto, della proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Prendono parte alla votazione la senatrice ARMATO (*PD*), i senatori BUBBICO (*PD*) e CAGNIN (*LNP*), la senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) (in sostituzione del senatore Caruso), i senatori SCARABOSIO (*PdL*) (in sostituzione del senatore Caselli), CASOLI (*PdL*), GALIOTO (*PdL*) (in sostituzione del senatore Ciarrapico), CURSI (*PdL*), MESSINA (*PdL*), TORRI (*LNP*) (in sostituzione del senatore Monti), PISCITELLI

(PdL), TOMASELLI (PD) e VETRELLA (PdL), e la senatrice VICARI (PdL).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole formulata dal presidente Corsi risulta accolta con 11 voti favorevoli e 3 astensioni.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CURSI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 14 maggio alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

82^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

Intervengono il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi ed i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Fazio e Viespoli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO fa presente che per l'odierna audizione è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, detta forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali sui contenuti del *Libro Bianco sul futuro del modello sociale*

Il ministro SACCONI, espresso apprezzamento per l'occasione oggi offertagli di illustrare dinanzi alla Commissione il *Libro Bianco sul futuro*

del modello sociale, sottolinea che esso offre una serie di indicazioni di indirizzo e ne ipotizza le linee operative. La composizione in un unico Dicastero di funzioni di indirizzo in materia di lavoro, salute e solidarietà sociale ha consentito infatti un'opportunità preziosa per la stesura di un documento di visione e di valori, ed è suo convincimento che la grande transizione epocale che l'Italia sta attraversando non potrà che giovare di una concezione integrata dell'insieme delle prestazioni dei servizi che dovranno concorrere al benessere dei cittadini. Il *Libro Bianco* si pone in una linea di continuità con il *Libro Verde sul modello sociale*, secondo una prassi del tutto innovativa in Italia, ma già nota in altri paesi dell'Unione europea, e si avvale anche del contributo che, con riferimento al *Libro Verde*, hanno apportato istituzioni, organizzazioni rappresentative e singoli cittadini. Di questi apporti il Governo ha realizzato una sintesi, nell'intento di realizzare un documento che fungesse da cornice per l'azione stessa dell'Esecutivo e per il confronto tra Governo e Parlamento, tra Governo e Regioni, tra le parti sociali e tra queste e le istituzioni; un documento che, tanto più sarà condiviso, tanto più rappresenterà il campo di gioco nel quale gli attori vengono chiamati ad un esercizio di mutua responsabilità. Dal *Libro Bianco* discendono dunque i vari piani d'azione, che si sostanziano sia in atti singoli che complessi. Ne costituiscono un esempio la necessaria stesura di un nuovo piano sanitario nazionale e l'approntamento del fascicolo elettronico personale.

Dopo essersi soffermato particolarmente sulle nuove linee guida per la formazione, il Ministro rileva che il documento contiene indirizzi di politica attiva del lavoro, consentendo altresì di riflettere sul rapporto tra la crisi in atto e le visioni di lungo periodo. Quanto ai rapporti di lavoro, premesso che Marco Biagi considerava il mercato del lavoro italiano il peggiore d'Europa, il Ministro sottolinea che, pur se il tasso di occupazione si è oggi lentamente avvicinato alla media europea, anche attraverso la diffusione del lavoro a tempo parziale e ad orario modulato, il livello complessivo di valorizzazione del capitale umano resta insufficiente, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno e all'occupazione femminile. Osserva comunque che i valori cui il *Libro Bianco* fa riferimento sono quelli costituzionali e che viene riaffermata la centralità della persona, intesa non come realtà isolata, bensì nel contesto dei propri rapporti relazionali e affettivi, vale a dire all'interno della comunità e della famiglia. Ne consegue una sottolineatura del principio di sussidiarietà, che trova oggi esplicito riferimento nella Costituzione. Attraverso tale formula occorre dunque a suo avviso rivisitare quella forma di *governance* per cui il monopolio statale sulla decisione di spesa sui servizi sociali ha spesso favorito gli interessi dei fornitori anziché quelli dei destinatari e superare le attuali asimmetrie, introducendo sistemi di valutazione e di accreditamento degli operatori, attuati indipendentemente dall'essere essi di natura pubblica o privata. In questo senso il riferimento nel documento al territorio costituisce un elemento fondamentale, perché è nel territorio che i servizi socio-sanitari ed assistenziali si organizzano (e talora male si integrano); è dunque in tale ambito che va realizzata l'efficienza e che devono integrarsi gli strumenti

dell'occupabilità. Acquista pertanto grande importanza la piena realizzazione del federalismo fiscale, e non a caso nel documento si riscontra una fortissima sottolineatura della lacerazione esistente tra il Nord e il Sud del Paese e dei ritardi – tutt'altro che ineluttabili – del Mezzogiorno. Dopo aver illustrato a tale proposito, a titolo di esempio, le problematiche relative all'assistenza sanitaria, il Ministro rileva che occorre comunque fare riferimento alle buone pratiche che in Italia sussistono e alle tante positive espressioni della società civile. In questo senso, il *Libro Bianco* esprime fiducia nelle relazioni industriali, nel terzo settore e in un modello in cui le funzioni pubbliche esaltino il loro dovere di guida, evidenziando altresì la necessità di coinvolgere e mobilitare le energie di una società che ha in sé una straordinaria vitalità.

Il presidente GIULIANO ringrazia il ministro Sacconi per l'ampia esposizione e dichiara aperto il dibattito.

Ha la parola il senatore ICHINO (*PD*), il quale rileva preliminarmente di concordare su due concetti. Il primo riguarda la considerazione dei mutamenti nella domanda di lavoro che conseguono dalla crisi che attualmente si registra. Il secondo attiene all'inadeguatezza dell'attuale assetto degli ammortizzatori sociali e dei servizi al lavoro ed alla indifferibile esigenza di aumentare l'efficienza in questi campi. Dopo essersi diffusamente soffermato sugli spunti offerti dalla gestione del caso Fiat, si domanda per quale ragione la crisi in corso scongiurerebbe l'adozione di riforme di carattere strutturale, come affermato nel *Libro Bianco* e oggi ribadito dal Ministro, esprimendo l'opinione che semmai proprio la gravità della crisi rende indispensabili interventi di riforma a carattere organico. Ritiene inoltre che sia necessario dare a tutti i lavoratori operanti in una sostanziale situazione di dipendenza un analogo regime di sicurezza del posto di lavoro, nell'opinione che ciò faccia parte dei compiti di una società civile, il cui grado di civiltà si misura appunto dalle condizioni dei più deboli.

Il senatore TREU (*PD*), nel concordare con alcuni elementi contenuti nel *Libro Bianco* ed innanzitutto sull'essere esso fondato sugli obiettivi ed i valori costituzionali, conviene sulla sottolineatura della centralità della persona e della famiglia e della valorizzazione degli enti della società civile. Esprime altresì favore su alcuni strumenti alla cui introduzione il documento fa riferimento, e in particolare sul fascicolo informatizzato, che giudica uno strumento utile ed adeguato a raccogliere informazioni che consentano una sorta di «presa in carico» globale della persona. Allorché tuttavia dalle enunciazioni di carattere generale il documento passa a tracciare interventi specifici, egli vi riscontra contraddizioni notevoli. La prima risiede a suo giudizio nei riferimenti alla sussidiarietà all'interno del nuovo *welfare*, che in Italia indurrebbe rischi di chiusure corporative o di familismi al limite dell'illecito. Egli ritiene inoltre inaccettabile che in materia di sicurezza del lavoro si possa pensare che le buone prassi

possano sostituire gli *standard* pubblici. Un altro delicato profilo è a suo avviso costituito dalla riforma degli ammortizzatori sociali, che non può che avere portata strutturale e generale, se davvero è intesa a liberare i lavoratori da ansie per il futuro. Quanto all'obiettivo di promozione del lavoro femminile, egli giudica scarse o addirittura contrastanti le indicazioni del documento, che si muove ancora in un'ottica, oramai ampiamente superata, di promozione del lavoro flessibile e di istituzione di asili nido. Assai grave è inoltre che il documento manchi di riferimenti a quanti abbiano una posizione lavorativa precaria, quale che sia la fascia di età. Ribadisce conclusivamente che la questione degli ammortizzatori sociali riveste centralità assoluta ed ineludibile.

Il presidente GIULIANO fa presente che, come già preannunciato, il Ministro sarà costretto ad allontanarsi perché gravato da altri impegni istituzionali, ma che ha già manifestato la propria disponibilità a proseguire il dibattito in altra data. Rinvia pertanto il seguito delle comunicazioni ad altra seduta, ringraziandolo nuovamente per la sua presenza odierna.

La seduta termina alle ore 15,20.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

88^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(56) TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario

(511) PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, coglie l'occasione per rivolgere al vice ministro Fazio le più vive espressioni di congratulazione per la recente nomina e formula i migliori auguri di buon lavoro, esprimendo altresì apprezzamento in merito all'impegno finora profuso nello svolgimento dell'incarico di sottosegretario.

Rende infine noto che il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge per l'istituzione di un Dicastero autonomo in materia di sanità.

Avverte infine che su richiesta del relatore Di Giacomo, impegnato altrove per esigenze legate alla campagna elettorale in corso, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 56 e 511 in materia di sanità del settore funerario è rinviato alla prossima seduta.

La senatrice BASSOLI (PD) interviene incidentalmente chiedendo di programmare un'audizione informale di rappresentanti di Federutility, di cui è pervenuta una richiesta ai componenti della Commissione.

La senatrice PORETTI (*PD*) sollecita l'audizione della società Algoranza Italia che si occupa di trasformazione delle ceneri in altri Paesi, posto che in Italia tale facoltà non è prevista dalla normativa vigente.

Il presidente TOMASSINI, quanto alle richieste avanzate dalle senatrici Bassoli e Poretti, dopo aver reso noto di aver già offerto la propria personale disponibilità ad un incontro informale, su richiesta di un esponente del Gruppo del partito democratico, con rappresentanti della So.-crem, la quale risulta un'affiliata dell'associazione Federutility, fa presente che la discussione generale è iniziata senza che nessun senatore abbia preliminarmente formulato la richiesta di svolgere un breve ciclo di audizioni informali. Ciò nondimeno, nella prospettiva di non interrompere la discussione generale e di venire incontro allo stesso tempo alle richieste avanzate dalle due senatrici, ritiene opportuno acquisire da tali soggetti dei contributi scritti, riservando ad una riunione dell'Ufficio di presidenza, da convocare al termine della discussione generale, la valutazione sull'opportunità di svolgere anche delle audizioni informali ove se ne ravvisi la necessità. Coglie quindi l'occasione per precisare che la presenza di forti disomogeneità nella regolamentazione a livello regionale in attuazione della legge n. 130 del 2001, recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri – circostanza che rende pertanto necessario l'intervento normativo – ha portato alla nascita di numerosi organismi rappresentativi nel campo delle onoranze funebri, assai diversificati tra loro, nonché tra le diverse realtà regionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(573) CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(1142) BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 novembre scorso in cui è stata svolta la relazione introduttiva dei disegni di legge in titolo.

Si apre la discussione generale congiunta.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel preannunciare un orientamento in linea di principio favorevole sui disegni di legge in esame, sottolinea tuttavia l'esigenza di avviare una più ampia riflessione sul complesso degli ordini già istituiti, nonché istituendi, nel settore sanitario, affinché, tenuto conto delle finalità pubblicistiche istituzionalmente conferite, nella qualità di enti di diritto pubblico non economici e ausiliari dello Stato, non finiscano poi per assumere una configurazione, quali mere

organizzazioni corporative con funzioni a prevalente carattere sindacale. Dopo aver dato conto dell'evoluzione normativa che ha connotato gli ordini professionali in campo sanitario, richiamando in particolare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e il relativo regolamento di esecuzione, osserva come si renda necessario provvedere ad un progetto di riforma organica che tenga prioritariamente conto della rilevanza pubblicistica di tali enti, la quale trova ragion d'essere nello svolgimento di funzioni di tutela nei riguardi della collettività mediante una puntuale attività di vigilanza sull'appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate.

Nel merito, dichiara di condividere i contenuti delle iniziative legislative all'esame congiunto della Commissione, sottolineando tuttavia l'esigenza di apportare opportune modifiche in fase emendativa, per evitare che si attui una mera conversione degli attuali collegi in ordini professionali nonché l'istituzione di nuovi ordini al di fuori di un quadro organico di riferimento. Ritiene in particolare opportuno avviare una riflessione in ordine alla definizione di criteri di flessibilità sulla costituzione in ambito territoriale, regionale e provinciale, a seconda del numero degli iscritti. Reputa inoltre utile individuare come obbligatoria l'istituzione di consulte regionali, nella veste giuridica di enti pubblici, nella prospettiva di svolgere un più efficace ruolo alla luce delle accresciute competenze legislative da parte delle Regioni in tale materia.

Con riferimento alla potestà organizzativa degli uffici, ritiene opportuno escludere tale settore dall'ambito di applicazione della legge 165 del 2001, sottolineando altresì l'esigenza di individuare idonei meccanismi di regolamentazione più aderenti alla natura giuridica degli ordini professionali, tenuto conto che l'assolvimento di adempimenti assai stringenti finisce per assorbire gran parte delle risorse proprie per le attività di funzionamento e può essere talvolta penalizzante in relazione alle finalità istituzionali, quali la crescita professionale degli iscritti, la vigilanza delle relative attività e l'esercizio delle funzioni disciplinari.

Sollecita infine una riflessione su numerosi profili problematici, tra i quali segnalando in particolare: la definizione di forme di partecipazioni alle decisioni consiliari; la determinazione dei criteri per la nomina delle commissioni per gli esami di Stato; l'eliminazione di indebite interferenze nello svolgimento dei procedimenti disciplinari; l'istituzione di collegi arbitrali; la previsione dell'obbligo di consultazione degli ordini professionali per gli accessi alle facoltà universitarie e per la formazione nell'ambito della educazione continua in medicina; l'avvio di iniziative di aggiornamento professionale degli iscritti.

La senatrice BIANCHI (*PD*), nel rilevare che i disegni di legge in esame si pongono l'obiettivo di disciplinare la costituzione e l'organizzazione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie che ne sono sprovviste, anche a salvaguardia dei principi di tutela della salute pubblica, si sofferma sul quadro normativo esistente, con particolare riferimento alla legge n. 43 del 2006. Tale legge, nel regolare le professioni

sanitarie ed i requisiti degli operatori, non è stata tuttavia attuata in quanto non sono stati adottati i decreti legislativi previsti: in tal senso, resta un vuoto normativo che le iniziative legislative in discussione mirano a colmare.

A suo avviso, l'intervento legislativo non deve muoversi nella direzione di concepire ordini ed albi come gruppi di interesse che si contrappongono agli altri settori sanitari regolamentati; l'obiettivo è invece quello di conferire la giusta dignità giuridica a tutte le professioni sanitarie, nell'osservanza del principio di responsabilità ed in piena collaborazione fra tutti gli ordini professionali, anche alla luce delle modifiche che in ambito sanitario si prospettano per effetto dell'attuazione del federalismo amministrativo.

La senatrice PORETTI (PD) esprime una valutazione negativa sulla istituzione di nuovi ordini ed albi professionali in quanto, a suo avviso, essi servirebbero soltanto a tutelare i propri associati; in tal senso, l'obiettivo posto dalle iniziative legislative in esame – il superamento della disparità di trattamento tra talune professioni sanitarie ed il rafforzamento della qualità delle prestazioni – non sembra convincente dal momento che è forte il rischio che l'attenzione si rivolga più alla difesa corporativa degli aderenti a tali ordini piuttosto che alle esigenze del cittadino-utente.

Semmai andrebbe riconosciuta una libertà di autorganizzazione, anche attraverso l'istituzione di associazioni di professionisti che, nel rispetto delle norme deontologiche, garantiscano la qualità del servizio, senza quindi prevedere ulteriori ordini ed albi che peraltro limiterebbero l'accesso alle professioni.

Nel merito dei disegni di legge in titolo, con particolare riferimento all'Atto Senato n. 1142, appare singolare la previsione contenuta nell'articolo 5 di un obbligo di sede a Roma, come pure la necessità di prevedere tra i requisiti degli operatori anche quello della buona condotta, così come appare nell'articolo 7. Inoltre, la formulazione dell'articolo 10 si configura come una vera e propria proliferazione degli ordini.

Nel ribadire in conclusione le considerazioni critiche sulla filosofia ispiratrice dei disegni di legge in discussione, fa presente che, in occasione dell'approvazione della legge n. 43 del 2006, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un parere reso al Parlamento ed al Governo, ebbe modo di rilevare che l'istituzione di nuovi ordini ed albi rischia di restringere la concorrenza, risulta costosa e priva di utilità per il consumatore.

Il presidente TOMASSINI, nel riservarsi di intervenire in modo più esaustivo nel prosieguo della discussione generale congiunta, ricorda che da un punto di vista storico in entrambi gli schieramenti politici vi sono sempre stati gruppi favorevoli e contrari all'istituzione di ordini ed albi professionali; tale oscillazione, a suo giudizio, è rinvenibile anche nei pareri di volta in volta formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Inoltre, fa presente che la legge n. 43 del 2006 fu approvata con una larga maggioranza, avendo tra i suoi principi ispiratori quello di ripristinare l'uguaglianza tra le varie professioni sanitarie; tuttavia, non certo per cause imputabili all'Esecutivo allora in carica, i decreti legislativi attuativi della legge menzionata non furono mai emanati. Poiché l'esercizio della delega legislativa è nel frattempo decaduto, si rende necessario colmare il vuoto normativo tuttora presente: a tale riguardo si dichiara favorevole alla istituzione degli ordini, come garanzia di qualità delle prestazioni a tutela dei cittadini.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(108) CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici

(Esame e rinvio)

Il relatore FOSSON illustra il disegno di legge n. 108, volto a riconoscere l'obesità grave quale condizione oggettiva di *handicap*, individuando misure specifiche per l'assistenza sanitaria e sociale di quanti ne sono affetti. Si tratta in particolare di una malattia complessa, la cui insorgenza può avere un'influenza genetica, nonché derivare dalla sedentarietà e dall'eccessiva introduzione di cibo per patologie di tipo psicologico. L'obesità quindi costituisce un serio fattore di rischio per mortalità e mobilità, sia per le complicanze cardiovascolari e respiratorie che per le patologie ad essa frequentemente associate. Alla luce degli allarmanti dati in crescita relativi ai nuovi casi (anche in età pediatrica), osserva come si sia posta l'esigenza di proporre una disciplina *ad hoc*, stante il vuoto normativo esistente in Italia sull'argomento.

Nel merito, dopo aver richiamato le finalità contenute nell'articolo 1, dà conto dell'articolo 2, il quale ridefinisce i parametri per la diagnosi dell'obesità grave, da effettuarsi presso strutture pubbliche dedicate. All'articolo 3, si riconosce tale malattia come forma di *handicap* al fine di estendere anche agli obesi la tutela prevista dalla legge n. 104 del 1992, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

Nell'ambito delle misure dirette a garantire l'esercizio del diritto alla mobilità di cui all'articolo 4, si prevede la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche di edifici pubblici, aperti al pubblico e mezzi di locomozione, nonché l'adeguamento di tutti i reparti ospedalieri (pubblici e privati) per l'accesso di soggetti obesi, con particolare riferimento alle dotazioni e strumentazioni delle strutture sanitarie; si dispone altresì che i medicinali per la terapia dell'obesità siano considerati in fascia A, nonché l'erogazione gratuita di controlli laboristici e diagnostici.

Segnala quindi l'articolo 6, in cui si prevede la realizzazione, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di una campagna di informazione permanente per una corretta alimentazione, nonché la promozione di specifici programmi di ricerca sull'obesità per fini di prevenzione, diagnosi precoce e terapia, anche mediante l'istituzione di appositi centri multidisciplinari specializzati per i casi di obesità grave; si propone infine l'istituzione, presso il Ministero del *welfare*, un Osservatorio nazionale sull'obesità, in collaborazione con le società scientifiche già operanti nel settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BIANCHI (*PD*) sottolinea l'esigenza di svolgere il seguito dell'audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Sacconi sugli sviluppi conseguenti alla consultazione pubblica sul «Libro verde sul futuro del modello sociale» in materia di sanità e sulla predisposizione del «Libro bianco».

Il senatore BOSONE (*PD*) sollecita la convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato per fare il punto sull'*iter* dei diversi disegni di legge all'esame della Commissione.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ricordato alla senatrice Bianchi che il ministro Sacconi aveva offerto la sua disponibilità ad intervenire in una successiva seduta per svolgere considerazioni integrative sugli esiti della consultazione pubblica che ha dato luogo all'elaborazione del «Libro bianco», assicura che si farà carico di rappresentare al Ministro tale richiesta.

Fa presente, infine, al senatore Bosone che la prossima settimana potrà essere convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

90^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

– e delle petizioni nn. 625, 626, 640, 642 e 655 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Preliminarmente alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, il senatore PASTORE (*PdL*) chiede di prendere visione del parere alla 2^a Commissione sul testo del decreto-legge in titolo.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede se siano pervenuti alla Commissione gli emendamenti del Governo e quando si possa fissare il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Il presidente D'ALÌ mette a disposizione del senatore Pastore il parere della 2^a Commissione.

Il sottosegretario MENIA fa presente che la presentazione degli emendamenti del Governo è imminente.

Il PRESIDENTE propone, pertanto, di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e del relatore alle ore 18,00 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.7, 5.16, 5.21, 5.23 e 5.24 che mirano ad estendere le disposizioni dell'articolo 5 anche alle altre giurisdizioni speciali ed includono tra i provvedimenti per i quali non è prevista la sospensione le fattispecie previste dall'articolo 283 del codice di procedura civile. Gli emendamenti prevedono, tra l'altro, che fino al 31 luglio 2009 siano sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto procedimentale da svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma. Viene fatta salva, inoltre, la facoltà per il giudice civile e amministrativo di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 663, comma 1, del codice di procedura civile.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra l'emendamento 5.22, con il quale si intende istituire nella città de L'Aquila un presidio temporaneo per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 5.27, che prevede un finanziamento di 30 milioni di euro per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari ed assicurarne la gestione e la riorganizzazione nella fase di emergenza. Considerato che L'Aquila è sede di Corte d'Appello, auspica, in caso di mancata approvazione della proposta emendativa, che il contenuto venga trasfuso in un ordine del giorno che indirizzi opportunamente l'azione della Protezione civile.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 6.1 e riformula l'emendamento 6.63 (6.63 testo 2), sostituendo la parola «limitrofi» con le seguenti: «ubicati nello stesso bacino socio-economico».

Il senatore LEGNINI (*PD*) riformula l'emendamento 6.2 (6.2 testo 2) inserendo un'apposita copertura alla spesa in esso prevista. Ritira poi l'emendamento 6.5 per sottoscrivere l'emendamento 6.6 di identico contenuto. Illustra quindi gli emendamenti 6.8, 6.27, 6.35, 6.36 e 6.45. Ritira gli emendamenti 6.32 e 6.33. Dichiarò infine di sottoscrivere l'emendamento 6.42.

Il senatore LEONI (*LNP*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.45.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) sottoscrive ed illustra gli emendamenti 6.9, 6.10, 6.16 e 6.18, che prevedono la sospensione triennale dei pagamenti relativi alle rate di ammortamento dovute da imprese o professionisti che hanno usufruito di forme di finanziamento a tasso agevolato,

la sospensione del pagamento dei canoni delle concessioni demaniali rilasciate nella regione Abruzzo a scopo turistico-ricreativo e la sospensione del pagamento dei canoni di locazione relativi agli immobili distrutti o non agibili.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.19 che illustra insieme agli emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.19, 6.22 e 6.29, che prevedono fattispecie in cui è possibile concedere la dilazione dei termini di pagamento analoghe a quelle illustrate dal senatore Della Seta. Illustra, inoltre, l'emendamento 6.42, che prevede il differimento all'anno 2014 del piano di rientro dai disavanzi sanitari e la ricontrattazione delle modalità di attuazione con il Governo, e l'emendamento 6.64, che esclude i redditi dei fabbricati distrutti dalla concorrenza alla formazione del reddito imponibile.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 6.17.

Il senatore DI STEFANO (*PdL*) illustra gli emendamenti 6.21, 6.25 e 6.26.

La senatrice SOLIANI (*PD*) illustra l'emendamento 6.43 che prevede la sospensione delle procedure amministrative relative al personale docente ed al personale ATA.

Il senatore PICCONE (*PdL*) illustra l'emendamento 6.48.

Il senatore ASTORE (*IdV*) illustra l'emendamento 6.0.1 che reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni applicabili alle sospensioni contributive concesse a seguito degli eventi sismici del 2002 e del 2003 nei territori del Molise e della Puglia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

91^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

- e petizioni nn. 625, 626, 640, 642 e 655 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Su richiesta del senatore Della Seta, il presidente D'ALÌ propone di posticipare il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti del Governo e del relatore alle ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra, quindi, l'emendamento 6.68 che prevede lo slittamento dei termini per la tornata elettorale nella provincia de L'Aquila novembre-dicembre 2009 ad aprile-giugno 2010.

Il senatore ASTORE (*IdV*) illustra l'emendamento 6.72.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra gli emendamenti 7.1 e 7.0.1, in materia di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa e occasionale stipulati nella provincia de L'Aquila nonché in tema di mobilità del personale della pubblica amministrazione a sostegno delle attività tecnico-amministrative per l'emergenza e la ricostruzione delle zone colpite dal sisma nella regione Abruzzo.

Il senatore LEONI (*LNP*) illustra l'emendamento 7.3.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 7.5.

Illustra poi gli emendamenti 8.1, 8.4, 8.5, 8.16, 8.22 e 8.23, che recano le disposizioni per una fiscalità di vantaggio in favore delle piccole e medie imprese abruzzesi.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra l'emendamento 8.18, di contenuto identico all'emendamento 6.18, relativo alla sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra gli emendamenti 8.20 e 8.0.3, recanti disposizioni in favore degli studenti universitari pendolari e misure fiscali per il sostegno alle attività economiche.

Il senatore LEONI (*LNP*) illustra l'emendamento 8.0.1 relativo ad una carta di sconto in favore intestata ai nuclei familiari residenti nei Comuni terremotati.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra gli emendamenti 8.24 e 8.28, recanti provvidenze in favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese.

Il senatore ORSI (*PdL*) illustra l'emendamento 9.1 relativo alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio interessato dagli eventi sismici.

Il senatore LEONI (*LNP*) illustra l'emendamento 9.2.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) illustra l'emendamento 9.3 relativo alla classificazione dei rifiuti e al loro possibile impiego per la realizzazione di opere di ripristino dei fondi stradali.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra l'emendamento 9.4.

Il senatore RANUCCI (*PD*) illustra gli emendamenti 9.6 e 9.7, in materia di smaltimento dei rifiuti prodottisi a seguito del sisma.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra l'emendamento 9.11, che prevede il conferimento dei rifiuti urbani contraddistinti da particolari codici CER.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 9.14 che reca obblighi di comunicazione relativi al trasporto e allo smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione di edifici danneggiati dal sisma.

Illustra poi gli emendamenti 10.6 e 10.18, in tema di fiscalità di vantaggio per i territori terremotati.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritira l'emendamento 10.15.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 10.16.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.22 in materia di adeguamento e prevenzione antisismica.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra gli emendamenti 11.3 e 11.10.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra l'emendamento 11.4.

Il senatore ASTORE (*IdV*) illustra gli emendamenti 11.4, 11.5 e 11.0.3 volti a perseguire una politica di adeguamento sismico generale.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 11.13.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 11.15 e ritira l'emendamento 11.16.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) sottoscrive ed illustra gli emendamenti 12.4, 12.5 e 12.6.

Il senatore LEONI (*LNP*) illustra gli emendamenti 12.8 e 12.0.1.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) riformula l'emendamento 13.2 (13.2 testo 2), sostituendo alla parola «*unbranded*» con la seguente: «*generici*». Ritira poi l'emendamento 13.10.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra l'emendamento 13.23 relativo al ripristino della funzionalità del presidio ospedaliero «San Salvatore» de L'Aquila.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra gli emendamenti 15.1 e 15.2.

I senatori LEONI (*LNP*) e MAZZUCONI (*PD*) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 16.0.1.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 17.2, che illustra.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) illustra l'emendamento 17.16 e sottoscrive l'emendamento 17.24.

Il senatore LEONI (*LNP*) sottoscrive l'emendamento 17.24.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 17.24 e 17.25.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ comunica che la Commissione è convocata alle ore 14,30 di domani 14 maggio 2009 per proseguire l'esame dell'Atto Senato 1534.

La seduta termina alle ore 16,20.

92^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

– e petizioni nn. 625, 626, 640, 642 e 655 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) illustra gli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.81, facendo presente che il Partito Democratico ha già espresso la sua insoddisfazione per la normativa originariamente recata dall'articolo 3 del decreto e che gli emendamenti presentati dal Governo segnano un passo in avanti rispetto alla versione iniziale del provvedimento, anche se occorre purtroppo constatare che il Governo non ha modificato la copertura finanziaria del testo, che desta forte e fondata preoccupazione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 3.2 (testo 2) rilevando che l'emendamento 3.500 del Governo non modifica la copertura finanziaria dell'articolo 3, cosicché malgrado le novità normative introdotte con tale proposta emendativa rimane il dato oggettivo e grave per cui per il 2009 non vi sono stanziamenti, mentre le somme stanziare per il 2010 sono risibili.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) illustra gli emendamenti 3.4 e 3.58, evidenziando l'opportunità di prevedere un contributo a fondo perduto pari al costo di riparazione o ricostruzione per le unità abitative e gli immobili ad uso non abitativo di tipo produttivo dichiarati inagibili o distrutti, nonché un contributo a fondo perduto del 70 per cento per gli immobili dan-

neggiati, prevedendo che la quota rimanente sia comunque coperta dal credito d'imposta e da finanziamenti a tasso agevolato.

Ritira quindi gli emendamenti 3.6 e 3.25.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra gli emendamenti 3.20, 3.50 e 3.100, osservando che va dato atto al Governo di aver fornito, con gli emendamenti presentati, risposte soddisfacenti ad una serie di questioni emerse nel corso della discussione; occorre peraltro riflettere sulla questione dei condomini, che merita una particolare considerazione.

Il presidente D'ALÌ avverte che i presentatori delle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3, o volte ad introdurre articoli aggiuntivi dopo tale articolo, hanno rinunciato ad illustrarle.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1534**

Art. 1.

1.600/1

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 1.600 sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal comma 3» e dopo le parole: «16 aprile 2009» aggiungere le seguenti: «e nei territori dei Comuni di cui al comma 3».

1.600/2

LEONI, MONTI

All'emendamento 1.600, al capoverso 2, dopo le parole: «16 aprile 2009» inserire le seguenti: «, nonché nei confronti degli altri comuni della provincia di L'Aquila e comuni ad essa limitrofi che, successivamente al 16 aprile 2009, su richiesta dei relativi sindaci, potranno essere riconosciuti dal Commissario delegato beneficiari dei predetti provvedimenti anche a prescindere dal valore dell'intensità MSC».

1.600/3

MASCITELLI

All'emendamento 1.600, dopo le parole: «16 aprile 2009» inserire le seguenti: «e successivi aggiornamenti».

1.600

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificati si nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009; le stesse ordinanze riguardano persone fisiche, beni, imprese ed enti per come rispettivamente individuati quali destinatari degli specifici interventi di cui agli articoli del presente decreto».

1.10 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 2, le parole: «ivi residenti» sono sostituite dalle seguenti: «le persone fisiche con diritti reali su beni mobili registrati e/o immobili».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

1.13 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 2, dopo le parole: «persone fisiche ivi residenti», inserire le seguenti: «i proprietari di immobili siti nei predetti territori e i titolari di altri diritti reali.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pen-

sioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

1.15 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 2, dopo le parole: «imprese operanti» inserire le seguenti: «o aventi sede nei predetti territori».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante vetsamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

1.16 (testo 2)

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Al comma 2, alla fine aggiungere le seguenti parole: «Con successivi decreti il commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica».

1.17 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f) possono riguardare», con le seguenti: «interessano» ed aggiungere dopo le parole: «anche beni» le seguenti: «privati e pubblici e attività economiche».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante vetsamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

1.24 (testo 2)

SANGALLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, GRANAIOLA, BUBBICO, FIORONI, TOMASELLI, ARMATO, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, BIONDELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 3, sostituire le parole: «tra il danno subito e l'evento sismico comprovato da apposita perizia giurata» con le seguenti: «comprovato da copia autentica della scheda di 10 livello rilevamento del danno-agibilità di cui all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009» e dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Con successivo provvedimento di legge, viene disciplinata, su proposta della Regione Abruzzo:

1) la ricostruzione dei Centri Storici danneggiati, a partire dalla Città dell'Aquila, intesa come criterio da adottare per la riorganizzazione delle attività urbane e dei servizi, delle infrastrutture e della viabilità;

2) la disciplina organica riguardante i Beni Monumentali ed artistici colpiti dal sisma;

3) la campagna di microzonazione sismica e geotecnica estesa al territorio interessato dai provvedimenti del presente decreto-legge;

4) le procedure per la concessione di contributi riguardanti interventi con danno non grave, per cui si possa prescindere dalla microzonazione sismica del territorio, da eseguire con assoluta priorità per il rientro delle abitazioni colpite dal sisma.

La Regione Abruzzo provvede, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pianificazione delle attività di sua competenza».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

1.31 (testo 3)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI, MICHELONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai beni immobili e mobili distrutti o danneggiati ubicati nei Comuni di cui al comma 3, sono attribuiti i medesimi contributi e le agevolazioni previste per i Comuni di cui al comma 2, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) e l), e le spese per affrontare l'emergenza.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle

Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

Art. 2.

2.600

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «le cui abitazioni» con le seguenti: «fisiche ivi residenti o stabilmente dimorati in abitazioni che» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi».

2.7 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 2, sostituire la parola: «sanitarie» con la seguente: «igienico-sanitarie» e dopo le parole: «anche mediante isolamento sismico per interi complessi abitativi,» inserire le parole: «purché il maggior costo di costruzione, comunque non superiore al 10% del costo di costruzione dell'edilizia antisismica a norma, sia giustificato da una attenta analisi costi/benefici».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «550 milioni di euro annui».

2.10 (testo 3)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I moduli abitativi dovranno essere realizzati in tempo utile per sopperire alle esigenze di trasferimento, dei residenti con propria abita-

zione distrutta e demolita, dalla sistemazione temporanea agli alloggi ultimati, prima della prossima stagione invernale, restando in caso contrario a carico del Commissario delegato la sistemazione in moduli abitativi di tipo provvisorio. Per conseguire tale finalità, i moduli abitativi potranno essere anche costituiti con moduli di edilizia prefabbricata, con brevetti sia italiani che internazionali, che garantisca la celerità di esecuzione e montaggio dei moduli stessi».

2-ter. Le aree abitative sono altresì dotate di spazi attrezzati atti ad ospitare servizi sociali, educativi, scolastici, ricreativi, culturali, in favore di famiglie, bambini, adolescenti, giovani, disabili ed anziani, immigrati, ed altri servizi al fine di garantire un'adeguata qualità della vita, con totale abbattimento delle barriere architettoniche, anche dei moduli abitativi».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni

dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

2.16 (testo 2)

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «Le aree interessate dagli insediamenti dovranno essere oggetto di approfondite analisi di micro zonazione sismica e geotecnica, anche speditive. Il Commissario delegato può approvare le richieste degli imprenditori agricoli, che non possono abbandonare l'azienda, senza il parere della conferenza dei servizi».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «525 milioni di euro annui».

2.50 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 10, dopo le parole: «il Commissario delegato» aggiungere le seguenti: «d'intesa con i Sindaci» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il corrispettivo d'uso non deve essere comunque inferiore al valore medio di mercato, alla data del 31 marzo 2009, dei canoni di locazione delle abitazioni private nel territorio del comune in cui l'alloggio è ubicato. Ai proprietari degli alloggi di cui al presente comma è riconosciuta l'esenzione da ogni imposizione sui corrispettivi d'uso».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «550 milioni di euro annui».

2.500/1

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 2.500, sostituire le parole da: «tenuto conto» fino a: «di cui al comma 4» con le seguenti: «con apposito provvedimento».

2.500

IL GOVERNO

Al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, tenuto conto della destinazione urbanistica delle aree al momento della pubblicazione del provvedimento di localizzazione di cui al comma 4».

2.601

IL RELATORE

Al comma 11 sostituire le parole: «L'assegnazione» con le seguenti: «Secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1 l'assegnazione».

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere in fine le seguenti parole: «, secondo criteri indicati con i provvedimenti di cui all'articolo 1».

2.602/1

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 2.602, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «15.000 euro, con relative spese a carico del Bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle

dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

2.602/2

MASCITELLI

All'emendamento 2.602, sostituire le parole: «5.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

2.602

IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di mantenere i livelli di residenzialità e di coesione sociale dei territori di cui all'articolo 1 e di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1 possono autorizzare la riparazione dei danni di lieve entità, sino a 5.000 euro, subiti da unità immobiliari già adibite ad abitazione principale al fine di consentirne l'immediato riutilizzo da parte delle persone ivi residenti o stabilmente dimoranti alla data del sisma».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Apprestamento urgente di abitazioni».

2.56 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre occupazioni d'urgenza o eventuali requisizioni temporanee di immobili ai fini della localizzazione nelle medesime di strutture temporanee per ospitare uffici pubblici, scuole, attività terziarie, direzionali e culturali aventi sede in edifici dichiarati inagibili. Gli immobili suddetti, con apposita ordinanza, possono essere utilizzati anche in deroga temporanea alla loro destinazione d'uso.

11-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 11-bis, i Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, quali commissari delegati con i poteri e le procedure di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, possono disporre la realizzazione di strutture provvisorie».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui»,

2.60 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 12, dopo le parole: «funzioni vicarie», sono inserite le seguenti: «È costituito altresì, con gli stessi provvedimenti di cui all'articolo 1, un Gruppo di coordinamento del quale fanno parte, oltre al Commissario delegato e ai quattro vice commissari, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia de L'Aquila, e il Sindaco del Comune de L'Aquila. Per la rilevazione e valutazione dei danni e per la definizione e prescrizione tecnica degli interventi necessari al recupero degli edifici pubblici e privati e della infrastrutture, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico da definire con successiva ordinanza quanto alla composizione e numero, tale comunque da garantire la presenza di Enti Locali, di Organi tecnici e scientifici dello Stato, nonché di Centri di Competenza preposti alla materia, di cui al DPCM n 252 del 26.01.2005 e s.m.i. I compensi dei partecipanti al Comitato sono assegnati tramite gettoni di presenza.»».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «510 milioni di euro annui».

Art. 3.

3.1 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

*«Art. 3. - (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili).
- 1. Per la rinascita dei comuni di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. sono assegnate al Fondo della Protezione civile le risorse di cui all'articolo 14.*

2. Il Commissario straordinario, previa intesa con la provincia de L'Aquila, il sindaco del comune de L'Aquila e i sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, provvede con proprie ordinanze alla definizione delle modalità e dei tempi per l'assegnazione, a ciascun Comune, delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonché per il riassetto del territorio, il potenziamento dei servizi e la salvaguardia del patrimonio sociale, artistico e culturale del territorio, nel rispetto della normative antisismica.

3. Per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del 6 aprile, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;

c) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

5. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 3, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

6. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata

per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

7. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare.

8. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186».

«Art. 3-bis. - (*Interventi a favore delle attività produttive e professionali per beni immobili e mobili*). - 1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;

c) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripri-

stino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti alla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.

2. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

3. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al comma 1, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.

4. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

5. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensati ve delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle impo-

ste sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis* corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

3.2 (testo 2)

MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 3. - (*Interventi per la ricostruzione e la riparazione di beni immobili e mobili*). – 1. Per la rinascita dei comuni di cui all'articolo 1, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sono assegnate al Fondo della Protezione civile le risorse di cui all'articolo 14.

2. Il Commissario straordinario, previa intesa con la Provincia de L'Aquila, il sindaco del comune de L'Aquila e i Sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, provvede con proprie ordinanze alla definizione delle modalità e dei tempi per l'assegnazione, a ciascun Comune, delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private, nonché per il riassetto del territorio, il potenziamento dei servizi e la salvaguardia del patrimonio sociale, artistico e culturale del territorio, nel rispetto della normativa antisismica.

3. Per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica del 6 aprile, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;

c) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, solo ai soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili o sulle porzioni di immobili, alla data del 6 aprile 2009, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto.

5. La ricostruzione degli edifici di cui al comma 3, dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti e, qualora vi ostino ragioni di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

6. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

7. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un

contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare.

8. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 Luglio 2004, n. 186.

9. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico) aventi sede o unità produttive operanti nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è riconosciuta:

a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva o professionale. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

b) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad uso non abitativo distrutti o dichiarati inagibili, non direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività produttiva e non locati. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua;

c) la concessione di contributi, nel limite massi o complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi

d) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa.

10. La ricostruzione dovrà avvenire, nel rispetto delle norme antisismiche, nelle aree di insediamento originarie e qualora vi ostino ragioni

di carattere geologico, tecnico o sociale, nell'ambito del territorio comunale.

111. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche, il contributo di cui al comma 9, ricomprende anche l'adeguamento igienico-sanitario e il costo di nuova costruzione di stalle quando la loro delocalizzazione è prescritta dalle vigenti normative.

12. La proprietà degli immobili per i quali è concesso il contributo o ogni altra agevolazione di cui al presente articolo non può essere alienata per cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, appositamente comunicata agli uffici tecnici del Comune ove si trova l'immobile. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli.

13. L'erogazione dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo sono vincolati alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario o delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

3.600

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire l'alinea con la seguente:

«1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi,».

3.500/1

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 3.500, alla lettera a), sostituire il capoverso a), con le seguenti:

«a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi;

a-bis) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, di proprietà di soggetti residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 50 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni

dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 35 per cento della predetta spesa residua;

a-ter) la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi per la ricostruzione o riparazione di immobili residenziali diversi dall'abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili di proprietà di soggetti non residenti nei Comuni di cui all'articolo 1. Per tali immobili è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio, nonché un contributo in conto interessi pari al 30 per cento della predetta spesa residua».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico;

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Ca-

mere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.500/2

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

All'emendamento 3.500, alla lettera a), sostituire il capoverso a), con il seguente:

«a) la concessione di contributi in conto capitale per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili. Per tali immobili il contributo dovrà essere non inferiore all'intero costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione o alla riparazione dei medesimi».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle impo-

ste sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico;

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.500/3

MASCITELLI

Sostituire la lettera a) con la seguente:

a) la concessione di contributi a fondo perduto o, a scelta del richiedente, anche con le modalità del credito d'imposta e di finanziamenti a tasso zero garantito dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di unità abitative distrutte, dichiarate inagibili o danneggiate ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato, in ogni caso, in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di alloggio equivalente. L'equivalenza è atte stata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, previa perizia giurata, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima ridu-

zione del rischio sismico. L'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune».

3.500/4

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 3.500, alla lettera a), capoverso lettera a), primo periodo, dopo le parole: «la concessione di contributi», aggiungere le seguenti: «a fondo perduto», e sostituire le parole: «e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato», con le seguenti: «, a carattere opzionale»,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico;

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.500/5

LEONI, MONTI

All'emendamento 3.500, al capoverso lettera a), dopo le parole: «la concessione di contributi,» inserire le seguenti: «a fondo perduto e».

3.500/6

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 3.500, alla lettera a), capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato» con le seguenti: «, di tipo opzionale,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre

spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.500/7

MASCITELLI

All'emendamento 3.500, lettera a), sostituire le parole: «immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» con le seguenti: «unità abitative».

3.500/8

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 3.500, alla lettera a), capoverso lettera a), primo periodo, sopprimere la seguente parola: «considerata».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmis-

sione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.500/9

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

All'emendamento 3.500, alla lettera a), capoverso lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «Il Contributo» aggiungere le seguenti: « a fondo perduto».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.500/10

MASCITELLI

All'emendamento 3.500, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli di cui alla lettera a), la concessione di contributi a fondo perduto non inferiori al settanta per cento delle spese occorrenti per la ricostruzione o la riparazione, compreso l'adeguamento igienico-sanitario e sismico, e per la rimanente parte la possibilità di avvalersi del credito di imposta e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato».

3.500/11

MASCITELLI

All'emendamento 3.500, lettera b), dopo le parole: «lettera e)» inserire le seguenti:

«dopo le parole: "credito d'imposta" inserire le seguenti: " e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato" e».

3.500/12

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 3.500, alla lettera d) capoverso 1-bis, dopo le parole: «Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto», aggiungere le seguenti: «a fondo perduto».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i

profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.500/13

MASCITELLI

All'emendamento 3.500, lettera d), al sesto periodo, sostituire le parole: «riutilizzazione delle aree acquisite» con le seguenti «riutilizzazione degli immobili acquisiti».

3.500/14

MASCITELLI

All'emendamento 3.500, lettera d), ultimo periodo, dopo le parole: «dalla medesima data,» inserire le seguenti: «gli ex proprietari con diritto di prelazione e, ove tale diritto non sia esercitato,».

3.500/15

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

All'emendamento 3.500, alla lettera d), capoverso 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «, con la sola maggiorazione degli interessi legali» con le seguenti: «Ai Comuni non si applica la maggiorazione degli interessi legali, che sono posti a carico del Bilancio dello Stato».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.500/16

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

All'emendamento 3.500, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno

degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti"».

3.500

IL GOVERNO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* la concessione di contributi, anche con le modalità del credito d'imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è atte stata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione del rischio sismico. Nel caso di ricostruzione, l'intervento è da realizzare nell'ambito dello stesso Comune.»;

b) al comma 1, lettera *e)*, le parole: «dichiarati non agibili» sono sostituite dalla seguente: «danneggiati».

c) al comma 1, sopprimere la lettera *c)*;

d) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Ferma l'integrale spettanza del contributo diretto o del credito di imposta previsti dal presente articolo, lo Stato, a domanda del soggetto debitore non moroso, subentra per un importo non superiore a 150.000 euro nel debito derivante da finanziamenti preesistenti garantiti da immobili adibiti ad abitazione principale distrutti, con la contestuale cessione alla Fintecna spa, ovvero alla società controllata e da essa indicata, dei diritti di proprietà sui predetti immobili. Il prezzo della cessione è versato direttamente al soggetto che aveva erogato il finanziamento per la parziale estinzione, senza penali, del debito ed è conseguentemente detratto dal debito residuo nel quale lo Stato subentra; il subentro avviene a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 3, comma 6, del decreto legge. Il soggetto debitore che intenda avvalersi della predetta facoltà presenta apposita domanda a Fintecna ovvero alla società controllata e da essa indicata. Il prezzo della cessione dei diritti di proprietà sui predetti immobili è stabilito dall'Agenzia del territorio. Al fine dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma si fa riferimento alla convenzione tra Fintecna spa ed il Ministero dell'economia e delle finanze prevista ai sensi del comma 3, ultimo periodo del presente decreto-legge. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni approvano piani di recupero e riutilizzazione delle aree acquisite da Fintecna, ovvero dalla società controllata e da essa indicata, allo scopo di favorire la ripresa delle attività economiche e sociali. Entro tre anni dalla medesima data, i Comuni possono acquistare da Fintecna spa, ovvero dalla società controllata e da essa indicata., i diritti di pro-

prietà delle aree oggetto della cessione stessa non ancora edificate; il prezzo è pari a quello corrisposto dalla società, con la sola maggiorazione degli interessi legali».

3.5 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la concessione di contributi garantiti dallo Stato per la ricostruzione o la riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale e secondaria, distrutti o dichiarati inagibili, per l'intero importo dei lavori, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta qualora la ricostruzione sia impossibile».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.9 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «la concessione di contributi» inserire le seguenti: «pari al 100% del danno subito».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.10 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI

Al comma 1, lettera a) eliminare le parole: «anche con le modalità del credito d'imposta, e di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pen-

sioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti»

3.14 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «anche» fino a: «dallo Stato» con le seguenti: «in conto capitale».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.19 (testo 2)

ANDRIA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI

Al comma 1, lettera a) inserire dopo le parole: «distrutti o dichiarati inagibili» le parole: «, ovvero agibili ma comunque danneggiati,».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.23 (testo 2)

Marco FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RANUCCI, LEGNINI, LUSI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «distrutti o dichiarati inagibili» aggiungere le seguenti: «oppure danneggiati e parzialmente inagibili».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni

dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.200/1

MASCITELLI

All'emendamento 3.200 del relatore, nel primo periodo della lettera a-bis) ivi richiamata, dopo le parole: «decreto legislativo n. 42 del 2004,» inserire le seguenti: «con particolare riferimento agli immobili utilizzati per finalità di istruzione e funzione pubblica».

3.200

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) la concessione di contributi, per un importo pari all'intera spesa occorrente, per l'esecuzione degli interventi conservativi di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sugli immobili formalmente dichiarati, alla data del 6 aprile 2009, di interesse storico-artistico ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, sulla base di progetti di intervento e di computi metrici ed economici preventivamente approvati dai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali. L'onere per la corresponsione dei contributi di cui al periodo precedente è determinato, in sede di prima stima, pari a cinque milioni di euro. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, comunque inerenti gli interventi conservativi di cui al primo periodo, non sono considerate tali agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

3.35 (testo 2)

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) nel caso di immobili costruiti in condominio, la Fintecna S.p.a. è comunque tenuta ad intervenire nella ristrutturazione, nella riparazione e nella riattazione delle parti strutturali e non strutturali dell'edificio in modo coordinato ad eventuali altri proprietari di alloggi dell'immobile».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma *1-bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmis-

sione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.37 (testo 2)

Marco FILIPPI , FINOCCHIARO, ZANDA, LA TORRE, RANUCCI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «con l'esclusione dell'imposta sul valore aggiunto»;

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i pro-

fili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.41 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LA TORRE, ANDRIA, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera e) le parole: «anche con le modalità del credito d'imposta,» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli in-

testati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.45 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LA TORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «distrutti o dichiarati non agibili» sono aggiunte le seguenti: «comunque risultati danneggiati benché dichiarati agibili».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbliga-

toria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.46 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, MAZZUCONI, LA TORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «distrutti o dichiarati inagibili» aggiungere le parole: «ovvero agibili ma comunque danneggiati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.51 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 aggiungere dopo la lettera e) la seguente:

«e-bis) la concessione di contributi, anche sotto forma di abbattimento degli interessi, a favore delle imprese che contraggono debiti a me-

dio termine con le banche per il pagamento delle fatture commerciali ricevute a partire dallo febbraio 2009.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.53 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) la concessione di indennizzi anche con le modalità del credito di imposta a favore delle attività produttive che hanno subito conseguenze economiche sfavorevoli per effetto degli eventi sismici».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.54 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI

Al comma 1, alle lettere f) e g) dopo la parola: «produttive» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello Spettacolo e/o dalla regione Abruzzo.».

Conseguentemente, alla lettera h), alla fine aggiungere le seguenti parole «, ivi comprese le Istituzioni culturali aventi sede nella città de L'Aquila finanziate dal Fondo unico dello spettacolo e/o dalla regione Abruzzo.»

Conseguentemente a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «550 milioni di euro annui».

3.60 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCCONI, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere il seguente:

«f-bis. In favore delle società a totale capitale pubblico gerenti servizi pubblici essenziali nei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, per ogni esercizio inciso in senso negativo a causa del predetto evento calamitoso fino al 2012, è concesso un contributo in conto esercizio pari, per ogni anno, alla differenza tra il valore della produzione

risultante sulla base dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese prima del 6 aprile 2009 ed il valore della produzione conseguito, anno per anno, negli esercizi incisi in senso negativo dall'evento sismico».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.62 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle «finanze, de, emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle

relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3 I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

3.64 (testo 2)

LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, sostituire la lettera h), con le seguenti:

«h) Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati, in loro proprietà alla data in cui si è verificato il danno, per effetto della crisi sismica del 6 aprile 2009, è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento del valore del danno subito, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascun nucleo familiare;

h-bis) la concessione di contributi, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e di 150.000 euro per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, per la riparazione e la ricostruzione di beni mobili distrutti o danneggiati, il ripristino delle scorte andate distrutte o il ristoro di danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all'esercizio delle attività svolte, accertate con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi;

h-ter) la concessione di contributi per il ristoro di danni ai beni mobili anche non registrati, accertato con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, nel limite massimo complessivo di 15.000 euro per ciascuna impresa».

Conseguentemente,

all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis, All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.65 (testo 2)

Marco FILIPPI, FINOCCHIARO, ZANDA, LA TORRE, RANUCCI, LEGNINI, LUSI

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) la concessione di indennizzi per la riparazione dei beni mobili i cui danni siano stati denunciati entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto presso il comune colpito dall'evento calamitoso, ovvero il cui danno sia stato oggetto di accertamento d'ufficio entro il medesimo termine. Il contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati è pari al minore costo tra l'intera spesa necessaria per la riparazione dei danni, documentata da regolari fatture, ed il tetto massimo determinato dal valore del bene sul libero mercato ridotto del 40%. Il ripristino costituisce condizione necessaria per l'erogazione del contributo e, pertanto, deve essere effettuato integralmente rispetto ai danni periziati;».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Ca-

mere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.201/1

MASCITELLI

All'emendamento 3.201 del relatore, nel primo periodo della lettera m) ivi richiamata, dopo le parole: «effettuate,» inserire le seguenti: «per gli interventi sulle strutture universitarie nonché».

Conseguentemente, alla medesima lettera m), dopo le parole: «enti ed istituzioni pubbliche,» inserire le seguenti: «dell'Università degli Studi de L'Aquila,».

3.201

IL RELATORE

Al comma 1, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, è aggiunta la seguente:

«m) la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro, da chiunque effettuate, per gli interventi urgenti di messa in sicurezza, di ricostruzione, di recupero e di manutenzione di beni appartenenti al patrimonio storico artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nelle zone interessate dagli eventi sismici, effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, così come individuate dall'articolo 1 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002. Al relativo onere si provvede a decorrere dall'anno 2010 mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 38, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel limite dello stanziamento autorizzato dalla legge medesima.

Alle suddette erogazioni liberali si applicano l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754 e la comunicazione prevista dall'articolo 15 del presente decreto-legge».

3.70 (testo 2)

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«1-bis) la concessione di indennizzi a favore di proprietari di terreni per il ripristino delle strade rurali interpoderali e vicinali al servizio delle aziende agricole;»

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte, sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui»,

3.72 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 dopo la lettera l) inserire la seguente:

«l-bis) la concessione di indennizzi a favore della provincia de L'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1, a titolo compensativo delle minori entrate correnti conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'Abruzzo nel mese di aprile 2009; detti indennizzi, di carattere annuale, vengono concessi, a decorrere dal 2009, per complessivi cinque

anni, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali annuali attribuiti ai medesimi Enti, nei limiti dell'effettiva riduzione del gettito su-bitata».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.81 (testo 2)

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, RANUCCI, MOLINARI, CHITI, SOLIANI, MICHELONI, BONINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il saldo dei contributi e dei benefici di cui al presente articolo, limitatamente alla costruzione degli immobili distrutti e alla riparazione degli immobili dichiarati inagibili, è vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186».

3.82 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Gli indennizzi alle imprese possono essere concessi anche come credito di imposta utilizzabile in dieci annualità di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Si applica il comma 6 dell'articolo 11 del presente decreto».

1-*ter*. I proprietari o comunque titolari di diritti reali su abitazioni ricadenti all'interno di edifici comunque danneggiati potranno provvedere, alla esecuzione dei lavori di ricostruzione o riparazione del danno secondo la normativa sismica, in anticipazione sui contributi concedibili alle singole unità abitative dell'edificio, a condizione che gli interventi necessari vengano realizzati con progetto che riguardi l'intero edificio. Per poter ottenere il contributo anticipato, gli stessi Proprietari o titolari di diritti reali dovranno conservare la documentazione necessaria a comprovare le opere eseguite e le spese sostenute. A tale scopo il Commissario delegato emana apposito provvedimento, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 2.

1-*quater*. Per favorire l'occupazione di molti proprietari che operano nel settore dell'edilizia e per la realizzazione urgente di interventi privati di costruzione o riparazione di interi edifici comunque danneggiati o dichiarati inagibili, nei piccoli Centri o comunque quando siano presenti condizioni di difficoltà per l'avvio del processo di ricostruzione, il Com-

missario delegato d'intesa con il Sindaco può predisporre la realizzazione degli interventi *in economia*, raccogliendo il materiale da costruzione, necessariamente certificato per la qualità, in apposite aree di stoccaggio sorvegliate e mettendolo a disposizione dei proprietari di edifici, sulla base delle quantità evidenziate nei computi metrici predisposti dai progettisti degli interventi; in tal caso il contributo è limitato al pagamento della manodopera necessaria.«

1-quinquies. Per la realizzazione urgente di interventi privati di costruzione o riparazione di interi edifici comunque danneggiati o dichiarati inagibili, nei piccoli Centri o comunque quando siano presenti condizioni di difficoltà per l'avvio del processo di ricostruzione, il Sindaco dispone l'esame urgente dei relativi progetti, purché eseguiti per interi edifici oppure, ove ricorra, per aggregati strutturali, da parte della Commissione Edilizia integrata con almeno un tecnico proveniente da altra regione ed esperto della nuova normativa sismica, che abbia il diritto di esprimere veto motivato all'approvazione, ove il progetto presentato non osservi i criteri di norma».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per «espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.85 (testo 2)

BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Se la quota annuale del credito d'imposta di cui al comma 1, lettere a) ed e), è superiore all'imposta netta, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta stessa.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle impo-

ste sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.202

IL RELATORE

All'articolo 3, comma 3, le parole: «i soggetti autorizzati all'esercizio del credito» sono sostituite dalle parole: «le banche».

3.96 (testo 2)

LEGNINI

Al comma 5, dopo le parole: «Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o» inserire le seguenti: «l'acquisto o».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno

degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

3.102 (testo 2)

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. – L'eccedenza di credito d'imposta eventualmente formata a seguito della concessione di contributi di cui al presente articolo può essere fatta valere in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e la quota non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui»

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

3.103 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È istituita una zona franca per un periodo di dieci anni a decorrere dall'anno 2009, esente da ogni imposta, compresa l'imposta sul valore aggiunto, in favore di tutti i cittadini, le imprese, anche agricole, ed i professionisti con residenza, sede sociale o operativa in uno dei comuni della provincia de L'Aquila ovvero in uno dei comuni di altre province individuati nelle ordinanze emanate a partire dal 6 aprile 2009.».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

Art. 4.**4.500/1**

LUSI, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

All'emendamento 4.500, alla lettera a), dopo le parole: «l'Accademia internazionale per le arti e la scienza dell'immagine di L'Aquila,» aggiungere le seguenti: «la Biblioteca provinciale di L'Aquila,».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «515 milioni di euro annui»

4.500/2

LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

All'emendamento 4.500, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", sono inserite le seguenti: "e del Ministero per i beni e le attività culturali, ciascuno per le proprie competenze," e dopo le parole: "degli immobili pubblici", sono inserite le seguenti: "e privati monumentali"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «10 milioni di euro annui»;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici

intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

4.500/3

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 4.500, alla lettera b), capoverso 2, dopo le parole: «il Presidente della Regione Abruzzo» aggiungere le seguenti: «d'intesa con il Presidente della Provincia de L'Aquila e i Sindaci di cui all'articolo 1, ciascuno per le rispettive competenze.».

4.500/4

MASCITELLI

All'emendamento 4.500, lettera c), sostituire le parole: «appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad imprese a partecipazione pubblica» con le seguenti: «tutti appartenenti ad amministrazioni pubbliche.».

4.500/5

MASCITELLI

All'emendamento 4.500, lettera e), nel comma 9-bis ivi richiamato, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi.».

4.500 (testo 2)

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «Conservatorio di musica di L'Aquila», sono inserite le seguenti: «, l'Accademia Internazionale per le Arti e la Scienza dell'Immagine di L'Aquila, le infrastrutture del servizio idrico integrato,»;

b) il comma 2 è così sostituito:

«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Presidente della regione Abruzzo in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio

1992, n. 225, avvalendosi del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Commissario delegato di cui al comma 2 si avvale di una struttura tecnico-amministrativa, di cui fanno parte cinque esperti da lui stesso designati nonché personale in numero di venti unità, appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad imprese a partecipazione pubblica con il consenso delle stesse ed oneri a loro carico.»;

d) al comma 7, dopo la parola: «riprogrammati» sono aggiunte le seguenti: «, d'intesa con il Commissario delegato di cui al comma 2 o su proposta dello stesso,»;

e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Comuni predispongono i piani di emergenza di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998. Decorso inutilmente tale termine, provvedono in via sostitutiva i Prefetti competenti per territorio.».

4.7 (testo 2)

LEGNINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del Conservatorio di musica de L'Aquila,» sono inserite le seguenti: «gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila,».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «515 milioni di euro annui».

4.8 (testo 2)

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SARBATI, TOMASELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «del Conservatorio di musica di L'Aquila,» sono inserite le seguenti: «gli immobili di proprietà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «515 milioni di euro annui».

4.10 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Conservatorio di Musica de L'Aquila» aggiungere le seguenti: «e la Biblioteca provinciale de L'Aquila».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «515 milioni di euro annui».

4.11 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «600 milioni di euro annui».

4.600/1

MASCITELLI

All'emendamento 4.600, sostituire le parole: «compresi quelli adibiti all'uso scolastico» con le seguenti: «con particolare riferimento a quelli adibiti all'uso scolastico, comprese».

4.600/2

ASTORE

All'emendamento 4.600, alla lettera b), sostituire il comma 2 ivi richiamato, con il seguente:

«2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), provvede il Commissario delegato nominato ai sensi di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2.».

4.600

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici,» sostituire la parola: «comprese» con le parole: «compresi quelli adibiti all'uso scolastico.».

4.21 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis. le modalità di predisposizione e di attuazione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili privati riconosciuti di interesse storico-artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento, del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità sistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad ammini-

strazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

4.36 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, MARINI, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Tutti gli uffici, le istituzioni pubbliche e le Università pubbliche che prima del 6 aprile 2009 avevano sede nel comune di L'Aquila dovranno mantenere in detto comune la propria sede. Si ribadisce altresì la centralità della città di L'Aquila come capoluogo della Regione Abruzzo nonché il mantenimento allo stato precedente di tutti i servizi e gli uffici nei piccoli comuni danneggiati.

Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si prevede una maggiorazione dei contributi per la ricostruzione in favore delle aree ricadenti nel Parco Regionale Sirente Velino, nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e nel Parco Nazionale della Majella, nonché la concessione di contributi per il rilancio turistico culturale della città di L'Aquila ed ecologico naturalistico delle aree del comprensorio e dei piccoli comuni terremotati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-bis e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

4.42 (testo 2)

BASTICO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, RUSCONI, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MARINI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, alla regione Abruzzo è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse destinate, al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La regione Abruzzo è autorizzata, con le risorse di cui al presente comma, a modificare il piano annuale 2009 di edilizia scolastica, già predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, anche con l'inserimento di nuove opere in precedenza non contemplate; il termine per la relativa presentazione è prorogato di sessanta giorni».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «50 milioni di euro annui»;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

4.601/1

BASTICO, RUSCONI, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MARINI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

All'emendamento 4.601, dopo le parole: «Al comma 4» aggiungere le seguenti: «sostituire il primo periodo con il seguente: "Con delibera del CIPE, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai comuni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 è riservata, per il 2009, una quota, non inferiore a 110 milioni di euro, aggiuntiva alle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica, dalla delibera del CIPE del 6 marzo 2009, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2." ed al».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «10 milioni di euro annui»;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui.

4.601/2

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

All'emendamento 4.601, sostituire le parole da: «individuati» fino a: «5 aprile 2009» con le seguenti: «della provincia de L'Aquila e dei co-

muni delle altre province abruzzesi individuati dal decreto del Commissario delegato n. 3 emanato in data 16 aprile 2009».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».

4.601

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di nuove opere in precedenza non contemplate» inserire le seguenti: «e con la rimodulazione ove possibile degli interventi già programmati;» e, alla fine, dopo le parole: «sessanta giorni» aggiungere le seguenti: «ed i comuni individuati nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3755 del 15 aprile 2009 sono esentati dalla prevista compartecipazione finanziaria degli interventi programmati.».

4.602/1

BASTICO, RUSCONI, LEGNINI, LUSI, DELLA SETA, MARINI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna SERAFINI, VERONESI, VITA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI

All'emendamento 4.602, al capoverso, sopprimere le parole da: «possono essere destinate» fino alle parole: «legge 30 ottobre 2008, n. 169.» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2009.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «550 milioni di euro annui»;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

4.602

IL RELATORE

Al comma 5 il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Per la realizzazione degli interventi a favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui strutture sono state danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 6 aprile 2009 ed ubicate nella regione Abruzzo, possono essere utilizzate le risorse disponibili, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, sul capitolo 7156 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca relativo all'arredamento scolastico e sul capitolo 7151 del medesimo stato di previsione inerente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Le risorse indicate nel presente comma, non impegnate nell'esercizio 2009, possono essere impegnate anche nell'esercizio successivo.»

4.0.3 (testo 2)

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI, LEGNINI, LUSI, MARINI, DELLA SETA, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, SOLIANI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna SERAFINI, VERONESI, VITA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Ai fini della salvaguardia e della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico, ai sensi dall'articolo 9, comma 2 della Costituzione, il piano degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, deve essere progettato e realizzato nel rispetto della qualità architettonica e del valore monumentale-artistico, storico e delle caratteristiche peculiari dei centri storici, preesistenti al sisma del 6 aprile 2009».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*, All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis*. e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

Art. 5.

5.500/1

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

All'emendamento 5.500, alla lettera b), dopo le parole: «al comma 2,» aggiungere le seguenti: «dopo le parole: civili e amministrative», ag-

giungere le seguenti: «e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale ed».

5.500

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «sono sospesi i processi civili e amministrativi» sono aggiunte le seguenti: «e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale»;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.»;

c) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo. «Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 240 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

5.0.1/1

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere i commi da 1 a 5.

5.0.1/2

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 5.0.1, al capoverso «Art. 5-bis, comma 1», alle parole: «Con uno o più decreti» premettere le seguenti: «In via sperimentale, per gli uffici giudiziari della Regione Abruzzo».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «550 milioni di euro».

5.0.1/3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 5.0.1, al capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e il Garante per la protezione dei dati personali», con le seguenti: «su parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali.».

5.0.1/4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, MARITATI

All'emendamento 5.0.1, al capoverso «Art. 5-bis», al comma 3, lettera a), capoverso «1», ultimo periodo, dopo le parole: «dati sensibili», aggiungere le seguenti: «o giudiziari.».

5.0.1/5

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

All'emendamento 5.0.1, al capoverso «Art. 5-bis», sopprimere i commi 6 e 7.

5.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per la digitalizzazione della giustizia)

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive mo-

difiche ed integrazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e delle regole tecniche stabilite con i decreti previsti dal comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma contenente le regole tecniche in materia di notificazioni e comunicazioni per via telematica, le stesse sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito *internet* individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, adottati sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

‘Nell’albo è indicato, oltre al codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai sensi dell’articolo 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al Consiglio Nazionale Forense ed al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione’ ”.

4. All’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2. Con il decreto di cui al comma che precede, l’importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo é fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico".

5. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui all’Allegato 6 al citato decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell’archivio informatico dell’ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l’applicazione dell’Allegato 8 al medesimo decreto.

6. I diritti relativi all’urgenza per il rilascio della copia sono versati in conto entrate dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico.

7. Il Ministero della giustizia può avvalersi di Consip S.p.A., anche in qualità di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’attuazione delle iniziative in tema di digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia e per le ulteriori attività di natura informatica individuate con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia e Consip S.p.A. stipulano apposite convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla realizzazione delle attività di cui al presente comma».

Art. 6.**6.500**

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «degli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila».

6.5 (testo 2)

LEGNINI

Al comma 1, lettera c), inserire in fine del periodo: «e delle Camere di commercio».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) a n) è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 7.300.000 e per l'anno 2010 di euro 55.000.000.»;

b) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «501 milioni di euro per l'anno 2009 e di 505 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

6.6 (testo 2)

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, lettera c), inserire in fine del periodo: «e delle Camere di commercio».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) a n) è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 7.300.000 e per l'anno 2010 di euro 55.000.000.»;

b) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «501 milioni di euro per l'anno 2009 e di 505 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

6.11 (testo 2)

RANDAZZO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ANTEZZA, BERTUZZI, ANDRIA, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, LEGNINI MICHELONI

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «esclusi» a: «extragricoli».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) a n) è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 16.300.000 e per l'anno 2010 di euro 75.000.000.»;

b) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2009 e di 525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

6.27 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «di credito ordinario» aggiungere le seguenti: «nonché la sospensione delle revoche delle linee di credito a breve».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera da a) a n) è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 16.300.000 e per l'anno 2010 di euro 75.000.000.»;

b) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «510 milioni di euro per l'anno 2009 e di 525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

6.31 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera n), aggiungere infine il seguente periodo: «I pagamenti delle rate dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile, anche parzialmente, in conseguenza del si-

sma del 6 aprile 2009, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge per il periodo occorrente e fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione medesima».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

6.32 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, MARINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera n), aggiungere infine il seguente periodo: «I pagamenti delle rate dei mutui per l'acquisto di un'abitazione, anche diversa dall'abitazione principale, distrutta o dichiarata inagibile, anche parzialmente, in conseguenza del sisma del 6 aprile 2009, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge per il periodo occorrente e fino al completamento delle opere di ricostruzione necessarie al riconoscimento dell'agibilità dell'abitazione medesima».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

6.35 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCCONI, MICHELONI

Al comma 1 dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) l'esclusione dal Patto di Stabilità Interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle seguenti spese sostenute dalle Province e dai Comuni abruzzesi:

1) le spese in conto capitale sostenute per la ricostruzione, il consolidamento, la messa in sicurezza delle infrastrutture e degli altri beni immobili pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio della Provincia dell'Aquila e degli altri enti locali di cui all'articolo 1;

2) le spese in conto capitale sostenute per la sostituzione dei beni mobili pubblici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici apparte-

menti al demanio o al patrimonio della Provincia dell'Aquila e degli altri enti locali di cui all'articolo 1;

3) le spese in conto capitale sostenute per la ricostruzione, il consolidamento, la messa in sicurezza di beni dichiarati di interesse storico, artistico o archeologico dalla competente Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici.

Tale esclusione opera indipendentemente dalle modalità prescelte per il finanziamento delle spese medesime, ivi inclusa l'applicazione dell'avanzo di amministrazione disposta ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Gli Enti Locali che si avvalgono delle disposizioni di cui alla presente lettera sono tenuti a presentare al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco delle spese escluse dalla disciplina del Patto di Stabilità Interno ai sensi delle medesime disposizioni. Le modalità di predisposizione della rendicontazione vengono definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.36 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MARINI, MICHELONI

Al comma 1 dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) L'esclusione dal Patto di Stabilità Interno, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e 2011, delle seguenti spese sostenute dai comuni abruzzesi anche non ricompresi in quelli di cui all'articolo 1, comma 2:

- 1) le spese relative all'emergenza;
- 2) le spese relative al recupero di immobili pubblici danneggiati dal sisma;
- 3) le spese di investimento per l'adeguamento sismico delle scuole e degli altri edifici pubblici».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

- a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e

compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.37 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MERCATALI, MAZZUCONI, MICHEOLONI

Al comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente:

«o-bis) l'esclusione dal Patto di stabilità interno relativo agli anni 2009, 2010 e 2011, della Provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno

degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.38 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) l'esclusione per gli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalle Camere di commercio dell'Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici dalle misure di riduzione della spesa previste dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dai commi da 618 a 623 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle

Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.41 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHEOLONI

Al comma 1 dopo la lettera p) è inserita la seguente:

«*p-bis*) la non applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 da parte della regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila e dei comuni di cui all'articolo 1;».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli in-

testati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.44 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1 dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:

«*r-bis*) l'esclusione, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della provincia dell'Aquila e dei comuni individuati dall'articolo 1, dagli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, previsti all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, all'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e da ogni altra disposizione che preveda riduzione o contenimento della spesa di personale.

r-ter) l'esclusione, ai fini degli obblighi di riduzione e di contenimento della spesa di personale, di cui all'articolo 1 commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni, all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, della spesa relativa al personale, in servizio alla data del 6 aprile 2009 presso la provincia dell'Aquila ovvero presso i comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, ammesso a procedure di mobilità, distacco o comando presso altre pubbliche amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 2001. Detta esclusione opera per entrambe le amministrazioni cedenti e riceventi interessate dalle suddette procedure».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.50 (testo 2)

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«*r-bis*) la proroga al 31 dicembre 2009 del termine per l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;».

Conseguentemente:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 25 milioni di euro per l'anno 2009».

6.51 (testo 2)

LEGNINI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«*r-bis*) la sospensione dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni di cui all'articolo 10 della legge n. 353 del 2000».

Conseguentemente:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 35 milioni di euro per l'anno 2009.

6.52 (testo 2)

LUSI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) la proroga del termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2009.

6.54 (testo 2)

LUSI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) la sospensione fino al 31 dicembre 2009 dell'applicazione delle sanzioni previste per l'inosservanza dell'obbligo di identificazione degli animali».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2009.

6.55 (testo 2)

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera r) inserire la seguente:

«r-bis) la sospensione del pagamento delle tariffe per i controlli sanitari di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;»

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base del-

l'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro per l'anno 2009.

6.60 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Provincia dell'Aquila ed i Comuni di cui all'articolo 1 possono ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 luglio 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.61 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il personale precario non dirigenziale della Provincia dell'Aquila e dei Comuni di cui all'articolo 1, in servizio alla data del 6 aprile 2009, che rientra nelle fattispecie di cui agli articoli 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stabilizzato presso i rispettivi enti al maturarsi dei tre anni di anzianità di servizio con conseguente adeguamento delle dotazioni organiche.

La provincia dell'Aquila ed i comuni di cui all'articolo 1 possono altresì ammettere alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 anche il personale non dirigenziale in servizio a qualunque titolo alla data del 6 aprile 2009, che consegua, alla data del 31 dicembre 2010, tre anni di anzianità di servizio anche non continuativi. «

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscriverne in apposito capitolo dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con , immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.63 (testo 2)

PASTORE, PICCONE, TANCREDI, DI STEFANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I territori indicati nell'articolo 1, comma 2, e quelli dei comuni ubicati nello steoo bacino socio-economico costituiscono zona franca con applicazione delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni alle piccole e micro imprese che abbiano iniziato una nuova attività

economica a decorrere dal 1° gennaio 2009 o che abbiano ripreso, o riprendano, l'attività interrotta, anche momentaneamente, a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009».

6.66 (testo 2)

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai consorzi, per le minori entrate conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera *d*) del comma 1, sono erogate dallo Stato, tramite la regione Abruzzo, le somme corrispondenti al mancato gettito contributivo, entro e non oltre la data prevista per la riscossione ordinaria. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di versamento delle somme di cui alla citata lettera *d*), al termine del periodo di sospensione nonché le corrispondenti modalità di restituzione da parte dei consorzi di bonifica allo Stato.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle

relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

6.69 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, BARBOLINI, MICHELONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-*bis*. I trasferimenti erariali dovuti per l'anno 2009 in favore degli enti locali della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono erogati, nella misura prevista, entro il 15 giugno 2009. Entro la stessa data sono erogati eventuali residui degli anni precedenti. Il pagamento delle rate dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa Depositi e prestiti e con l'Istituto per il credito sportivo in scadenza al 30 giugno 2009 è rinviato, senza alcun aggravio a carico dei bilanci degli enti mutuatari, al 31 dicembre 2009. La durata dei piani di ammortamento è conseguentemente estesa di una semestralità, restando invariate tutte le altre condizioni economiche».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli 2009, 2010 e 2011.

6.71 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Per le attività previste dal presente decreto il Comune e la Provincia de l'Aquila provvedono, per un periodo massimo di tre anni: – al potenziamento dei propri uffici attraverso assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, rispettivamente nel limite massimo di 10 unità – a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite di 70 ore mensili; – ad avvalersi di personale specializzato mediante contratti di lavoro autonomo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite 2,5 milioni di euro.

4-ter. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il Comune e la Provincia de l'Aquila possono utilizzare le graduatorie concorsuali ancora efficaci anche per la copertura di posti istituiti o trasformati successivamente alla data dei relativi bandi. La presente disposizione ha effetto fino alla data del 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

6.75 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, MICHELONI, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI,

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine dell'attuazione del comma 1, lettera f), nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, lo stanziamento relativo al fondo ordinario di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 viene integrato, per ciascuno degli esercizi 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 di un importo pari ad euro 50 milioni. Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definiti criteri e modalità per la certificazione delle minori entrate di cui alla presente lettera, da parte degli Enti Locali beneficiari dei trasferimenti erariali di carattere aggiuntivo. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla

presente lettera, si provvede, per l'esercizio 2009, con le risorse di cui all'articolo 7 comma 1 del presente decreto; per gli esercizi successivi al 2009, si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del presente articolo.

4-ter. Per l'anno 2009 il Ministero dell'Interno provvede ad adeguare le spettanze degli enti beneficiari dei trasferimenti aggiuntivi entro il 31 luglio 2009. Decorso tale termine, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, gli Enti Locali in possesso dei requisiti per accedere ai trasferimenti aggiuntivi di cui al comma 1 lettera *m*) sono autorizzati ad accertare convenzionalmente, a titolo di trasferimenti erariali, l'importo attestato con la certificazione di cui al comma 7.

4-quater. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4-quinquies. Ai fini del patto di stabilità interno, per gli enti locali in possesso dei requisiti per accedere ai trasferimenti aggiuntivi di cui al comma 1 lettera *m*), gli importi certificati ai sensi del comma 7 concorrono alla determinazione del saldo di competenza mista conseguito nell'anno 2009».

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

Art. 7.

7.600/1

MASCITELLI

All'emendamento 7.600, al comma 3-bis, al secondo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» aggiungere le seguenti: «da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge».

7.600/2

MASCITELLI

All'emendamento 7.600, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-bis-1. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede solo successivamente alla completa realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 del presente decreto».

7.600/3

SCANU, PINOTTI, PEGORER, SERRA, AMATI, DEL VECCHIO

All'emendamento 7.600, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-quater. I contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio militare, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre 2009, per esigenze comunque connesse alle necessità della difesa nazionale e della protezione civile nei territori colpiti da calamità naturale».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «506 milioni di euro annui».

7.600/4

SCANU, PEGORER, PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI

All'emendamento 7.600, dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

«3-quater. I contratti a tempo determinato dei lavoratori assunti dal Genio militare, in corso nell'anno 2009, possono essere prorogati o rinnovati, comunque non oltre il 31 dicembre 2009, per le esigenze connesse alle attività svolte dalla Protezione Civile nei territori colpiti da calamità naturali».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «506 milioni di euro annui».

7.600

IL RELATORE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare la piena operatività del servizio nazionale di protezione civile con particolare riferimento alla necessità di potenziare il sistema anche in relazione all'eccezionale impegno necessario per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Abruzzo conseguente all'evento sismico verificatosi il 6 aprile 2009, in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata ad assumere personale, mediante concorsi pubblici nel limite massimo di cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Protezione Civile. Il cinquanta per cento dei posti è riservato al personale, non dirigente, assunto con contratto a tempo determinato presso il Dipartimento della protezione civile, ovvero impiegato ai sensi dell'articolo 10, comma 8, dell'ordinanza n. 3755 del 15 aprile 2009. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio vengono definite le relative procedure.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis valutati in 1,38 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 2,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.601/1

MASCITELLI

All'emendamento 7.601, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-bis-1. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede solo successivamente alla completa realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 del presente decreto».

7.601

IL RELATORE

Dopo il comma 3 dell'articolo 7, inserire i seguenti commi:

«3-bis. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, per acquisire stabilmente le professionalità in possesso del personale non diri-

genziale appartenente ai ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato già impiegate in posizione di comando o di fuori ruolo ovvero ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3508 del 6 aprile 2006, presso il Dipartimento della protezione civile da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, a trasferire con contestuale soppressione delle corrispondenti posizioni nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione di appartenenza, le medesime risorse, a domanda, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'area e posizione economica possedute, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma 3-bis valutati in 2,05 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

7.1 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, MICHELONI, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. La provincia di L'Aquila è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2010 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa od occasione stipulati dalla provincia nei settori degli uffici tecnici, scuola e viabilità, nei limiti delle risorse indicate ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettera b).

4-ter. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze della regione Abruzzo e della Provincia di L'Aquila connesse all'espletamento anche in sede locale delle attività di emergenza, i medesimi enti sono autorizzati ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di dieci unità per ciascuno, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli arti. 7 e 53 del decreto legislativo n. 165/01, all'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 3, comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di con-

sumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

7.3 (testo 2)

LEONI, MONTI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per far fronte alle spese correnti necessarie al Corpo Forestale dello Stato per la prosecuzione dell'intervento di soccorso e delle attività necessarie al superamento dell'emergenza dell'evento sismico in Abruzzo, ed al Comando Carabinieri Politiche Agricole e all'Ispettorato per il controllo dei prodotti agroalimentari, il Fondo per i consumi intermedi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato, per l'anno 2009, della somma di 3,5 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di 3,5 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4-ter. All'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "860.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1,8 milioni di euro";

b) dopo le parole: "si provvede," sono aggiunte le seguenti: "quanto a 940.000 euro mediante corrispondente riduzione, nella misura di 0,94 milioni di euro, per l'anno 2009, del limite complessivo di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni"».

7.0.1 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LA TORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI,
MICHELONI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Mobilità del personale della pubblica amministrazione a sostegno delle attività tecnico-amministrative per l'emergenza e la ricostruzione delle zone colpite dal sisma nella regione Abruzzo)

All'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. In relazione all'esigenza di riorganizzare le attività tecnico-amministrative degli organi della pubblica amministrazione operanti in Abruzzo sia nel periodo di emergenza che per la fase di ricostruzione, il personale della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/01, compresa la Dirigenza, su specifica richiesta e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, può prestare servizio presso enti locali, enti pubblici di cui al richiamato articolo 1, comma 2, decreto legislativo n. 165/01, nonché dall'amministrazione di appartenenza, aziende ed istituzioni pubbliche aventi sede nelle zone colpite dal sisma ovvero operanti attualmente in tali zone per un periodo di 12 mesi eventualmente rinnovabile con conservazione del posto.

Il suddetto personale conserva il trattamento economico in atto con validità a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali secondo l'ordinamento di provenienza; per l'attività specifica è riconosciuta una maggiorazione al trattamento accessorio e/o di posizione fino al 30% del trattamento economico in atto con l'aggiunta di un'indennità *una tantum* per le spese di permanenza nella zona del sisma.

Spetta al commissario delegato, attraverso la propria struttura, provvedere all'accoglimento delle domande ed al miglior utilizzo del personale trasferito secondo le esigenze manifestate dagli enti interessati e tenendo conto della qualifica posseduta nonché delle funzioni esercitate presso gli enti di origine"».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assi-

curare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Art. 8.

8.2 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LA TORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «contribuzione figurativa» inserire le seguenti: «e con erogazione diretta a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) eliminando la fattispecie dell'anticipo a carico del datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

8.12 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 3, lettera f, sostituire le parole: « in transito nell'area» con le seguenti: «in transito da e per l'area».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

8.100

IL RELATORE

All'articolo 8, lettera f) aggiungere infine il seguente periodo: «A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 14 comma 1».

Conseguentemente all'articolo 14 comma 1 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «410 milioni».

8.17 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) agevolazioni fiscali di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive di durata decennale estesa a tutti i comuni della provincia dell'Aquila, previo accordo in sede comunitaria;»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle

relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con l'e: al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

8.18 (testo 2)

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI, RANUCCI, MOLINARI, SOLIANI, CHITI, BONINO, BRUNO, DE LUCA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica dichiarati inagibili limitatamente al periodo di mancata agibilità; il mancato gettito sarà rimborsato agli Enti proprietari tramite deduzione fiscale.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

8.20 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Dopo il comma 1, lettera f), aggiungere il seguente:

«1. Gli studenti che per il cambio temporaneo di sede dei corsi universitari e istituti assimilabili dovranno ricorrere al pendolarismo, saranno rimborsati nella misura massima dell'abbonamento a mezzi pubblici per la distanza da percorrere, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla istituzione educativa».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «505 milioni di euro annui».

8.0.2 (testo 2)

PIGNEDOLI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MICHELONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Per le attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale, del territorio e degli ambienti rurali, di ingegneria naturalistica, di salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cura e di mantenimento dell'assetto idrogeologico, di promozione della tutela delle vocazioni produttive del territorio, compresi i servizi tecnici attinenti, le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni con gli imprenditori agricoli singoli ed associati, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 come modificato dall'articolo 1, c. 1067 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 2, c. 134 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assi-

curare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.»

8.0.3 (testo 2)

BARBOLINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, LEGNINI, DELLA SETA, MARINI, MICHELONI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure fiscali per il sostegno delle attività economiche)

1. In conseguenza del sisma del 6 aprile del 2009, ai Comuni dell'articolo 1, nonché quelli della Provincia de L'Aquila, è istituita una Zona Franca Urbana alla quale si applicano i meccanismi agevolativi di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga al requisito demografico ivi previsto.»

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli in-

testati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*bis*, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

Art. 9.

9.100

IL RELATORE

All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Limitatamente ai territori dei comuni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'art. 110 comma 3 lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata a seguito degli eventi sismici in rassegna, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.

1-*ter*. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuate per la raccolta il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 identificati con il codice CER 20.03.04 si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99».

9.6 (testo 2)

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI, DELLA SETA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, individuando apposite discariche e disponendo misure di carattere eccezionale per i rifiuti di amianto».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

9.7 (testo 2)

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ad esclusione di situazioni di comprovata emergenza, collegate alla stabilità degli edifici, la rimozione di cui al comma 3 dovrà essere effettuata individuando e separando, ove possibile, le componenti grossolane delle tipologie di seguito indicate:

- a) materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto;*
- b) rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAAE) con particolare riferimento a quelli di maggiori dimensioni;*
- c) eventuali altre tipologie di Rifiuti Pericolosi potenzialmente presenti in edifici notoriamente ad attività produttive inquinanti;*
- d) caldaie di stoccaggio di idrocarburi ad uso civile (caldaie centralizzate condominiali) o produttivo (distributori di carburante), eventualmente integri e non ancora interessati da dispersione e contaminazione di macerie*

3-ter. È fatto divieto di eseguire operazioni di riduzione di pezzatura/triturazione per manufatti potenzialmente contenenti amianto in luoghi con presenza anche saltuaria di persone non addette ai lavori. Tali operazioni dovranno essere svolte preferibilmente nei siti di discarica o nelle loro prossimità in spazi dedicati, frequentati esclusivamente da operatori. È auspicato, ove compatibile, il ricorso alla demolizione selettiva da attuarsi con l'uso di macchinari mobili.

3-quater. Eventuali potenziali riutilizzi di materiali selezionati in questi siti sono regolamentati dalle norme vigenti ordinarie.

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.»

9.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Scarichi urbani, industriali e assimilati ai domestici e relativi impianti di depurazione. Misure per la prevenzione e il contrasto delle emergenze idrogeologiche e nella gestione delle risorse idriche)

1. La Provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorità d'ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le ASL competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto.

2. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 contiene idonee prescrizioni per il periodo transitorio necessario per il ritorno alle condizioni di regime, comunque non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre, ferma restando la facoltà per la Provincia ovvero per l'Autorità d'ambito, per l'ISPRA e per le ASL di richiedere integrazioni ove necessario, la seguente documentazione:

a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;

b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e/o messa in sicurezza dell'impianto;

c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;

d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

4. Per la realizzazione dell'intervento urgente per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue in località Ponte Rosarolo nel Comune di L'Aquila, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a trasferire in favore della contabilità speciale del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Aterno, previa presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'impianto, la somma di euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Dicastero per l'esercizio finanziario 2009, capitolo 7510, PC 01.

5. Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti le iniziative di cui al precedente comma necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato.

6. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma è predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, subentrando nella competenza già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ai sensi degli articoli 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del decreto legislativo, e successivamente attribuite al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso. La denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione "Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche", ovunque presente. La Commissione esprime il parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. All'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 6, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: "L'Osservatorio" sono sostituite dalle seguenti: "La Commissione"; al comma 6-bis, sono soppresse le parole: "e dell'Osservatorio dei servizi idrici", mentre il comma 2 è così sostituito: "2. La

Commissione è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che durano in carica quattro anni, due dei quali designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome e tre, di cui uno con funzioni di presidente individuato con il medesimo decreto, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei cinque componenti della Commissione, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al presente articolo. Sino all'entrata in vigore del decreto di nomina dei nuovi componenti, lo svolgimento delle attività è garantito dai componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

7. Il Programma è realizzato dalla Commissione di cui al comma precedente, con il supporto tecnico-scientifico e operativo dell'ISPRA, su scala regionale o interregionale, iniziando dal territorio della Regione Abruzzo. Allo scopo, la Commissione utilizza ogni informazione disponibile, ivi incluse quelle relative alla funzionalità dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, di cui all'articolo 101, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici si provvede mediante utilizzazione dei risparmi derivanti dalla riduzione a cinque dei componenti della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che subentra al soppresso Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche.».

9.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti)

1. In attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e ai fini dell'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto le-

gislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto da articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, le risorse di cui al predetto articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono definiti, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due rappresentanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti.

3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) all'articolo 188, al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: "a condizione che", sino alla fine del comma;

b) all'articolo 188, è soppresso il comma 4;

c) all'articolo 189, al comma 2, sono soppresse le parole da: "ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70", sino alla fine del comma;

d) all'articolo 189, al comma 3, le parole da: "alle camere di commercio, industria e artigianato", a: "legge 25 gennaio 1994, n. 70", sono sostituite con le seguenti: "con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3-bis";

e) all'articolo 189, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale elabora i dati di cui ai commi 3, 4 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.";

f) all'articolo 190, al comma 1, le lettere b) e d) sono soppresse;

g) all'articolo 190, i commi 4,6, 6-bis e 7 sono soppressi;

h) all'articolo 193, i commi 2, 5, 6 e 10 sono soppressi;

i) all'articolo 193, al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

4. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono abrogate le sezioni 1 e 2 della comunicazione rifiuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Supplemento ordinario n. 278 del 17 dicembre 2008,».

9.0.2 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:

«Art. 9-ter.

(Controllo informatico della tracciabilità dei rifiuti)

1. In attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e ai sensi all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189, sono definiti, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie di attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e aggiornamento dei dati, nonché l'entità dei contributi da porre in capo ai soggetti di cui al comma 3 del ridetto articolo 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema. Dette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è altresì istituito un Comitato per il monitoraggio del sistema, presieduto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al quale partecipano due esperti rappresen-

tanti delle principali categorie dei produttori, dei trasportatori, dei recuperatori e smaltitori di rifiuti.

3. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) all'articolo 188, al comma 3, lettera b), sono soppresse le parole da: "a condizione che", sino alla fine del comma;

b) all'articolo 188, è soppresso il comma 4;

c) all'articolo 189, al comma 2, sono soppresse le parole da: "ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70", sino alla fine del comma;

d) all'articolo 189, al comma 3, le parole da: "alle camere di commercio, industria e artigianato", a: "legge 25 gennaio 1994, n. 70", sono sostituite con le seguenti: "con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3-bis»;

e) all'articolo 189, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale elabora i dati di cui ai commi 3, 4 e 5, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.";

f) all'articolo 190, al comma 1, le lettere b) e d) sono soppresse;

g) all'articolo 190, i commi 4, 6, 6-bis e 7 sono soppressi;

h) all'articolo 193, i commi 2, 5, 6 e 10 sono soppressi;

i) all'articolo 193, al comma 11, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

4. A decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dal decreto di cui al comma 1, sono abrogate le sezioni 1, 2 e 4 della comunicazione rifiuti e le comunicazioni relative ai veicoli fuori uso e ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Supplemento ordinario n. 278 del 17 dicembre 2008».

Art. 10.

10.3 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretotegge, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo

15 della legge 7 agosto 1995, n. 266, una apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie per le piccole e medie imprese aventi sede nella Regione Abruzzo al fine di far fronte al mancato pagamento dei crediti vantati nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto. Con lo stesso decreto vengono stabilite modalità e termini per la concessione delle garanzie».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

10.5 (testo 2)

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, DELLA SETA, MAZZUCONI

Al comma 1 sostituire le parole: «può essere» con: «è» e dopo le parole «studi professionali» inserire le seguenti: «aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

10.9 (testo 2)

LUSI LEGNINI MICHELONI

Al comma 1, dopo la parola: «commercial», inserire la seguente: «, agricole».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

10.22 (testo 2)

MONGIELLO, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DE CASTRO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, LUSI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, in deroga all'articolo 13, comma 4, del regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1974, è consentita per la sola regione Abruzzo la possibilità di finanziare anche gli insediamenti dei giovani agricoltori avvenuti dal 1° gennaio 2007 a seguito della presentazione della preadesione al P.S.R. 2007-2013».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

10.23 (testo 2)

LEGNINI, LUSI, MICHELONI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di favorire la permanenza dei giovani in agricoltura, in deroga all'articolo 13, comma 4, del Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1974, è consentita per la sola regione Abruzzo la possibilità di finanziare anche gli insediamenti dei giovani agricoltori awenuti dal 1° gennaio 2007 a seguito della presentazione della preadesione al P.S.R. 2007-2013».

Conseguentemente, all'alticolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'alticolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, conveltito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

10.24 (testo 2)

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per consentire la completa realizzazione degli interventi da parte delle imprese agricole abruzzesi viene prolungato di 12 mesi il periodo di disimpegno automatico delle risorse non utilizzate come previsto dall'articolo 29 del Regolamento n. 1290 del 2005».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

10.25 (testo 2)

LUSI, LEGNINI, MICHELONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per compensare il mancato reddito delle imprese vitivinicole della regione Abruzzo è consentita l'assegnazione dei diritti di impianto e reimpianto di vigneti».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

10.26 (testo 2)

LUSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo economico dell'agricoltura viene erogato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'incremento del Fondo Rischi delle Cooperative di garanzia (Confidi) costituite ai sensi della L.R. n. 100/1999 della regione Abruzzo».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Art. 11.**11.500/1**

DELLA SETA, LEGNINI, LUSI

All'emendamento 11.500, sopprimere la lettera a).

11.500/2

MASCITELLI

All'emendamento 11.500 lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «con priorità per gli edifici adibiti a edilizia sanitaria, scolastica ed universitaria»

11.500/3

DELLA SETA, LEGNINI, LUSI

All'emendamento 11.500 alla lettera a), alle parole: «edifici di interesse strategico» premettere le seguenti: «gli immobili ad uso abitativo e quelli ad uso non abitativo, gli immobili pubblici, gli edifici scolastici.»

11.500/4

MASCITELLI

All'emendamento 11.500, sopprimere la lettera c).

11.500/5

LUSI, DELLA SETA, LEGNINI

All'emendamento 11.500 alla lettera c), sostituire le parole: «dodici» con le seguenti: «nove».

11.500/6

DELLA SETA, LEGNINI, LUSI

All'emendamento 11.500, sopprimere la lettera d).

11.500 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in sostituzione delle parole: «strutture ed infrastrutture» sono inserite le seguenti: «edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali fondamentali per le finalità di protezione civile, nonché edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso.»;

b) dopo le parole: «la realizzazione delle predette verifiche» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli immobili pubblici statali per i quali provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante i competenti provveditorati interregionali per le opere pubbliche, con l'utilizzazione degli ordinari stanziamenti di bilancio.»;

c) al quarto periodo la parola: «sei» è sostituita con la seguente: «dodici».

d) al comma 1, in fine è aggiunto il seguente periodo: «e la segnalazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza, ove privati aperti al pubblico».

11.1 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MICHELONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alla riduzione del rischio sismico» con le seguenti: «all'adeguamento antisismico» e al terzo periodo sostituire le parole: « 1,5 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «525 milioni di euro annui».

11.2 (testo 2)

DELLA SETA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MAZZUCONI, BRUNO, DE LUCA, MOLINARI, SOLIANI, MICHELONI, CHITI, RANUCCI, BONINO

Al comma 1, primo periodo, le parole «prioritariamente nelle aree dell'Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nelle aree interessate da significativo rischio sismico e concordando l'ordine di priorità di tali verifiche con la Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi. Tale programma di verifica deve essere completato entro il 31 dicembre 2010» e al terzo periodo sostituire le parole: «1,5 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «525 milioni di euro annui».

11.9 (testo 2)

RANUCCI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Marco FILIPPI, MICHELONI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «A tale fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009» con le seguenti: «A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2009».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «515 milioni di euro annui».

11.600/1

MASCITELLI

All'emendamento 11.600, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-bis-1. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si provvede solo successivamente alla completa realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 del presente decreto».

11.600

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione del comma 1, il Dipartimento della protezione civile, nel limite dei posti disponibili, è autorizzato ad inquadrare, nel ruolo speciale dei dirigenti di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, previa valutazione della specifica professionalità acquisita in materia di protezione civile e del periodo di permanenza nell'incarico, il personale dirigente già appartenente ai ruoli del Dipartimento titolare di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 presso il medesimo alla data del 6 aprile 2009, nonché il personale dirigente appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato che abbia prestato servizio presso il Dipartimento medesimo per almeno tre anni e sia titolare di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 da almeno due anni presso il Dipartimento stesso. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo valutati in 0,55 milioni di euro per l'anno 2009 e pari a 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede a valere sulla dotazione di parte corrente del Fondo di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

11.12 (testo 2)

LEGNINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, LUSI, DELLA SETA, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI

Al comma 3, dopo le parole: «le risorse necessarie anche attraverso le opportune variazioni di bilancio» aggiungere le seguenti: «, con relativa esclusione dal saldo utile ai fini del patto di stabilità interno» e aggiungere, in fine le seguenti parole: «Per gli interventi di riduzione di rischio si dovrà tenere conto del Censimento di Vulnerabilità svoltonegli anni 1996-2000 dal Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero del lavoro nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, i cui risultati sono stati posti a conoscenza di tutte le Amministrazioni pubbliche e di tutti gli Enti locali».

11.17 (testo 2)

BARBOLINI

Al comma 4 sopprimere le parole da: «nel limite di» fino a: «per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonchè quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonchè sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

11.18 (testo 2)

DELLA SETA, FINOCCILLARO, ZANDA, LATORRE, LEGNINI, LUSI, MARINI, MAZZUCONI, MICHELONI, BONINO, BRUNO, DE LUCA, MOLINARL, RANUCCI, SOLIANI

Al comma 5, dopo le parole: «in relazione agli interventi di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «anche associati ad interventi di riqualificazione energetica, di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2,».

Conseguentemente, all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «525 milioni di euro annui».

Art. 12.

12.25 (testo 2) (già 6.46)

CORONELLA

Al comma 1, dopo la lettera 1) inserire la seguente:

«l-bis) Per le violazioni relative ai versamenti PREU per gli anni 2004-2005-2006-2007, il concessionario di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, provvede alla relativa regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472» anche in presenza di avvisi e/o atti di liquidazione già notificati nonché di provvedimenti adottati in esecuzione in quanto previsto dall'articolo 30-*bis*, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

12.18 (testo 2)

BARBOLINI, FONTANA, BAIO, LUSI, LEGNINI

Al comma 2, sopprimere la lettera a) e alla lettera c), dopo le parole «transita prioritariamente», inserire le seguenti: «, secondo le procedure di cui all'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

12.100

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Agli eventuali oneri derivanti dal predetto transito si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto legge n. 262 del 2006, convertito con legge n. 286 del 2006; le predette risorse sono utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 530, della legge n. 296 del 2006».

12.600/1

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

All'emendamento 12.600 sostituire i commi 2-bis e 3-ter con i seguenti:

«2-bis. Le risorse economiche destinate dall'Unione europea all'Italia per il sisma del 6 aprile 2009 si intendono aggiuntive a quelle già stanziare dal presente decreto legge».

12.600

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Alla tabella 5 allegata al decreto legislativo del 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 4, il numero "62" è sostituito dal seguente: "63".

2-ter. I generali di brigata del ruolo aeronavale del Corpo della Guardia di finanza che alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati collocati in congedo, per raggiunti limiti di età, e che non abbiano superato il 63° anno di età possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro 60 giorni dalla medesima data, di essere riammessi

in servizio. permanente effettivo fino al raggiungimento del limite di età di cui al comma 2-bis».

Art. 13.

13.2 (testo 2)

FLUTTERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti» inserire la seguente: «generici».

Art. 14.

14.100

IL RELATORE

Il comma 5, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«5. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti entro il 31 dicembre 2005, ivi inclusi quelli successivamente trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e interamente non erogati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti, previa valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa».

14.101/1

MASCITELLI

All'emendamento 14.101 del Relatore, primo periodo, sostituire le parole da: «possono essere» fino a: «interventi di loro competenza.» con le seguenti: «sono devoluti, previa valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al presente decreto».

14.101

IL RELATORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti prima del 31 dicembre 2005, ivi inclusi quelli successivamente trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e parzialmente erogati nonché i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti dopo il 31 dicembre 2005 in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a totale carico dello Stato e interamente o parzialmente non erogati possono essere, anche parzialmente, oggetto di rinuncia su deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento entro il 31 dicembre 2010. Gli importi derivanti dalle rinunce di cui al presente comma sono devoluti, previa valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al finanziamento delle attività di ricostruzione di cui al presente decreto. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta, previa valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento ad altri interventi di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitolari di spesa».

14.500/1

LEGNINI, LUSI, DELLA SETA

All'emendamento 14.500, al capoverso 5-bis., sostituire la parola: «sentito» con le seguenti: «d'intesa con».

14.500/2

LUSI, LEGNINI, DELLA SETA

All'emendamento 14.500, al capoverso 5-bis, sopprimere le seguenti parole: «del centro storico delle città» e sostituire le parole: «dell'abitato» con le seguenti: «degli abitati».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'attuazione degli interventi di cui al presente decreto concorrono, altresì, per un ammontare pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le risorse individuate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun degli anni 2009, 2010 e 2011. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate, in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa, a partire dalle risorse stanziare per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina per un importo non inferiore ad 1 miliardo di euro e per il Fondo infrastrutture per un ammontare non inferiore a 2 miliardi di euro;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

2. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-bis, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

3. I decreti di cui al comma 1-*bis* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

14.500

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. I Sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto predispongono, d'intesa con il presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, sentito il presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009. L'attuazione del piano avviene a valere sulle risorse di cui al comma 1 e al comma 5. Ove appartengano alla categoria di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ovvero in caso di particolare interesse paesaggistico attestato dal competente Vice Commissario d'intesa con il Sindaco, gli edifici civili privati possono essere ricostruiti a valere sulle predette risorse nei limiti definiti con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario».

Art. 15.

15.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*) Le erogazioni liberali provenienti dall'estero, ove non abbiano una diversa destinazione specifica, sono destinate al Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per il restauro e il recupero dei beni culturali danneggiati dagli eventi sismici. Ai proventi delle erogazioni suddette si applica l'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754.».

Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato sulle proprie disponibilità ed in collaborazione con privati cittadini o enti o società ita-

liani e stranieri ad organizzare all'estero momenti divulgativi di tale finalità».

Art. 16.

16.0.1 (testo 2)

BOLDI, MONTI, LEONI, MURA, MAZZUCONI, BOSONE, FLUTTERO, DELLA SETA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Eventi alluvionali del mese di aprile 2009)

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per interventi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Piacenza, Lodi e Pavia, colpite dalle eccezionali eventi alluvionali del 28, 29 e 30 aprile 2009, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, anche ad integrazione delle risorse messe a disposizione da parte degli enti competenti, per il finanziamento di interventi alle opere pubbliche, ai beni mobili e immobili, alle attività produttive e alle aziende, industriali, agricole e commerciali danneggiati dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. All'onere derivante dal presente comma pari a 10 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 17.**17.2 (testo 2)**

SANNA, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, SCANU, CABRAS, SBARBATI, PASSONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La città e l'isola de La Maddalena, e la Sardegna per le esigenze logistiche e di organizzazione, sono confermate sede del grande evento 08 limitatamente al tema dell'ambiente, da tenersi entro la conclusione della presidenza italiana del 08».

Conseguentemente:

a) all'articolo 12, al comma 1, sostituire le parole: «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «550 milioni di euro annui»;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

17.500

IL GOVERNO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo, del comma 2, è così sostituito: «Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella Regione Sardegna, nonché di quelle ivi da programmare, con risorse di competenza della Regione Sardegna e degli enti locali, a titolo compensativo degli effetti derivanti dalla diversa localizzazione del Vertice G8, e gli interventi occorrenti all'organizzazione del predetto Vertice nella città di L'Aquila»;

b) il comma 4 è così sostituito: «4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario delegato, sono

accertati i risparmi derivanti dal presente articolo e dai conseguenti provvedimenti attuativi e i relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dal Commissario Delegato per le esigenze dalla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma».

17.24 (testo 2)

PICCHETTO FRATIN, FLUTTERO, DELLA SETA, LEONI, MAZZUCONI, MONTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. A valere sui risparmi accertati di cui al precedente comma 4, mediante prelevamento dal fondo delle spese impreviste, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2009 al fine di consentire l'adozione di tutte le necessarie e urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo, a ripristinare i danni accertati nonché ad assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo colpite dagli eventi alluvionali dell'aprile 2009.

4-ter. Sono escluse dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 sia le spese sostenute dalla regione Piemonte, dalle province di Asti, Alessandria e Cuneo e dai comuni di tali province per fronteggiare gli eccezionali eventi alluvionali di cui al precedente comma 4-bis sia le entrate degli anzidetti enti locali allo stesso titolo acquisite da parte di altri enti o soggetti pubblici o privati».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 13 maggio 2009

43^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, relativamente all'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari, dopo aver nominato come relatore il senatore Santini, vice presidente della Commissione, ha provveduto a nominare, come ulteriore relatore, la senatrice Fontana.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1534) Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

(Parere alla 13^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La presidente BOLDI (*LNP*), relatrice sul provvedimento in titolo, fa presente, preliminarmente, che il decreto-legge in conversione nasce dalla necessità di fronteggiare con urgenza le drammatiche conseguenze dei fenomeni sismici verificatisi nei territori della regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009. A tale proposito, esso prevede una serie di interventi a favore dei territori e degli enti locali abruzzesi interessati dal sisma: dalla realizzazione urgente di abitazioni, alle agevolazioni per la ricostruzione, dagli indennizzi a favore delle imprese, alla ricostruzione degli uffici pubblici. Vi sono inoltre disposizioni che prevedono la sospensione dei processi e dei relativi termini, nonché ulteriori provvidenze a favore delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese che tengono conto della necessità di adottare immediate misure significative per la tenuta del tessuto econo-

mico e sociale. Sono presenti, infine, disposizioni di ampia portata indirizzate ad avviare la definizione di un piano per la verifica della qualità strutturale degli immobili della zona appenninica. In relazione alla finalità di reperimento delle risorse sono state, inoltre, adottate misure di carattere fiscale in materia di giochi, nonché di recupero di diseconomie nell'ambito della spesa sanitaria e sono state disciplinate modalità di reperimento e di impiego delle erogazioni liberali.

La relatrice, limitando l'esame ai soli aspetti di competenza della 14^a Commissione, rileva anzitutto che l'articolo 2 affida al Commissario delegato il compito di provvedere, in termini di somma urgenza, alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione nonché alle opere connesse di urbanizzazione e di servizi. Tali moduli abitativi sono destinati a consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili. Il comma 9 dello stesso articolo 2, precisa poi che l'affidamento di tali interventi avviene entro 30 giorni e secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del Codice degli appalti, ovvero secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Questo tipo di procedura rappresenta l'eccezione rispetto alla regola dello svolgimento di appalti mediante pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia, è proprio l'articolo 57, che al comma 2, prevede la possibilità di procedere senza pubblicazione del bando per l'aggiudicazione di contratti pubblici «nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara». Tale possibilità di derogare alla norma della pubblicazione del bando è peraltro del tutto conforme alla normativa comunitaria, la quale, all'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE (di cui il predetto articolo 57 ne rappresenta l'attuazione nell'ordinamento nazionale), prevede analoga disposizione.

Il decreto-legge prevede poi, all'articolo 3, alcune misure agevolative per il finanziamento dei lavori di ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Tra le misure previste vi è anche l'esenzione da ogni tributo e diritto – con l'esclusione dell'IVA – per la stipula degli atti di finanziamento relativi ai predetti lavori o di acquisto delle abitazioni sostitutive. Tale esclusione sembra ascrivibile alla necessità di rispettare la competenza comunitaria sul regime IVA, in quanto risorsa propria dell'Unione europea. Tuttavia la Sesta direttiva IVA (77/388/CEE) e la nuova direttiva IVA 2006/112/CE prevedono, rispettivamente, agli articoli 13 e 135, che gli Stati membri esentano la «concessione e la negoziazione di crediti», nonché le «cessioni di fabbricati e del suolo ad essi pertinente».

Analoga esclusione dell'IVA è prevista anche all'articolo 10, comma 2, relativamente all'esenzione di imposte e tasse sulle operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento. Al riguardo, la relatrice evidenzia, tuttavia, l'indeterminatezza del campo di applicazione

della norma, relativamente ai mutui e ai finanziamenti. Considerato che l'articolo 10 rientra nel Capo III relativo agli «interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate» è da supporre che i mutui e finanziamenti di cui al comma 2 siano quelli contratti dai soggetti residenti nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, o quelli le cui garanzie gravano sugli immobili situati in tali comuni. Sarebbe pertanto opportuno specificare espressamente, in questo senso, l'ambito di applicazione delle predette agevolazioni alla rinegoziazione di mutui e finanziamenti.

L'articolo 9, del decreto-legge in conversione, è finalizzato ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle necessarie demolizioni. Per quanto concerne le attività di rimozione, trasporto e di smaltimento di tali materiali, classificati come rifiuti urbani, sono consentite alcune deroghe al vigente Codice dell'ambiente, pur ribadendo il pieno rispetto della normativa comunitaria.

Infine, l'articolo 11 prevede la realizzazione di verifiche sul rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, localizzati prioritariamente nelle zone contigue a quelle interessate dagli eventi sismici (posto che le strutture site all'interno delle aree terremotate sono state già sottoposte ad analoghe verifiche), al fine di determinare l'eventuale necessità di realizzazione di lavori per la loro messa in sicurezza. Per la realizzazione dei predetti lavori di messa in sicurezza, il comma 4 concede «ai soggetti privati indicati al comma 1», un credito di imposta del 55% delle spese, entro un tetto massimo di 48.000 euro.

Al riguardo, la relatrice richiama l'attenzione sull'indeterminatezza dei «soggetti privati indicati al comma 1», in quanto il comma 1 non fornisce alcuna indicazione espressa o tacita di tali «soggetti privati». Per deduzione si può concludere che si tratta dei privati proprietari degli immobili o delle strutture oggetto delle verifiche. Sarebbe tuttavia opportuno che ciò fosse specificato, indicando che si tratta dei «soggetti privati titolari degli immobili, delle strutture e delle infrastrutture di cui al comma 1».

Per quanto riguarda i soggetti imprese, il comma 10 specifica che il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006. Tale regola prevede che per tutte le imprese non agricole, gli aiuti che non superano i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese di trasporto), non incorrono nel divieto di aiuti di Stato alle imprese di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Peraltro, la Presidente relatrice ricorda che, in base alla Comunicazione «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01), del 22 gennaio 2009, la Commissione europea considererà compatibili con il mercato comune, sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del Trattato CE, gli aiuti di Stato non superiori complessivamente a 500.000 euro, nell'arco del triennio 2008-2010, alle imprese che al 1° luglio 2008 non si trova-

vano in difficoltà. Sarebbe pertanto opportuno, ad avviso della relatrice, inserire nel decreto-legge in conversione un riferimento alla predetta Comunicazione della Commissione europea.

Per quanto riguarda, infine, i possibili interventi finanziari da parte dell'Unione europea, ricorda che il Governo ha avviato per tempo gli opportuni contatti con la Commissione europea, al fine di ottenere finanziamenti dell'Unione europea che – secondo dichiarazioni del mese scorso del VicePresidente della Commissione europea Tajani – potrebbero ammontare a circa 500 milioni di euro. Tra l'altro, secondo fonti officiose della DG Regio della Commissione europea, tale somma, tra fondo di solidarietà, riorientamento del fondo di coesione e slittamento della *deadline* per la rendicontazione dei fondi strutturali (finanziamenti indiretti), potrebbe essere ulteriormente integrata fino ad arrivare ad uno stanziamento complessivo di circa un miliardo di euro, da computare in via definitiva e certa una volta stimati ultimativamente i danni subiti. Queste risorse proverrebbero per una parte da una rimodulazione dei fondi europei già destinati all'Abruzzo per il periodo 2007-2013 e per un'altra parte dal Fondo europeo di solidarietà. Tuttavia, per poter usufruire delle risorse del Fondo europeo di solidarietà, l'Unione europea richiede allo Stato interessato di presentare entro 10 settimane dall'evento una dettagliata e precisa relazione sullo stato dei danni e dei disagi sopportati dal Paese. Tale relazione, secondo quanto dichiarato dal Capo del Dipartimento della Protezione civile l'8 maggio scorso dinanzi alla 13^a Commissione, è in fase di ultimazione e ed è in procinto di essere trasmessa ai competenti organismi dell'Unione europea.

La relatrice termina la sua esposizione richiamando il comunicato stampa ufficiale della Commissione europea dell'11 maggio scorso, in cui il commissario alla politica regionale Danuta Hübner ha annunciato l'entrata in vigore della proroga di un anno, richiesta dal Governo italiano per l'Abruzzo, dei termini per le domande di pagamento nel quadro del programma della Politica di coesione 2000-2006. Ciò significa che la regione potrà continuare ad usare, fino al 30 giugno 2010, i 193 milioni di euro assegnatigli dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il suddetto periodo, per finanziare gli importanti lavori di restauro e di ricostruzione.

La Presidente relatrice, nel dichiarare aperta la discussione generale, dà contestualmente lettura di una bozza di parere, da lei predisposta, da inoltrare alla Commissione di merito.

La senatrice MARINARO (PD), svolge un articolato intervento in cui, in primo luogo, sottolinea che la tragica potenza distruttiva del terremoto ha determinato effetti più che devastanti (la Geological Survey – Usa ha registrato 6.3 di magnitudo di momento sismico), i cui dati, in possesso anche delle competenti autorità nazionali, non vengono, però, ancora resi pubblici.

A tale situazione – che richiederebbe l'avvio di interventi molteplici, con il coinvolgimento di competenze europee ed internazionali, con una strategia di *governance* locale e regionale, nonché finanziamenti reali

dei quali venga indicata la misura e la provenienza – il decreto-legge n. 39 risponde in maniera del tutto insufficiente, palesando una totale assenza di strategia e di meccanismi finanziari.

Tra l'altro, prosegue l'oratrice, nella storia dei terremoti italiani, mai è stato negato ai cittadini il risarcimento integrale dei danni subiti per la prima casa, come è avvenuto ad esempio nel Friuli e in Umbria.

Nel dettaglio, rileva come il provvedimento in argomento, all'articolo 3, non determina alcuna cifra specifica, mentre, nella relazione tecnica allegata, si indica la somma di 150.000 euro quale tetto massimo spettante ai singoli cittadini per la prima casa. La cifra, che sarà poi effettivamente riconosciuta a ciascuno degli aventi diritto, per un terzo dovrà essere coperta con un mutuo a tasso agevolato a carico del cittadino e per un altro terzo dovrà essere anticipata sempre dal cittadino, che potrà recuperarlo nell'arco di 22 anni non pagando le imposte, mentre lo stato interviene con denaro liquido solo per l'ultimo terzo. In proposito, va richiamata, però, la caratteristica dell'Aquila e degli altri comuni colpiti, ossia il fatto che i relativi centri storici, di particolare valore, sono costituiti da un grandissimo numero di edifici antichi e pregevoli, 320 dei quali, di proprietà privata, sono sottoposti a vincolo da parte della Soprintendenza, altri 800, invece, rappresentati da edifici pubblici qualificati di interesse storico, archeologico ed artistico. Al riguardo, non vi è chi non veda come sarà impossibile per un privato farsi carico della ricostruzione o del restauro di un edificio vincolato o semplicemente di pregio, accollandosi il 66 per cento della spesa.

Vi è da aggiungere, in senso peggiorativo, che, all'articolo 3, comma 1, lettera c), si dispone che se un immobile, gravato da un mutuo, è andato distrutto, la società Fintecna, a richiesta del privato cittadino, si accollerà il mutuo nei limiti del contributo che al predetto è stato riconosciuto, ma diverrà proprietaria di quel che resta dell'immobile. Se però il mutuo supera il contributo riconosciuto, la conseguenza potrebbe essere – fa notare la senatrice – che il cittadino dovrà continuare a pagare la parte residua del mutuo con il possibile risultato di non avere più la casa, ma di continuare a pagare il mutuo, con il rischio esiziale ma non inverosimile di consegnare la città nelle mani di banche e finanziarie.

Va giudicato, quindi, come pretestuoso e di facciata l'allarme per le eventuali infiltrazioni criminali nella fase di avvio della ricostruzione, confermandosi invece che le misure disposte nel decreto si rivelano del tutto insufficienti e mostrano una indeterminatezza che rende insicura ogni istanza legittima di ricostruzione e ripresa dello sviluppo economico.

Ulteriore aspetto pernicioso del decreto si rivela essere la scelta di dichiarare la città «zona franca», in quanto, nonostante tale dichiarazione, lo Stato non rinuncia a pretendere il pagamento dell'Iva al 20 per cento (articolo 3, comma 1, lettera d)).

Il provvedimento, infine, secondo la senatrice Marinaro, si qualifica negativamente per la totale assenza di strategia e di programmazione nei confronti dell'Unione europea, che viene ignorata quanto a rispetto delle regole in materia di aiuti di stato e di concorrenza, in particolare

al fine di: ottenere una riprogrammazione dei Fondi 2007-2013; ottenere una posticipazione della rendicontazione relativa alle risorse 2000-2006; contrattare un finanziamento straordinario a valere sul Fondo di Solidarietà per catastrofi naturali, come fu fatto per l'alluvione in Germania di qualche anno fa; attivare la Conferenza Stato/Regioni per destinare una quota, pari al 5 per cento, di solidarietà nazionale nei confronti dell'Abruzzo; chiedere un finanziamento straordinario al Fondo per lo Sviluppo rurale per fronteggiare i danni causati all'agricoltura; verificare con le competenti direzioni generali la possibilità di attivare fondi speciali a carico del programma Cultura 2007-2013; verificare le disponibilità finanziarie a valere sul programma per piccole e medie imprese ecologiche e competitive; attivare tutte le risorse disponibili in materia di sviluppo sostenibile; far assumere direttamente dall'Unione europea l'impegno per la ricostruzione di strutture-simbolo, ad esempio la Casa dello Studente, o il Municipio dell'Aquila, o il palazzo del Governo; impedire a qualunque costo lo spostamento in altri luoghi delle strutture universitarie e della pubblica amministrazione locale.

L'oratrice conclude, da un lato, apprezzando lo sforzo della Presidente relatrice di tenere conto, nel schema di parere, di alcuni profili problematici del provvedimento in esame, dall'altro, ribadendo la posizione critica e la contrarietà allo stesso da parte del proprio schieramento politico.

Non essendovi ulteriori interventi, la PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il predetto schema di parere che viene accolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 8,55.

44^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa Sabina De Luca, direttore generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Ministero dello sviluppo economico.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: audizione del Direttore generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari del Ministero dello sviluppo economico

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 6 maggio 2009.

La presidente BOLDI ringrazia la dottoressa De Luca per la sua disponibilità a prendere parte all'odierna audizione.

La dottoressa DE LUCA, prima di affrontare le questioni centrali che toccano attualmente la gestione dei fondi comunitari, mette in risalto il preoccupante ritardo che sta, purtroppo, interessando l'avvio della programmazione 2007-2013.

Tale ritardo, che è d'uopo registrare non solo in Italia, ma anche in altri paesi dell'Unione, è ascrivibile, essenzialmente, al notevole aggravio di natura procedurale, generato dalle nuove regole poste a disciplina della prossima programmazione.

Tra i punti deboli che, da sempre, hanno caratterizzato il coinvolgimento italiano nella politica di coesione comunitaria, l'oratrice ritiene di dover annoverare, in primo luogo, il fatto che tale politica richiede una pubblica Amministrazione in grado di lavorare per obiettivi e risultati. Purtroppo, come noto, non è questo il caso dell'Amministrazione italiana, la quale non è ancora capace, in media, di saper programmare in via preventiva i finanziamenti provenienti da Bruxelles.

È altrettanto noto, prosegue il Direttore generale, che la politica di coesione si attegga come politica potenzialmente innovativa che, però, per poter dispiegare nel modo più efficiente i propri *atouts*, deve poter incontrare, a livello nazionale, un ambiente capace di fornire servizi burocratici adeguati.

Una ulteriore *defaillance* italiana è rinvenibile nei tempi di attuazione dei progetti pubblici, che risultano essere smisuratamente lunghi, inconfontabili con quelli degli altri *partner* europei ed, infine, incompatibili con quelli dell'Unione europea.

L'oratrice, quindi, passa ad esaminare il problema legato all'utilizzo della cosiddetta «premialità», intesa come strumento competitivo tra gli enti recettori dei finanziamenti per l'accesso alle risorse comunitarie.

Si tratta, a suo avviso, di un criterio che richiede una buona collaborazione tra le Regioni che competono tra di loro e tra queste e l'Amministrazione centrale. L'attivazione del meccanismo della «premialità» fa denotare, ancora una volta, una situazione a macchia di leopardo tra le varie entità territoriali, alla cui origine è dato riscontrare, *inter alia*, anche un problema di disallineamento delle priorità tra le varie Amministrazioni locali coinvolte.

La dottoressa DE LUCA mette, infine, in evidenza, anche alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione dei progetti 2000-2006, la necessità che la gestione dei fondi comunitari non venga confinata ad un mero dialogo autoreferenziale tra i tecnici e gli esperti della materia presenti negli apparati burocratici centrali e periferici. A suo avviso, è indispensabile che l'azione amministrativa venga corroborata e, in un certo senso, «trascinata» da orientamenti squisitamente politici.

Seguono domande e quesiti posti dai senatori.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*), nel prendere atto della carenza dell'Italia nell'utilizzare le svariate opportunità di finanziamento dell'Unione europea, soprattutto in ragione di un cronico *deficit* culturale delle strutture amministrative, chiede se esiste uno spazio per colmare tale inadeguatezza attraverso un'idonea iniziativa di formazione del personale tecnico preposto, anche a livello regionale, all'attuazione e alla supervisione dei progetti finanziati con risorse comunitarie.

La senatrice MARINARO (*PD*) stigmatizza il tipico atteggiamento dell'Italia nel rapporto politico-culturale con l'Unione europea, caratterizzato dalla percezione dell'Europa come un'entità «esterna» e lontana, che, solo in un secondo momento, viene ad aggiungersi a quella italiana.

A suo modo di vedere, non si è ancora compreso che le politiche comunitarie sono parti integranti delle politiche nazionali, e che, conseguentemente, dovrebbero essere maturi i tempi per operare un salto di qualità di natura politica nell'approccio con le istituzioni comunitarie.

Successivamente, pone una domanda relativa al possibile riutilizzo, per la disastrosa regione dell'Abruzzo, dei fondi non impiegati della gestione 2000-2006.

La presidente BOLDI esprime la convinta sensazione che i fondi comunitari vengano ritenuti, in Italia, come una sorta di finanziamento sostitutivo, invece che aggiuntivo a quello di provenienza nazionale.

Ritiene, inoltre, degna di considerazione, nell'esposizione del Direttore generale, la peculiare circostanza per cui il settore pubblico italiano agisce ed opera più sulla base di comportamenti «inerziali» o di adempimenti formali, piuttosto che spinto dal rinnovamento e dal movente della realizzazione concreta di risultati.

Conclude ponendo la *vaexata questio* dei controlli nell'implementazione dei programmi comunitari, che, nella maggioranza dei casi, risultano essere del tutto ipertrofici, tali da suscitare, da parte del singolo operatore pubblico, una paralisi di fatto della sua azione per evitare di incappare in possibili sanzioni o appesantimenti di qualsivoglia *iter* procedimentale.

La senatrice SPADONI URBANI (*PdL*) richiama l'attenzione sul problema dello scarso – se non addirittura, in molti casi, nullo – «ritorno» in termini economici per le regioni italiane che hanno pur saputo utilizzare con preveggenza ed efficienza gli stanziamenti dell'Unione europea.

Anche a suo modo di vedere, una oculata gestione delle risorse comunitarie presuppone un rivolgimento di carattere culturale nell'approccio italiano avuto riguardo all'Unione europea: si tratta, infatti, di rendersi conto che le somme di danaro che confluiscono da Bruxelles non rappresentano una sorta di regalo o di beneficenza che la stessa Unione fa all'Italia, bensì di risorse italiane messe a disposizione dell'Unione, che, attraverso un'altra via, possono rientrare nelle nostre realtà locali, se opportunamente utilizzate.

La senatrice CONTINI (*PdL*) si interroga sulla fattibilità dell'istituzione di una qualche forma di osservatorio o comitato chiamato a dare un supporto, in forma flessibile e non burocratica, alle regioni più in ritardo nell'utilizzo dei fondi comunitari.

La dottoressa DE LUCA, in sede di replica agli interventi dei commissari, informa che, relativamente all'arco di programmazione 2000-2006, si è comunque registrato un elevato grado di implementazione dei vari programmi (l'obiettivo 1 per il 94 per cento, l'obiettivo 2 per oltre il 100 per cento, l'obiettivo 3 per circa il 94 per cento, ...).

Circa il quesito riguardante la formazione tecnica, osserva che, indubbiamente, vi sono ancora margini per implementarla, ma ribadisce il concetto per cui occorre cambiare l'atteggiamento culturale della pubblica Amministrazione, che deve essere rivolto all'ottenimento di determinati risultati, pena la perdita per l'Italia delle somme stanziolate dalle istituzioni comunitarie.

Le strutture incaricate di attuare i fondi, inoltre, dovrebbero essere capaci di operare secondo i moduli operativi continuativi, indipendentemente dai mutamenti delle compagini governative, garantendo, in via ordinaria, una pratica amministrativa di buon livello medio, come avviene nei paesi più avanzati dell'Unione.

Quanto al problema dei controlli, rileva che il relativo meccanismo introdotto dalle regole comunitarie ha sicuramente apportato dei cambia-

menti positivi in Italia. Occorre registrare, sfortunatamente, che il complessivo sistema dei controlli, comunitario e nazionale, è purtroppo degenerato, se si considera che, ad esempio, il mero controllo amministrativo di contabilità ha preso ormai il sopravvento su ogni altro tipo di valutazione, soppiantando, di fatto, la tipologia di controllo che più dovrebbe essere impiegata, quella sugli obiettivi.

Relativamente alla questione del «ritorno» o della ricaduta sul territorio degli stanziamenti provenienti da Bruxelles, fa notare che tali risorse non vengono predisposte con lo scopo precipuo di condurre a risultati di tipo macroeconomico, né a svolgere funzioni anticicliche, nell'economia dei paesi membri.

Conclude portando a conoscenza dei commissari che, in realtà, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale, è previsto un apposito comitato avente la funzione di supportare le regioni in difficoltà nell'utilizzo dei fondi comunitari.

La presidente BOLDI dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1534

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso nasce dalla necessità di fronteggiare con urgenza le drammatiche conseguenze dei fenomeni sismici verificatisi nei territori della regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, prevedendo una serie di interventi a favore dei territori e degli enti locali abruzzesi interessati dal sisma, tra cui la realizzazione urgente di abitazioni, misure di agevolazione per la ricostruzione di immobili privati e pubblici, e disposizioni per lo smaltimento dei detriti, nonché misure per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate e interventi per la prevenzione del rischio sismico;

premesso che le risorse finanziarie dell'Unione europea, da destinare all'Abruzzo, potrebbero ammontare ad oltre 500 milioni di euro, provenienti in parte da una rimodulazione dei fondi europei per il periodo 2007-2013 e in parte dal Fondo europeo di solidarietà e che a tal ultimo fine il Governo è in procinto di trasmettere alla Commissione europea la necessaria relazione sullo stato dei danni e delle spese da finanziare;

premesso inoltre che l'11 marzo scorso il Commissario europeo alla politica regionale, Danuta Hübner, ha annunciato l'entrata in vigore della proroga di un anno, richiesta dal Governo italiano per l'Abruzzo, dei termini per le domande di pagamento nel quadro del programma della Politica di coesione 2000-2006, al fine di consentire alla regione di continuare ad usare, fino al 30 giugno 2010, i 193 milioni di euro assegnatigli dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il suddetto periodo, per finanziare gli importanti lavori di restauro e di ricostruzione;

considerato in particolare l'articolo 2 del decreto-legge in conversione, relativo alla realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione nonché alle opere connesse di urbanizzazione e di servizi, destinati a consentire la più sollecita sistemazione delle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili, e in particolare il comma 9 in cui si precisa che l'affidamento di tali interventi avviene entro 30 giorni e secondo le modalità di cui all'articolo 57, comma 6, del Codice degli appalti, ovvero secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

rilevato che questo tipo di procedura rappresenta l'eccezione rispetto alla regola dello svolgimento di appalti mediante pubblicazione di un bando di gara e che, tuttavia, lo stesso articolo 57, al comma 2, prevede la possibilità di procedere senza pubblicazione del bando per l'aggiudicazione di contratti pubblici «nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni

appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara»;

ricordato che tale possibilità di derogare alla norma della pubblicazione del bando è del tutto conforme alla normativa comunitaria, la quale, all'articolo 31 della direttiva 2004/18/CE prevede disposizione analoga a quella di cui il predetto articolo 57, che ne rappresenta l'attuazione nell'ordinamento nazionale;

considerato che il decreto-legge prevede poi, all'articolo 3, alcune misure agevolative, tra cui l'esenzione da ogni tributo e diritto – con l'esclusione dell'IVA – per la stipula degli atti di finanziamento dei lavori di ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o dichiarati inagibili, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

rilevato che tale esclusione sembra ascrivibile alla necessità di rispettare la competenza comunitaria sul regime IVA, in quanto risorsa propria dell'Unione europea;

ricordato a tale riguardo che la Sesta direttiva IVA (77/388/CEE) e la nuova direttiva IVA 2006/112/CE prevedono rispettivamente agli articoli 13 e 135 che gli Stati membri esentano la «concessione e la negoziazione di crediti», nonché le «cessioni di fabbricati e del suolo ad essi pertinenti»;

considerato che analoga esclusione dell'IVA è prevista anche all'articolo 10, comma 2, relativamente all'esenzione di imposte e tasse sulle operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento, norma che risulta, tuttavia, del tutto indeterminata quanto al suo campo di applicazione;

considerato che il predetto articolo 10 rientra nel Capo III relativo agli «interventi per lo sviluppo socio-economico delle zone terremotate» e che pertanto è da supporre che i mutui e finanziamenti di cui al comma 2 siano quelli contratti dai soggetti residenti nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, o quelli le cui garanzie gravano sugli immobili situati in tali comuni;

considerato che l'articolo 9, del decreto-legge in conversione, è finalizzato ad accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle necessarie demolizioni, classificati come rifiuti urbani, per i quali sono consentite alcune deroghe al vigente Codice dell'ambiente, pur ribadendo il pieno rispetto della normativa comunitaria;

considerato che l'articolo 11 prevede la realizzazione di verifiche sul rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture, localizzati prioritariamente nelle zone contigue a quelle interessate dagli eventi sismici (posto che le strutture site all'interno delle aree terremotate sono state già sottoposte ad analoghe verifiche), al fine di determinare l'eventuale necessità di realizzazione di lavori per la loro messa in sicurezza, assicurando, al comma 4, un credito di imposta del 55 per cento delle spese, entro un tetto massimo di 48.000 euro, «ai soggetti privati indicati al comma 1»;

rilevato al riguardo anzitutto l'indeterminatezza dei «soggetti privati indicati al comma 1», in quanto il comma 1 non fornisce alcuna indicazione espressa o tacita di tali «soggetti privati», che tuttavia per deduzione possono essere individuati nei privati proprietari degli immobili o delle strutture oggetto delle verifiche. Sarebbe tuttavia opportuno che ciò fosse specificato, indicando che si tratta dei «soggetti privati titolari degli immobili, delle strutture e delle infrastrutture di cui al comma 1»;

preso atto infine che il comma 10 dello stesso articolo 11 precisa che, per quanto riguarda le imprese, il credito d'imposta può essere fruito esclusivamente nel rispetto della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006, il quale prevede che per tutte le imprese non agricole, gli aiuti che non superano i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese di trasporto), non incorrono nel divieto di aiuti di Stato alle imprese di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato CE;

ricordato al riguardo che, in base alla Comunicazione «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica» (2009/C 16/01), del 22 gennaio 2009, la Commissione europea considererà compatibili con il mercato comune, sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera *b*), del Trattato CE, gli aiuti di Stato non superiori complessivamente a 500.000 euro, nell'arco del triennio 2008-2010, alle imprese che al 1° luglio 2008 non si trovavano ancora in difficoltà,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in relazione all'articolo 10, comma 2, relativo all'esenzione di imposte e tasse sulle operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento, si ritiene necessario esplicitarne il campo di applicazione, con un riferimento a quei mutui e finanziamenti contratti dai soggetti residenti nei comuni individuati dall'articolo 1, comma 2, o quelli le cui garanzie gravano sugli immobili situati in tali comuni;

analogamente, in relazione all'articolo 11, relativo agli interventi contro il rischio sismico, al fine di ovviare all'indeterminatezza dei soggetti beneficiari del credito d'imposta previsto al comma 4, si ritiene necessario precisare che tali soggetti siano individuati nei privati titolari degli immobili, delle strutture e delle infrastrutture di cui al comma 1;

valuti infine la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il limite degli aiuti «de minimis» alle imprese, di cui all'articolo 11, comma 10, sotto forma di crediti d'imposta per la messa in sicurezza di immobili, strutture e infrastrutture delle zone contigue a quelle interessate dal sisma, entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000 euro per le imprese di trasporto), alla luce della recente Comunicazione della Commissione europea «Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica»

(2009/C 16/01), del 22 gennaio 2009, in base alla quale potranno essere considerati compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del Trattato CE, gli aiuti di Stato non superiori complessivamente a 500.000 euro, nell'arco del triennio 2008-2010, alle imprese che al 1° luglio 2008 non si trovavano in difficoltà, nonché di estendere tale regime ai aiuti anche allo stesso territorio interessato dal sisma.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 13 maggio 2009

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
DIVINA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Jean François Mossino, vicepresidente vicario del Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione (SNA), accompagnato dal dottor Claudio Demozzi, componente dell'esecutivo nazionale, dal dottor Antonello Galdi, direttore, e dal dottor Andrea De Bertoldi, consulente, del medesimo sindacato, e il dottor Massimo Congiu, presidente dell'Unione nazionale degli agenti professionisti di assicurazione (UNAPASS).

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DIVINA comunica che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo interno per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità. Avverte pertanto che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti del Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione (SNA) e dell'Unione nazionale degli agenti professionisti di assicurazione

Prosegue l'indagine conoscitiva rinviata nella seduta del 29 aprile scorso.

Il presidente DIVINA rende noto che sono presenti all'odierna audizione i rappresentanti della federazione unitaria tra le associazioni sindacali SNA e UNAPASS, e che, in rappresentanza della seconda associazione, è presente il presidente Massimo Congiu.

Introduce quindi i temi oggetto dell'odierna procedura informativa.

Il dottor MOSSINO, dopo aver consegnato alla Commissione il testo scritto del proprio intervento, osserva che le agenzie di assicurazione detengono una quota pari all'85 per cento del mercato assicurativo relativo al ramo danni e che esse si distinguono altresì dagli altri canali distributivi non professionali per l'elevato livello di assistenza ai consumatori, anche dopo la scelta del prodotto assicurativo, caratterizzandosi come elemento di costante riferimento delle compagnie sul territorio.

Sollecita poi l'impegno del legislatore ad adoperarsi per creare un mercato libero da vincoli, sia con riguardo al conferimento dei mandati da parte delle compagnie, sia relativamente alla durata delle polizze stipulate dagli assicurati, contribuendo così allo sviluppo della competitività e migliorando al contempo la qualità dell'offerta dei servizi assicurativi. In tal modo, egli prosegue, anche le agenzie di assicurazione potrebbero beneficiare di una maggiore propensione all'acquisto di prodotti da parte dei clienti.

In tale contesto, rileva quindi la necessità di non bloccare il positivo processo competitivo avviato grazie alla maggiore libertà acquisita dagli agenti monomandatari, che ha fatto registrare una sostanziosa riduzione dei premi assicurativi fin dall'avvio delle misure di liberalizzazione. Tale processo ha infatti accresciuto la concorrenza tra le compagnie, migliorando la qualità delle polizze e dei servizi, con una diminuzione dei livelli tariffari.

Ricorda in proposito che le autorità di vigilanza hanno più volte sostenuto che il vincolo dell'esclusiva rappresenta la principale causa della scarsa concorrenza dell'offerta di prodotti e servizi assicurativi nonché il maggiore ostacolo all'ingresso nel mercato di nuovi operatori.

Afferma infatti che il settore assicurativo italiano appare fortemente concentrato, anche in seguito ai processi di aggregazione sinora intervenuti, comportando una riduzione della libertà di scelta dei consumatori e una progressiva standardizzazione delle tipologie assicurative offerte dalle compagnie.

Rileva tuttavia che negli ultimi due anni, per effetto delle liberalizzazioni avviate dal precedente Governo, si è registrata una diminuzione del valore dei premi assicurativi in rapporto al PIL, sia per il ramo vita che per quello danni. Osserva peraltro che, con riferimento all'incidenza del ramo danni, la maggior parte dei Paesi europei presenta indici pari al doppio o talvolta al triplo di quelli italiani.

Occorre pertanto migliorare la cultura del settore assicurativo, attraverso l'adozione di adeguati stimoli alla concorrenza che consentano un'apertura del mercato italiano anche nei confronti degli operatori stranieri.

L'oratore enumera quindi i vantaggi del divieto del rapporto di esclusiva nella distribuzione delle polizze, che incentiva la mobilità degli assicurati e degli agenti, esercitando una pressione verso la riduzione dei prezzi. Esprime quindi preoccupazione per l'eventualità che il legislatore abroghi il divieto di esclusiva nei contratti di agenzia e la durata annuale delle polizze nei rami danni.

In relazione al primo profilo, l'oratore intende sfatare il luogo comune che individua nel plurimandato la principale causa dell'aumento dei costi di distribuzione delle polizze: al contrario, egli rileva che il divieto di esclusiva ha lasciato inalterato il margine di remunerazione degli agenti, anche se, sui contratti integrativi temporanei, si sono avuti ritocchi verso l'alto per compensare le riduzioni degli introiti delle agenzie a causa del venir meno del sistema di «preconto», in conseguenza del divieto di stipula di contratti poliennali.

L'oratore intende inoltre smentire anche la tesi secondo la quale la sottoscrizione di una polizza di durata pluriennale sarebbe più vantaggiosa per i clienti in termini di entità dello sconto praticato. In proposito, nel far riferimento a un emendamento al disegno di legge n. 1195, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, osserva con sfavore che esso intende reintrodurre un sistema non condivisibile, che contempla uno sconto pari all'1 per cento sulla tariffa per ciascun anno di durata del contratto. Viceversa, l'attuale prassi contrattuale, basata sull'assunzione di impegni di durata annuale, presenta una maggior flessibilità tariffaria che permette al cliente di ottenere sconti di pari o maggiore ammontare.

Mette poi in guardia il legislatore dal promuovere condizioni di concorrenza basate esclusivamente sul contenimento dei costi dei servizi, rimarcando che tale soluzione rischia di attenuare la tutela effettiva dei consumatori. Al contrario, occorre puntare anche sulla qualità dell'offerta, per fornire servizi più efficaci e trasparenti, adeguati alle concrete esigenze del singolo consumatore. Ove non si seguisse tale indirizzo, evidenzia che gli assicurati correrebbero il rischio di vedere diminuita la loro copertura, esponendosi alle conseguenze delle azioni risarcitorie o di rivalsa proposte dal danneggiato o dalla compagnia assicurativa.

L'oratore pone quindi l'accento sull'impegno a contrastare con decisione i fenomeni speculativi e di frode, che si riflettono negativamente sui livelli dei prezzi, osservando che tale azione richiede la collaborazione dello Stato e degli operatori di settore, in analogia con quanto è accaduto in Francia nell'ultimo decennio. In tale scenario, ritiene fondamentale

agire sui livelli delle tariffe per l'assicurazione relativa alle automobili, che risultano particolarmente elevate nelle regioni meridionali, evitando che l'aumento dei loro costi possa incentivare la diffusione di comportamenti illegali, come la contraffazione dei certificati di assicurazione o la circolazione di veicoli privi di copertura.

Conclude la propria esposizione rilevando che vi sono le condizioni grazie alle quali le istituzioni e gli intermediari professionali possono collaborare per contribuire a creare un mercato assicurativo equilibrato e attento all'esigenze dei cittadini.

Seguono quindi i quesiti dei senatori.

Il senatore PITTONI (*LNP*) chiede una valutazione più puntuale delle cause relative alla diminuzione del rapporto tra premi assicurativi e PIL in conseguenza dei due interventi di liberalizzazione realizzati nel 2006 e nel 2007.

Nel replicare al quesito posto, il dottor MOSSINO esprime l'avviso che tale circostanza possa derivare da un andamento congiunturale del mercato assicurativo, caratterizzato da una minore propensione alla stipula delle polizze. Sottolinea comunque che non bisogna trascurare anche la dinamica di riduzione dei costi dei prodotti offerti.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) domanda delucidazioni in merito alle modalità con cui si intende affrontare il fenomeno delle polizze assicurative false relativamente alla circolazione automobilistica, osservando che il riscontrato calo dei costi dei premi assicurativi potrebbe dipendere anche dalla diffusione dei certificati contraffatti soprattutto in alcune realtà del Mezzogiorno.

Il senatore SANGALLI (*PD*) esprime il proprio consenso per un indirizzo politico, fatto proprio dal gruppo del Partito democratico, che sia capace di coniugare l'adozione di stimoli alla concorrenza nel settore assicurativo con la fissazione di regole certe e trasparenti a tutela del consumatore e a vantaggio delle stesse compagnie assicurative.

Nel rimarcare negativamente il potere di condizionamento di cui dispongono le imprese di assicurazione, le cui pratiche commerciali scorrette sono state più volte sanzionate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sottolinea l'importanza di mantenere il divieto di clausole di esclusiva, la cui introduzione ha rappresentato un passaggio politicamente molto significativo nel processo di liberalizzazione avviato dal precedente Governo.

Al contrario, rileva che le scelte compiute dall'Esecutivo in carica, durante l'esame in Assemblea del disegno di legge n. 1195, vanno nell'opposta direzione di una limitazione della libertà di mercato e di concorrenza, a svantaggio dei consumatori che sono la parte più debole del sistema. In tal senso, la maggioranza e il Governo hanno assunto un atteggiamento

giamento diametralmente opposto a quello che ci si sarebbe potuto attendere alla luce dei proclami sulla loro ispirazione di stampo liberale.

Ritiene poi di estremo rilievo i servizi di assistenza prestati dalle agenzie di intermediazione assicurativa, nella logica di indirizzare i loro clienti verso la scelta dei prodotti più convenienti. Si augura pertanto una sempre maggiore operatività di tali organismi, anche se non disconosce la necessità di vigilare attentamente sul loro comportamento, al fine di verificare il rispetto delle regole di cui il mercato deve dotarsi.

Il presidente DIVINA osserva che occorre garantire il corretto bilanciamento tra le esigenze dei consumatori e quelle del tessuto economico, caratterizzato spesso dalla presenza di imprese di piccole dimensioni. In tale contesto ritiene pertanto infondata l'ipotesi secondo cui il Governo e la maggioranza avrebbero assunto un indirizzo di politica legislativa volto a tutelare gli interessi dei gruppi economici più importanti.

Dopo aver ribadito la propria soddisfazione per il mantenimento del divieto di clausole di esclusiva, confermate in sede di esame del disegno di legge n. 1195, chiede di sapere qual è il numero di mandati conferiti agli intermediari da parte delle singole compagnie.

In secondo luogo, ritiene fondamentale poter verificare se le agenzie di assicurazione, per effetto dell'introduzione del divieto di esclusiva, abbiano goduto di una forza contrattuale tale da permetter loro di ottenere un incremento della remunerazione sulle polizze distribuite.

Infine, chiede se corrisponde al vero l'affermazione secondo cui gli agenti di assicurazione offrirebbero ai loro clienti i prodotti assicurativi in relazione ai quali sono previste le provvigioni più elevate.

Nel replicare ai quesiti posti, il dottor CONGIU osserva preliminarmente che l'UNIPASS aderisce alla Confindustria e che essa intende perseguire l'obiettivo di garantire, nonostante l'attuale momento di crisi economica, un futuro occupazionale agli intermediari e ai collaboratori da essa rappresentati. Sottolinea quindi la costante attenzione prestata alle esigenze delle singole agenzie, che appartengono al tessuto delle piccole e medie imprese.

Condivide la scelta a suo tempo compiuta dal legislatore di introdurre il divieto del rapporto di esclusiva, rilevando che esso costituisce il presupposto per la successiva diffusione delle agenzie plurimandatarie, che stanno contribuendo a realizzare condizioni di maggiore concorrenza nella fissazione dei costi dei prodotti assicurativi. A tal proposito, richiama i dati elaborati dall'ANIA, che evidenziano nel 2008 un decremento, nella misura del 3,3 per cento, della raccolta relativa all'assicurazione sulle automobili, con una riduzione quindi del costo medio della polizza RC auto.

Ritiene compito ineludibile del legislatore intervenire su alcuni punti critici del settore assicurativo, suscettibili di miglioramento, come quello rappresentato dal risarcimento diretto. Nel riferirsi agli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1195, esprime la propria contrarietà all'even-

tualità di reintrodurre l'obbligo di durata poliennale delle polizze assicurative, rimarcandone negativamente gli effetti di restrizione della concorrenza e la minore convenienza in termini economici per i clienti.

In conclusione, reputa opportuno istituire e avviare un apposito tavolo di confronto tra tutti i soggetti del settore assicurativo, comprese le organizzazioni rappresentative dei consumatori, per individuare le migliori soluzioni possibili.

Il dottor DEMOZZI, in risposta al quesito formulato dal senatore Pitoni, precisa che la riduzione del rapporto tra premi assicurativi e PIL discende anche dagli effetti prodotti dalle misure di liberalizzazione introdotte nel 2006 e nel 2007, comportando condizioni di maggiore convenienza per i clienti che hanno sottoscritto polizze assicurative in quel periodo. Essi hanno infatti potuto ottenere una copertura del rischio identica a quella degli anni precedenti, sfruttando però migliori condizioni contrattuali.

Il senatore SANGALLI (*PD*) prende atto con soddisfazione delle considerazioni svolte dal dottor Congiu e dagli altri auditi, osservando che esse, analogamente alle posizioni espresse dal Partito democratico, intendono sottolineare la necessità che il legislatore eviti il rischio di introdurre misure restrittive della concorrenza nel settore delle assicurazioni e, in generale, nei segmenti di mercato meno competitivi.

Giudica inoltre positivamente le affermazioni sull'attenzione riservata alle piccole e medie imprese e sull'esigenza che anche le organizzazioni rappresentative delle imprese, pur operando per perseguire gli interessi dei loro iscritti, evitino tuttavia di porre in essere iniziative a danno dei consumatori.

Nel replicare conclusivamente ai quesiti posti, il dottor MOSSINO prende positivamente atto del consenso trasversale che si è determinato in ordine all'esigenza di mantenere in vigore il divieto di esclusiva, nell'ottica di salvaguardare i consumatori e di accrescere i livelli di concorrenza nel settore assicurativo.

Richiama quindi il legislatore all'impegno di migliorare le condizioni di trasparenza nell'offerta dei servizi assicurativi, favorendo il superamento di una logica burocratica nei rapporti fra le imprese e gli assicurati.

Dichiara di condividere la proposta di istituire un tavolo di confronto tra tutti gli operatori del settore per contribuire a elaborare tutele effettive per i clienti e osserva altresì che le agenzie plurimandatari operano nell'interesse della loro clientela e che la scelta della compagnia assicurativa dipende da valutazioni di carattere tecnico-professionale.

Riafferma dunque il ruolo e l'impegno delle agenzie di assicurazione, capillarmente presenti nei singoli territori e mercati, per prevenire e contrastare i fenomeni di frode, come i certificati assicurativi contraffatti, che si traducono in un danno per i clienti finali delle compagnie assicurative.

Specifica che il numero di mandati che possono essere gestiti da una singola agenzia dipende dalle sue caratteristiche organizzative e dimensionali e che occorrerebbe rafforzare la cooperazione e la sinergia tra i singoli intermediari per promuovere un'offerta maggiormente variegata di prodotti.

Nega poi che vi sia stato un incremento delle remunerazioni delle agenzie monomandatari in seguito alle misure di liberalizzazione del settore e ribadisce altresì che nell'assistenza prestata ai clienti gli intermediari propongono le tipologie di prodotti e di servizi in base alla loro qualità e adeguatezza e non secondo criteri di convenienza in termini di remunerazione per l'agente.

Si sofferma in conclusione sulle reti non professionali di distribuzione delle polizze assicurative, esprimendo il timore che esse, grazie alla loro capacità di penetrazione nel mercato, possano favorire una eccessiva diffusione di polizze poliennali, con il rischio di paralizzare interi segmenti del mercato assicurativo.

Il presidente DIVINA, dopo aver svolto alcune riflessioni conclusive sulle principali tematiche emerse nel corso della procedura informativa, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 13 maggio 2009

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 20,40.

Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni

S. 1541, approvato dalla Camera

(Parere alla 7^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (*PdL*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha reso parere alla VII Commissione della Camera il 3 febbraio 2009. Riferisce che il testo prevede la realizzazione di un progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica e architettonica dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni, in occasione della ricorrenza del millenario. Tra gli obiettivi del progetto enuncia il recupero e restauro architettonico dell'Abbazia; la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico; la definizione e l'ampliamento della zona pedonale entro la quale è ubicata l'Abbazia. Osserva che per la realizzazione del progetto l'articolo 3 prevede la costituzione di un fondo speciale nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, gestito, ai sensi dell'articolo 4, da un comitato nazionale nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composto da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché della provincia di Salerno, della regione e del comune di Cava dei Tirreni, oltre che da esperti. Sottolinea che la disciplina in esame va ricondotta alla materia dei «beni culturali»; l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione annovera la «tutela dei beni culturali» tra le materie di compe-

tenza esclusiva dello Stato, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» tra le materie di legislazione concorrente. Fa notare che in materia la Corte costituzionale prescrive l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali, stabilendo che siano non soltanto lo Stato, ma anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) valuta favorevolmente il contenuto del provvedimento e dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

S. 1534 Governo

(Parere alla 13^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Paola PELINO (*PdL*), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Si sofferma in particolare sugli specifici profili di competenza della Commissione. Rileva che l'articolo 2 affida al Commissario delegato, nominato dal Presidente del Consiglio, il compito di provvedere con urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché alle connesse opere di urbanizzazione e di servizi. Fa presente che la localizzazione di tali moduli è effettuata dal Commissario delegato, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, mentre il piano degli interventi per la realizzazione dei moduli è approvato dal Commissario delegato previo parere di una conferenza di servizi. Evidenzia che il comma 10 dell'articolo 2 attribuisce al Commissario delegato la facoltà di reperire alloggi non utilizzati a favore delle popolazioni sgomberate nelle more delle riparazioni e delle ricostruzioni; tali alloggi vengono assegnati dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono chiamati a definirne le modalità di uso. In merito all'articolo 4, osserva che il comma 1 indica il contenuto delle ordinanze di protezione civile, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono i criteri e modalità per il trasferimento di immobili alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma; si

tratta di immobili non più utilizzabili o dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali. La norma, rileva, demanda alle ordinanze di protezione civile di individuare le modalità di predisposizione e di attuazione, quest'ultima effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le amministrazioni interessate e con la regione Abruzzo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici. Sottolinea che per l'attuazione di tali interventi il comma 2 dispone che il Presidente della regione Abruzzo agisca quale Commissario delegato; il comma 6 reca norme per la ricostruzione, il ripristino e la riorganizzazione delle strutture del Servizio sanitario della Regione Abruzzo mentre i commi 7 e 8 consentono agli enti territoriali colpiti dal sisma di rimodulare i programmi finanziati con il contributo dello Stato prescindendo dai termini ora fissati e di rinegoziare i prestiti già contratti. Illustra quindi l'articolo 6, che prevede al comma 1 che, con ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri, è prevista la sospensione dei termini relativi ai certificati di pagamento dei contratti pubblici; dei termini di versamento delle entrate aventi natura patrimoniale dovute all'amministrazione finanziaria, agli enti pubblici anche locali, nonché alla Regione; dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Uffici finanziari, compresi quelli di enti locali e Regioni. La disposizione, osserva, prevede che siano disciplinate le modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate con il decreto stesso e dispone in materia di patto di stabilità interno; vengono escluse dall'applicazione del patto per gli anni 2009 e 2010 le spese e delle entrate connesse alla ricostruzione relativamente alla regione Abruzzo, alla provincia dell'Aquila e ai Comuni interessati dal sisma. Riferisce sui contenuti dell'articolo 8, che prevede l'adozione di interventi, anche integrati, per la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di residenze per anziani, e dell'articolo 9, che al fine di accelerare e semplificare le procedure di raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali derivanti dal crollo degli edifici o dalle necessarie demolizioni, dispone che tali materiali vengano classificati come rifiuti urbani per quanto concerne la raccolta e il deposito presso le aree di deposito temporaneo, mentre si attribuisce al comune di origine dei rifiuti stessi la qualifica di produttore dei rifiuti, al fine di adempiere ai vari atti amministrativi. In ordine all'articolo 10, evidenzia che si prevede che, con delibera del CIPE, una quota delle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale possa essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per la realizzazione degli interventi di sostegno e di reindustrializzazione previsti dal decreto legge 1° aprile 1989, n. 120, ovvero di accordi di programma. Precisa che il comma 4 demanda ad un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione delle modalità del trasferimento, a favore della Regione Abruzzo, di una quota delle risorse disponibili del Fondo per le politiche giovanili, da destinare ad iniziative di sostegno delle giovani generazioni dell'Abruzzo colpite dall'evento sismico;

il comma 5 autorizza risorse, a valere sul Fondo per le pari opportunità, a sostegno degli oneri di ricostruzione o restauro di immobili e adibiti alle attività di centri di accoglienza e di aiuto delle donne in situazione di difficoltà, comprese quelle derivanti dagli effetti degli eventi sismici. Rileva che l'articolo 11 prevede la realizzazione da parte del Dipartimento della Protezione civile di un piano di verifiche finalizzate ad interventi per la riduzione del rischio sismico, anzitutto per immobili strutture ed infrastrutture che si trovino nei territori dell'Appennino centrale contigui a quelli interessati dagli eventi sismici: alle operazioni di verifica collaboreranno gli enti locali interessati, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici operanti nel territorio. Illustra quindi l'articolo 13, che reca alcune misure in materia di spesa farmaceutica, destinando le economie ad esse conseguenti alla copertura degli oneri degli interventi relativi agli eventi sismici, nonché ad un incremento delle risorse per il processo di rientro dai disavanzi sanitari della Regione, nonché l'articolo 17, che prevede lo svolgimento del Vertice G8 nel territorio della città di L'Aquila.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*) esprime apprezzamento sul contenuto della proposta di parere predisposta dal relatore che tiene conto di taluni rilievi da lui formulati sul testo in esame; in particolare valuta favorevolmente la richiesta di un diretto coinvolgimento degli enti locali nell'adozione degli atti richiamati all'articolo 2, nonché l'esigenza che sia verificata la congruità della copertura finanziaria. Paventa l'esiguità delle risorse previste e ravvisa carenze sul fronte della ricostruzione del sistema d'impresa nella regione Abruzzo. Dichiaro in conclusione il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 20,55.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia
della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni
(S. 1541, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1541, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 7ª Commissione del Senato e su cui la Commissione ha reso parere in data 3 febbraio 2009 alla VII Commissione della Camera, recante disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni;

rilevato che l'articolo 117 della Costituzione al secondo comma, lettera s), ascrive la «tutela dei beni culturali» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre ai sensi del terzo comma contempla la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» quale settore di legislazione concorrente;

valutato che il progetto per la valorizzazione culturale, ambientale, turistica dell'Abbazia ed il fondo preposto ai relativi finanziamenti rientrano nella competenza del comitato nazionale istituito ai sensi dell'articolo 4, composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e delle autonomie territoriali interessate;

rilevata l'opportunità che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**DL 39/09: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori
interventi urgenti di protezione civile
(S. 1534 Governo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1534 di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2 sia previsto il diretto coinvolgimento degli enti locali interessati nell'adozione degli atti con i quali si definisce l'ambito di applicazione della disciplina ivi richiamata in conformità al piano territoriale regionale;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 8, comma 2, l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di residenze per anziani e per lo svolgimento di altri servizi sono attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

b) valuti la Commissione di merito che sia adeguatamente verificata la congruità della copertura finanziaria.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 13 maggio 2009

Presidenza del vicepresidente
Antonino LOPRESTI

indi del presidente
Giorgio JANNONE

La seduta inizia alle ore 8,45.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario e del Direttore Generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dott. Marco Fabio Sartori, e dott. Alberto Cicinelli su aspetti inerenti i bilanci consuntivi 2004-2006 e il preventivo 2007

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Marco Fabio SARTORI, *Commissario Straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, e il dottor Alberto Cicinelli, *Direttore Generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, svolgono una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Antonino LO PRESTI (*PdL*), Giuliano CAZZOLA (*PdL*) e Giorgio JANNONE (*PdL*), *presidente*, a più riprese, Carmen MOTTA (*PD*), Nedo Lorenzo POLI (*UdC*), ed infine il senatore Adriano MUSI (*PD*).

Il dottor Marco Fabio SARTORI, *Commissario Straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, e il

dottor Alberto Cicinelli, *Direttore Generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro*, replicano ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, avverte che la relazione consegnata dal Commissario straordinario dell'INAIL sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9,40 alle ore 9,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 13 maggio 2009

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 20,40.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi lo scorso 6 maggio, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi della collaborazione, a tempo parziale e non retribuita, dell'ingegner Angelo Fuschini e del dottor Anacleto Busà.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, Generale Edoardo Centore

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce quindi l'audizione del Generale Edoardo Centore, che ringrazia per la sua presenza.

Edoardo Centore, *Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, svolge una relazione.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, essendo imminenti votazioni presso l'Assemblea del Senato, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,55, riprende alle ore 21,05.

Edoardo Centore, *Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, riprende e conclude la relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD) e i deputati Alessandro BRATTI (PD), Paolo RUSSO e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Edoardo Centore, *Comandante dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente*, risponde ai quesiti posti.

Intervengono quindi, per fornire ulteriori precisazioni, il Tenente Colonnello Antonio Menga, *Comandante del Gruppo tutela ambiente di Roma*, e il Capitano Pasquale Storace, *Comandante del Reparto tutela ambiente di Roma*.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Generale Edoardo Centore, il Tenente Colonnello Antonio Menga ed il Capitano Pasquale Storace per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 maggio 2009

55^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1411) BERSELLI ed altri. – Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1541) Deputati CIRIELLI ed altri. – Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BODEGA (*LNP*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, nonché al regolamento di or-

ganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307 (n. 72)

(Osservazioni alla 7^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore VIZZINI (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di decreto in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (n. 77)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BODEGA (*LNP*), dopo aver illustrato lo schema di decreto in titolo, propone di esprimere osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

(1^a - Affari costituzionali)

(2^a - Giustizia)

Giovedì 14 maggio 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONI 7^a e 9^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare)

Giovedì 14 maggio 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati utilizzabili nel settore agricolo italiano per le produzioni vegetali, con particolare riguardo all'economia agroalimentare ed alla ricerca scientifica: audizione di rappresentanti dell'*International service for the acquisition of Agri-biotech applications* (ISAAA).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 14 maggio 2009, ore 14

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Irene ADERENTI. – Concessione al Comune di Castiglione delle Stiviere della medaglia d'oro al valor civile alla memoria delle sue cittadine che prestarono soccorso ai feriti delle battaglie di Solferino e di San Martino in occasione del 150° anniversario degli eventi (1511).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).

- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

IX. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- Dorina BIANCHI ed altri. – Disciplina delle funzioni di collaboratore parlamentare (1355).

- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
 - FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
 - FLERES ed ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 14 maggio 2009, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli (1397).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 14 maggio 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di Assoprevidenza.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 14 maggio 2009, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (1534).
 - e delle petizioni nn. 625, 626, 640, 642 e 655 ad esso attinenti.
-

COMMISSIONE SPECIALE per la tutela e la promozione dei diritti umani

Giovedì 14 maggio 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell'Associazione Impegnarsi Serve Onlus sulle violazioni attuate nei confronti degli Indios di Roraima.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 14 maggio 2009, ore 8,30 e 14

ORE 8,30

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

Audizione dell'autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, dottor Gianni Letta.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 14 maggio 2009, ore 14,30

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico relative alle campagne per i *referendum* popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi sull'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, indetti per i giorni 21 e 22 giugno 2009.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 14 maggio 2009, ore 8,30 e 15

ORE 8,30

- Audizione del commissario straordinario dell'Agenda Regionale per la prevenzione ambientale del Lazio, avvocato Corrado Carrubba.

ORE 15

- Audizione del commissario straordinario del Consorzio Gaia, dottor Andrea Lolli.
-

